SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. **31**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-*octies*),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo,»;

b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111-*bis*, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»;

b) all'articolo 129-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;

5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-*ter*. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-*bis*. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»;

c) all'articolo 133-*ter*, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7»;

d) all'articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;

e) all'articolo 157-*ter*:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»;

2) al comma 2, le parole: «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è necessario», le parole: «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e le parole: «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto»;

f) all'articolo 296, al comma 2, la parola: «provano» è sostituita dalla seguente: «dimostrano»;

g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*;»;

h) all'articolo 324, al comma 2, le parole: «o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse;

i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le parole: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa è altresì informata»;

l) all'articolo 412:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 5, primo periodo.»;

2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-*bis*, comma 5-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si appli-

cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4.»;

m) all'articolo 415-*bis*, al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* sono abrogati;

n) l'articolo 415-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 415-*ter (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa)*. — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere *a)* e *b)* ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-*bis*, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-*bis*. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.»;

o) all'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b)*, al numero 1), la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2), la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «marzo»;

p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»;

q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere *c)* e *f)*.»;

r) all'articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il decreto contiene altresì, a

pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

s) all'articolo 459, comma 1-*ter*, al primo periodo, dopo le parole: «1981, n. 689,» è inserita la seguente: «anche» e, all'ultimo periodo, le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;

t) all'articolo 510, il comma 3-*bis* è abrogato;

u) all'articolo 545-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.» e, al comma 3, le parole: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689» sono soppresse;

v) all'articolo 554-*ter*, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»;

z) all'articolo 598-*bis*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-*bis*, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.»;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-*bis* può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo.

4-*ter*. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-*bis*, in quanto applicabili.»;

aa) all'articolo 599-*bis*, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.»;

bb) all'articolo 601:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere *a)*, d-*bis*), *f)*, *g)*» sono inserite le seguenti: «, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;

2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.»;

3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;

cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»;
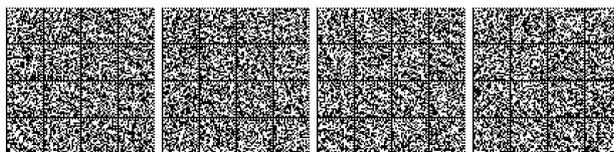
dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis*» sono soppresse e dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis*. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.».

Art. 3.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63-*bis*, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna»;

b) all'articolo 127:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»;

1.2 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»;

1.3 alla lettera *b)*, le parole: «di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-*ter*, commi 4 e 5,»;

1.4 la lettera *c)* è soppressa;

2) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. All'articolo 12-*ter*, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».

Art. 5.

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»;

b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 1, le parole: «dall'articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-*bis*»;

b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
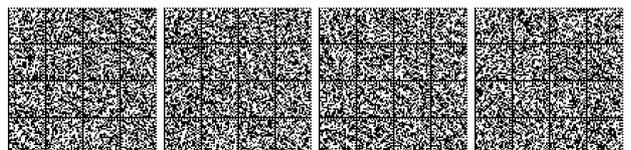
Art. 9.

Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2.

2. Dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.

3. L'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della corte di appello.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari):

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera *a)* del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
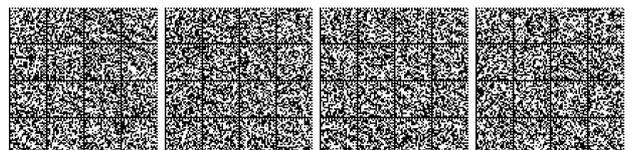
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di pro-

cedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera *a)* del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)*, l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *c)* che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera *b)*; prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera *g)*; rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera *g)*.

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;
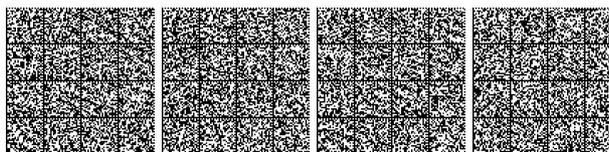
b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera *e)*, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;

p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

c) in materia di giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura
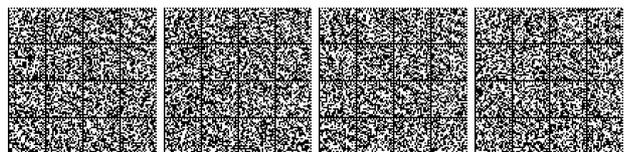
penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

d) in materia di procedimento per decreto:

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;

e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;

f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera *e)*, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a)*, non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *d)*, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *d)* del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera *h)*, dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera *c)*;

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale;

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

l) modificare l'articolo 603, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa,
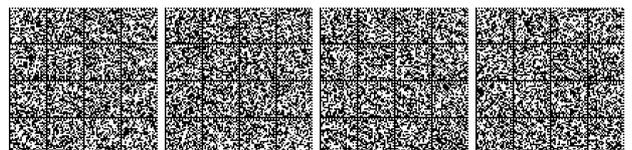
instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale;

b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;

d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;
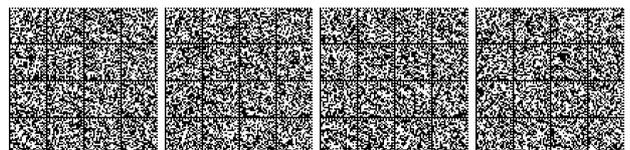
n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera *a)*;

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera *a)* tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;

c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera *a)* e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
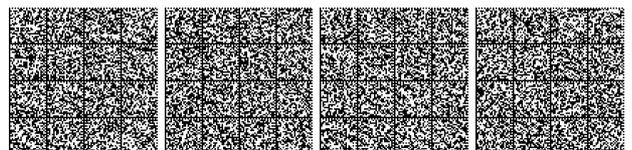
25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: "3.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.820 unità", le parole: "1.500 unità" sono sostituite dalle seguenti: "900 unità", le parole: "1.200 unità" sono sostituite dalle seguenti: "735 unità" e le parole: "300 unità" sono sostituite dalle seguenti: "185 unità";

b) al comma 860, la cifra: "119.010.951" è sostituita dalla seguente: "72.241.502".».

— Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
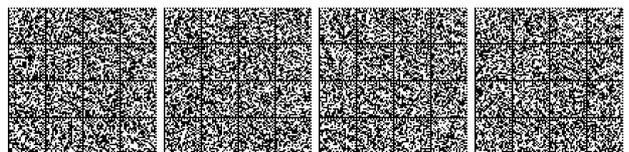
rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. - 7. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 582 e 635 del codice penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 582 *(Lesione personale)*. — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583*, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo,* e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»

«Art. 635 *(Danneggiamento)*. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma*, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),* il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.».

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 111-*bis*, 129-*bis*, 133-*ter*, 154, 157-*ter*, 296, 304, 324, 408, 412, 415-*bis*, 420-*quater*, 438, 450, 456, 459, 510, 545-*bis*, 554-*ter*, 598-*bis*, 599-*bis*, 601, 656 e 676 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 111-*bis (Deposito telematico)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti *e la persona offesa dal reato* compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.»

«Art. 129-*bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)*. — 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo *10 ottobre 2022, n. 150*, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo *10 ottobre 2022, n. 150*, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo *10 ottobre 2022, n. 150*, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

*4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.*

*4-*ter*. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-*bis*. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.*

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.»

«Art. 133-*ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)*. — 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta*, salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7.* Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.
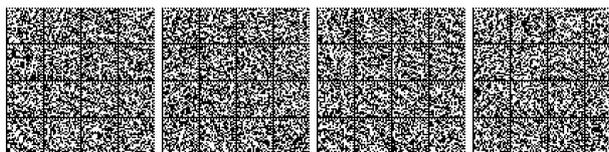
3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.»

«Art. 154 *(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria).* — 1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-*bis*, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-*bis*, commi 2 e 3.

1-bis*. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344*-bis *oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.*

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.»

«Art. 157-*ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto).* — 1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione *a giudizio* ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna *è effettuata* al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, *fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,* la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando *è necessario* per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* oppure *è in corso* di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui *è ritenuto* indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*.»

«Art. 296 *(Latitanza).* — 1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che *dimostrano* l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

4-*bis*. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.»

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).* — 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

b-bis*) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere* a) *e* b)*;*

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
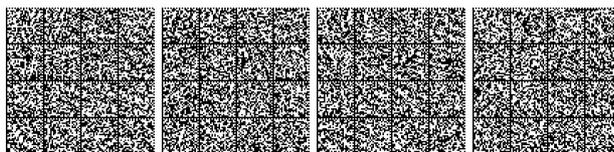
c-*bis*) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-*ter*) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis*) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*.»

«Art. 324 *(Procedimento di riesame)*. — 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-*bis* e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.»

«Art. 408 *(Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)*. — 1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. *La persona offesa è altresì informata* della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-*bis*. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.»

«Art. 412 *(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale). — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 5, primo periodo.*

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito *della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.*

2-bis. *Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*ter*, commi 1, 2, 3, e 4.*»

«Art. 415-*bis (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)*. — 1. *Prima* della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-*bis*. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere
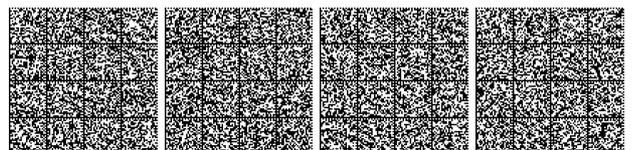
di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-*bis*.*(abrogato)*

5-*ter*.*(abrogato)*

5-*quater*.*(abrogato)*

5-*quinquies*.*(abrogato)*

5-*sexies*.*(abrogato)*»

«Art. 420-*quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato)*. — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter*, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1) il primo giorno non festivo del successivo mese di *ottobre*, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

2) il primo giorno non festivo del mese di *marzo* dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-*ter*, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.»

«Art. 438 *(Presupposti del giudizio abbreviato)*. — 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-*bis*. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione *all'istruzione* dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5-*bis*. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»

«Art. 450 *(Instaurazione del giudizio direttissimo)*. — 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), d-*bis*), *f*), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. *La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere* c) *e* f).

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.»

«Art. 456 *(Decreto di giudizio immediato)*. — 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. *Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.*

*2-*bis*. Con il decreto l'imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.*

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.»

«Art. 459 *(Casi di procedimento per decreto)*. — 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-*bis*. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1-*ter*. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, *anche* senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis*, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta *e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto*.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.»

«Art. 510 *(Verbale di assunzione dei mezzi di prova)*. — 1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2-*bis*. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3-*bis*. *(abrogato)*»

«Art. 545-*bis (Condanna a pena sostitutiva)*. — *1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.*

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.»

«Art. 554-*ter (Provvedimenti del giudice)*. — 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli *424, commi 2, 3 e 4,* 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo
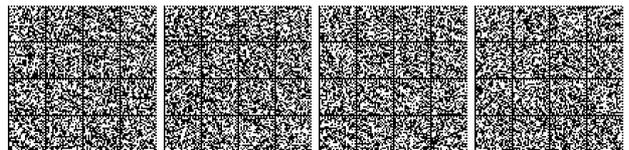
stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.»

«Art. 598-*bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)*. — 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1-bis. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545*-bis*, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.*

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. *In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.* La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

4-bis. *Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1*-bis *può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1*-bis, *secondo e terzo periodo.*

4-ter. *Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1*-bis, *terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545*-bis, *in quanto applicabili.*»

«Art. 599-*bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)*. — 1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena *o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. *Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598*-bis, *ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.*

2.

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-*bis*, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-*bis*. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-*ter*. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.»

«Art. 601 *(Atti preliminari al giudizio)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere *a)*, d-*bis)*, *f)*, g), *l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza* nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. *L'avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.*

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, *se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza* ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera *f)*.»
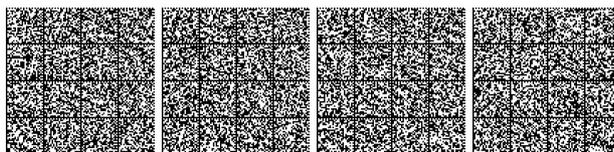
«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive)*. — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa *e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato*. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-*bis*. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. *b)*, quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-*ter*. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-*bis*, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c).

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-*bis* non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.»

«Art. 676 *(Altre competenze)*. — 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis. *Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis. *In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.*».
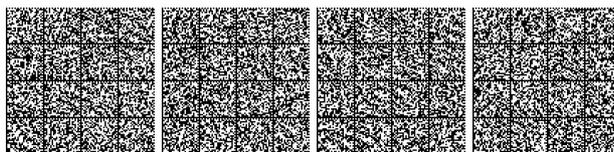
Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 63-*bis* e 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto:

«Art. 63-*bis (Comunicazione di cortesia)*. — 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione all'imputato *dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna* attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.»

«Art. 127 *(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)*. — 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni *mese* al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) *procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407*-bis*, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415*-ter*, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;*

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini *fissati ai sensi dell'articolo 415*-ter*, commi 4 e 5,* del codice;

c) (soppressa)

1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

2.*(abrogato).*

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 12-*ter* della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: 'Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande'), come modificato dal presente decreto:

«Art. 12-*ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore)*. — Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena *dell'ammenda, anche se alternativa* a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*nonies*.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.».

Note all'art. 5:

— Si riporta gli articoli 58 e 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificati dal presente decreto:

«Art. 58 *(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)*. — Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

«Art. 72 *(Ipotesi di responsabilità penale e revoca)*. — Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.
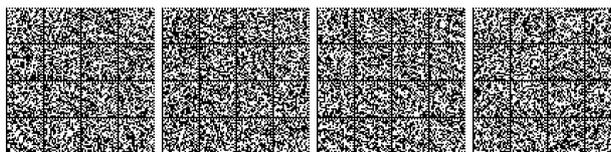
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso *dopo l'applicazione ovvero* durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Archiviazione)*. — 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli *408 e* 411 del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.».

Note all'art. 7:

— Si riportano gli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificati dal presente decreto:

«Art. 59 *(Contestazione dell'illecito amministrativo)*. — 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati *dall'articolo 407*-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.»

«Art. 61 *(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)*. — 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti *non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), come modificato dal presente decreto:

«Art. 89 *(Disposizioni transitorie in materia di assenza)*. — 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

*5-*bis. *In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.*».

Note all'art. 9:

— Per l'articolo 635 del codice penale, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 85 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199:

«Art. 85 *(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)*. — 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine

indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

2-*bis*. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-*ter*. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 87, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:

«Art. 87 *(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*. — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. (*Omissis*).

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. - 7. (*Omissis*).».

24G00052

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 17 gennaio 2024, n. **32**.

Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *h)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023;
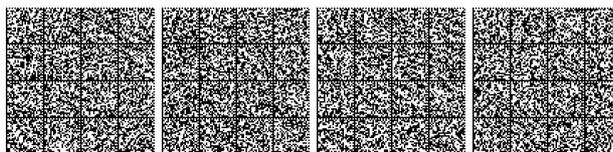
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) al preambolo:

1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti: «Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;»;

2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi;

3) dopo il diciassettesimo «Visto» è inserito il seguente: «Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *h)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;»;

4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse: «Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;

c) all'articolo 1:

1) al comma 1 e al comma 2, lettera *b)*, le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»;

2) al comma 2:

2.1) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»;

2.2) alla lettera *h)*, la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente «progetto»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-*bis* e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee;

b) ai contratti attivi;

c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto;

d) ai contratti di società;

e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»;

d) all'articolo 2:

1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;

2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»;

3) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»;

4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;

e) all'articolo 3:

1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»;

2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e può affidare contratti di concessione»;

3) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.

2-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individua-

re gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo.»;

4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»;

f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» è sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»;

g) al capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente:

«Art. 3-*bis (Progettazione).* — 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonché gli elaborati necessari per la progettazione.

2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed è conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorità locali.

4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui è affidata l'attività di verifica è validato dal RUP.

5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»;

h) all'articolo 4:

1) alla rubrica la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente: «progetto»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»;

2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»;

3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»;

4) al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;

5) al comma 6, le parole «dall'ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se è un tecnico con idonea professionalità,»;

6) al comma 6-*bis*, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»;

i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»;

l) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»;

2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento»;

m) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»;

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;

c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro.

2-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonché per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»;

3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e» sono soppresse;

4) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»;

5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice.

7-*ter*. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I,

parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilità e affidabilità della rete telematica disponibile in loco e della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità ed economicità delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»;

n) all'articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»;

o) all'articolo 9, comma 3, le parole «dall'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»;

p) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse;

2) al comma 2, i numeri «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»;

q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»;

r) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non più di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»;

2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o più membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-*ter*, la Commissione può operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»;

4) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il RUP può fare parte della commissione giudicatrice.»;

5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere *b)* e *c)*, del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera *a)*, del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»;

s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»;

t) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis*) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.»;

u) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera *b)*, sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»;

v) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole «superiore al 20» è sostituito dal seguente: «superiori al 30»;

2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»;

z) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»;

aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b)* e»;

bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera può affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»;

cc) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera *d)*, le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo può essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;

3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»;

dd) all'articolo 21:

1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell'AICS può disporre che»;

2) il comma 2 è abrogato;

ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento»;

ff) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;

2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
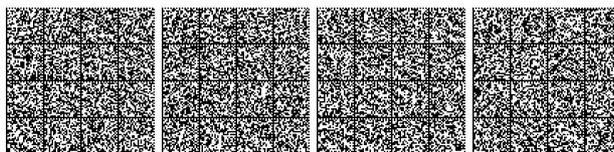
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) al preambolo:

1) il quarto «Visto» è sostituito dal seguente: «Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 45;»;

2) il quinto «Visto» è sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";»;

3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi;

4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse;

5) dopo l'ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi: «Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;

c) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e dopo le parole «Codice dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

2) alla lettera *c)*, la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente «progetto»;

d) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice»;

2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici», «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»;

3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»;

4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.»;

6) al comma 6, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e le parole «a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara» sono soppresse;

7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: «per le attività connesse all'affidamento del contratto»;

e) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»;

2) al comma 2, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»;

4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:

a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto;

c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;

d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;

e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.

5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice,

svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:

a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento;

c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.»;

5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «45, comma 8»;

6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

f) all'articolo 4:

1) al comma 1, il numero «31» è sostituito dal seguente: «15»;

2) al comma 2, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45»;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»;

4) al comma 4 le parole «di gara» sono sostituite con le seguenti: «della procedura di affidamento»;

h) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione»;

2) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) per la progettazione, con il provvedimento di validazione;

c-*ter*) per le attività di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente;

c-*quater*) per le attività di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;»;

3) alla lettera *d)* le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;

4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non è prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.»;

i) all'articolo 8, comma 1, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45»;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, la parola «gara» è sostituita dalle seguenti: «della procedura di affidamento»;

2) al comma 3, il numero «3» è sostituito dal seguente: «2»;

3) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.»;

4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.».

m) all'articolo 12, il comma 3 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro: TAJANI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 728

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014, n. L 94.

— La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
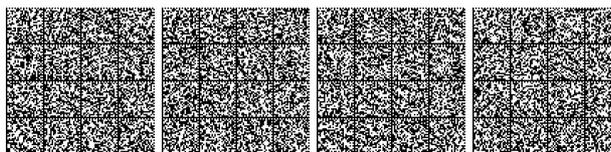
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n. L 94.

— La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n. L 94.

— La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24-06-2022.

— Si riporta gli articoli 13 e 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12:

«Art. 13 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.».

«Art. 45 *(Incentivi alle funzioni tecniche)*. — 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 44 del 18 febbraio 1967 - Suppl. Ordinario n. 44

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua
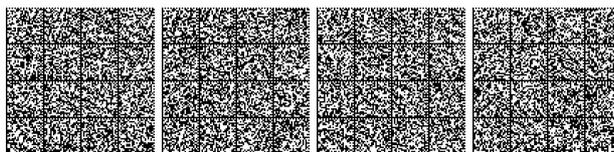
italiane all'estero) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 (Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1995, n. 221.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2007, n. 13.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2010, n. 85.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 14, commi 17 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è il seguente:

«Art. 14 *(Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)*. — 1. - 16. (*omissis*)

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-*bis*, primo periodo, 26-*ter* e 26-*quater*. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in confor-

mità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-*bis*, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-*bis*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera *b)* del comma 26-*sexies*, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26-*ter*. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-*quater*. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-*ter*, da: *a)* eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; *b)* corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; *c)* utili delle società eventualmente costituite o partecipate; *d)* altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-*quinquies*. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater*.

26-*sexies*. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-*bis*, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: *a)* una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; *b)* una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio; *c)* una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-*septies*. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera *a)* del comma 26-*sexies*, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-*sexies*, lettera *a)* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-*octies*. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-*novies*. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-*decies*. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 145 del 24 giugno 2010.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 2012, n. 105.

— Il testo dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199 è il seguente:

«Art. 17 *(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)*. — 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi
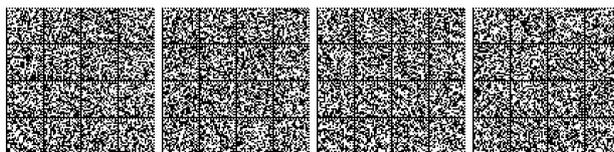
e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26;

g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner;

h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

i) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;

l) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

n) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.».

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2015, n. 113.

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *h)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23.

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 (Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
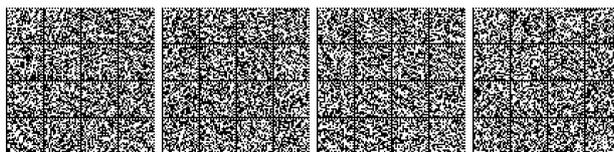
2016, n. 50), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20-12-2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione, definizioni)*. — 1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo *31 marzo 2023, n. 36* e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) "direttive europee": direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

b) "codice": codice di cui al decreto legislativo *31 marzo 2023, n. 36*;

c) "Ministro": il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) "Ministero": il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

e) "AICS": l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

f) "sede estera": ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 13, comma 4, codice;

h) "RUP": responsabile unico del *progetto*;

i) "CIG": codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2-bis. *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 5, 5*-bis *e 6, e all'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:*

a) *ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee;*

b) *ai contratti attivi;*

c) *ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto;*

d) *ai contratti di società;*

e) *alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.*

Art. 2 *(Normativa applicabile)*. — 1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, *garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice*.

3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.

4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui *all'articolo 11* del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. *Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.*

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. *Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.*

5-bis. *I contratti di cui all'articolo 1, comma 2*-bis*, lettere* a), b) *e* c)*, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.*

6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.

Art. 3 *(Stazioni appaltanti* ed enti concedenti *all'estero)*. — 1. Ciascuna sede estera è stazione appaltante *e può affidare contratti di concessione*. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, può attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.

2. *I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.*

2-bis. *Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo.*

3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera può stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea *o dell'Associazione europea di libero scambio* o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

Capo II

Progettazione e procedure di scelta del contraente

Art. 3-bis (Progettazione). — *1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonché gli elaborati necessari per la progettazione.*

2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed è conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorità locali.

4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui è affidata l'attività di verifica è validato dal RUP.

5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.

Art. 4 *(Responsabile unico del* progetto*, incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali)*. — 1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attività:

a) formula proposte;

b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;

c) vigila sull'esecuzione del contratto;

d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi;

e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.

2. Il RUP è indicato *nella decisione di contrarre*, nel bando, nell'avviso o nell'invito ed è scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS può altresì individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 113 del 2015 è subordinata alla comprovata indisponibilità in loco di personale di ruolo *diverso dal titolare della sede estera.*

3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non è in servizio un tecnico con idonea professionalità, la sede estera può conferire, nel
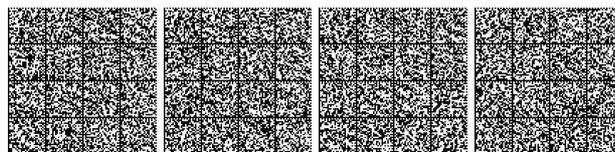
rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attività di supporto *o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo.* Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonché ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.

5. Può essere nominato un solo *RUP* per più interventi.

6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per le ulteriori categorie di contratti definite *dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 al codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se è un tecnico con idonea professionalità*, può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

6-*bis*. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati *dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo.*

7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.

Art. 5 *(Conflitti di interesse).* — 1. Si applica l'articolo *16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale"* si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Art. 6 *(Collaborazioni con i privati).* — 1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui *al libro* IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformità, il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio può opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo *134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi effettuati agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento.*

2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.

Art. 7 *(Procedure di scelta del contraente).* — 1. Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati *nella decisione di contrarre.*

2. *La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate:*

a) *affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*

b) *procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;*

c) *procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro.*

2-bis. *Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere* b) *e* c)*, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*

3. *La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonché per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.*

4. La procedura ordinaria aperta o ristretta può essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate al comma 3. Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente previste dalle direttive europee e nel rispetto dei presupposti ivi previsti, la sede estera può scegliere una procedura diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera motiva l'esercizio delle facoltà di cui al presente comma nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

5. Tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul sito della sede estera e sul sito della relativa amministrazione centrale. I bandi di gara relativi a contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. La documentazione di gara è redatta nella lingua ufficiale o in quella veicolare in uso nel luogo dove è avviata la procedura di selezione del contraente oppure in italiano. Il capo della rappresentanza diplomatica individua tra le lingue di cui al primo periodo quella impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei Paesi di accreditamento. La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti in cui sia previsto per gli analoghi contratti stipulati nel territorio nazionale. *Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.*

7-bis. *La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice.*

7-ter. *Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilità e affidabilità della rete telematica disponibile in loco e della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità ed economicità delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.*

Art. 8 *(Calcolo del valore stimato dei contratti).* — 1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo *atto del procedimento*, risultante dal sito web della Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Art. 9 *(Requisiti degli operatori economici).* — 1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.

2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste *dagli articoli 94 e 95* del codice e le situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione giurata innanzi alle competenti autorità
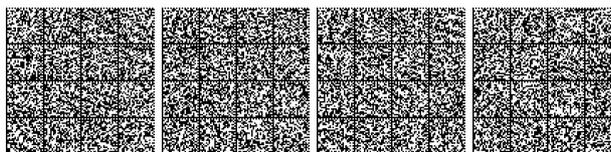
locali, se riconosciuta dagli ordinamenti locali, corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti.

Art. 10 *(Procedure negoziate senza previa pubblicazione)*. — 1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque *o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci* operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell'articolo 9 mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

3. Per i contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo 76, comma 2, lettera *c)*, del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo 140 del codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma può essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.

Art. 11 *(Ricorso al criterio del minor prezzo)*. — 1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo *108, comma 1,* del codice.

Art. 12 *(Commissione giudicatrice)*. — 1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta *da tre o* cinque membri.

2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in *altri* uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente può essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. *In casi eccezionali, uno o più membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.*

2-bis. *La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-*ter*, la Commissione può operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.*

3. *Il RUP può fare parte della commissione giudicatrice*. Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi.

4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 93, comma 5, lettere *b)* e *c)*, del codice. L'articolo *93, comma 5, lettera* a)*, del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera*. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 13 *(Offerte anormalmente basse)*. — 1. La sede estera *o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice* effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, sulle offerte il cui prezzo è inferiore ai quattro quinti della base d'asta;

b) se l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulle offerte i cui punteggi relativi al prezzo ed agli altri elementi oggetto di valutazione siano entrambi almeno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la sede estera può verificare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e agli oneri di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento comunque conforme alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto è eseguito.

Capo III

Esecuzione

Art. 14 *(Subappalto)*. — 1. Nell'invito o nel bando e nel conseguente contratto sono specificati i seguenti obblighi:

a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera piena responsabilità per l'intero contratto;

a-bis*) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;*

b) l'appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;

c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

d) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto;

e) l'appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

1-bis. *La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9, prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.*

Art. 15 *(Garanzie)*. — 1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b)* e *c)*, è garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:

a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *b)* e *c)*, per il 10 per cento dell'importo contrattuale;

b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.

3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera *b)*, è escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b)*, sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.*

Art. 16 *(Anticipazioni)*. — 1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera può erogare anticipazioni del prezzo, non *superiori al 30* per cento dell'importo del contratto.

2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:

a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;

b) quando, in base alla prassi locale, è altrimenti impossibile ottenere la prestazione;

c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.

3. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo 7, comma 3, sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15.

Art. 17 (Cause di risoluzione). — 1. *Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 44 della*
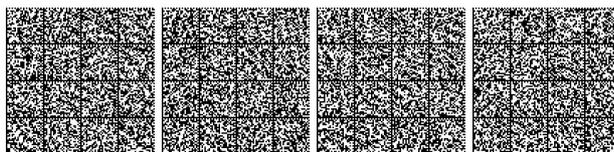
direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.

Art. 18 (Tracciabilità dei pagamenti). — 1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'articolo 24.

2. Nei contratti *di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere* b) *e c)*, e comma 3, nei casi in cui è espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, è inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.

Art. 19 *(Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione)*. — 1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire.

2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili.

3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

4. Per l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. *Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera può affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.*

Art. 20 *(Collaudo e verifica di conformità)*. — 1. L'esecuzione dei contratti è soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione:

a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, è svolta da una commissione composta da tre dipendenti della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee è svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbia svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica;

c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera *a)*, è svolta dal direttore dei lavori;

d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere *a)* e *b)*, è svolta dal *RUP*.

2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico.

3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il collaudo o la verifica di conformità sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. *In casi eccezionali, il collaudo può essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.*

4. Si osservano i termini di cui all'articolo *116, comma 2*, del codice.

Capo IV

Contratti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

Art. 21 *(Contratti stipulati da una sede estera)*. — 1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera è stazione appaltante, *la sede centrale dell'AICS può disporre che* si applica la versione più aggiornata del "Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide".

2. (*abrogato*)

3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7.

4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, le attività realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

Art. 22 *(Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner)*. — 1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, *all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento* e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi.

2. Se il compito di stazione appaltante è svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.».

«Art. 24 *(Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali)*. — 1. Con le modalità di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e *all'articolo* 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali.

2. Le situazioni locali di cui al *comma 1* possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonché ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali.

3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 del decreto 15 settembre 2022, n. 188 Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2022, n. 284, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Codice", il decreto legislativo *31 marzo 2023, n. 36* recante "Codice dei contratti pubblici *in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

b) "RUO", il responsabile dell'unità organizzativa, che agisce come stazione appaltante;

c) "RUP", il responsabile unico del *progetto*;

d) "Ministero", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 2 *(Oggetto e ambito di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo *45 del Codice e all'allegato I.10 del Codice.*
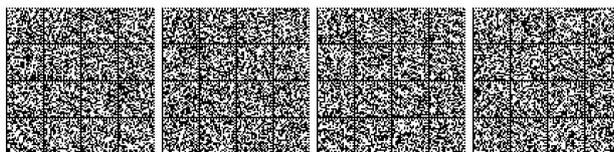
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano *al personale*, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui *all'allegato I.10 del Codice*, relative a procedure di *affidamento* indette dal Ministero ovvero relative a procedure di *affidamento* effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinato dal Ministero alle finalità di cui all'articolo *45 commi 5, 6 e 7*.

4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4*5 commi 2 e 3* del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perché' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo *45 comma 2, 3 e 4* del Codice.

5. *Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.*

6. Le funzioni tecniche di cui *all'allegato I.10 del Codice*, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi *per le attività connesse all'affidamento del contratto* nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

Art. 3 *(Misura degli incentivi)*. — 1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui *all'allegato I.10 al Codice* sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base *della* procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;

b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;

c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;

d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.

2. Ai sensi all'articolo *45*, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. Nel rispetto dell'articolo *45, comma 3*, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il *RUP* e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate *all'allegato I.10 del Codice*, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo *45, comma 3*, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero.

4. *Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:*

a) *30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;*

b) *15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento diretto;*

c) *15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;*

d) *25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;*

e) *15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.";*

5. *Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:*

a) *40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;*

b) *20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento;*

c) *40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.*

6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo *45, comma 8*, del Codice, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell'incentivo *del 20 per cento*.

Art. 4 *(Individuazione del personale)*. — 1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo *15* del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo *45* commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unità organizzativa.

3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3.

5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.».

«Art. 6 *(Definizione delle percentuali effettive)*. — 1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, *nel rispetto dei valori* indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.

2. (*abrogato*)

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano *le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45*; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.
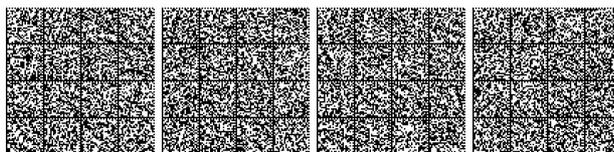
4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base *della procedura di affidamento*, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.

5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.

Art. 7 *(Determinazione degli importi).* — 1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.

2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.

3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la direzione lavori *e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione*, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;

c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

c-bis*) per la progettazione, con il provvedimento di validazione;*

c-ter*) per le attività di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente;*

c-quater*) per le attività di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;*

d) per la verifica dei progetti, con l'invio al *RUP* della relazione finale di verifica;

e) per la predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non è prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;

f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.

5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

6. *Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.».*

«Art. 8 *(Responsabilità per ritardo nei tempi previsti).* — 1. Ai sensi dell'articolo *45* comma 3, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.

2. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.».

«Art. 11 *(Disposizioni contabili).* — 1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base *della procedura di affidamento*, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate.

2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attività incentivate.

3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma *2* alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. *Le risorse finanziarie per gli incentivi delle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento.*

5. Se l'incentivo per funzioni tecniche è a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano *le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45*. La residua quota costituisce economia di bilancio.

7. *Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del codice.*

Art. 12 (Disposizioni di coordinamento e finali). — 1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) alla rubrica, dopo le parole "del procedimento" sono inserite le seguenti ", incentivi per funzioni tecniche";

i) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo.".

2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.

3. (*abrogato*).».

24G00046
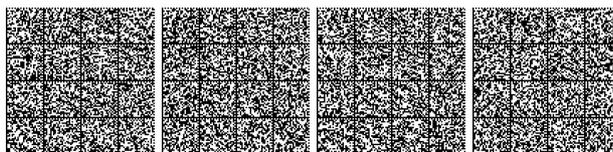
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 marzo 2024.

Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, denominata «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante le «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, concernente l'«Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, n. 144200, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Considerata la norma UNI 11366 «Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante le «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, denominata «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat*»);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva 79/409/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che si integra all'interno delle disposizioni della direttiva *habitat*»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, concernente la «Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto l'atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, approvato con decreto del Ministro n. 21 del 18 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno perseguire obiettivi finalizzati al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare;

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")»e, in particolare, l'art. 7, rubricato «Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino» che ha disposto che «Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema naziona-

le a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto»;
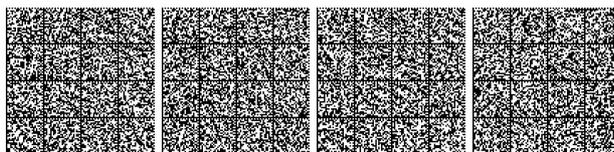
Considerato che il manuale del SNPA 94/2013 «Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie ambientali» è stato redatto per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie ambientali, è rivolto agli operatori del sistema delle agenzie ambientali che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente, ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutazione del rischio e conseguenti misure di prevenzione, ivi compresa l'addestramento e la formazione;

Acquisito il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 2992 del 23 gennaio 2024;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 138947 del 1° settembre 2023;

Sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla nota prot. n. 17176 del 25 ottobre 2023;

Visti gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le procedure operative contenute nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applicano alle seguenti attività:

monitoraggio di elementi biologici, anche con utilizzo di strumentazione, quali foto, video, ecc. (es.: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici, pesci, coralligeno);

mappatura di fondali;

osservazione e misura di particolari situazioni ambientali (distrofia, anossia, ipossia, proliferazione vegetativa, accumuli materiale, accumuli rifiuti solidi in mare (*marine litter*), ecc.);

posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche per studi mirati dell'ambiente marino;

prelievi di campioni (sedimento, biota, ecc.);

valutazione specialistica dello stato ambientale marino;

ripristino, restauro di *habitat* bentonici.

2. Sono escluse le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore tecnico-subacqueo.

3. Restano escluse le operazioni di monitoraggio e studio in aree particolari al di fuori delle aree portuali in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano i seguenti acronimi e definizioni:

a) ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

b) AA: agenzie ambientali;

c) OS: operatore subacqueo;

d) DPI: dispositivi di protezione individuali;

e) DL: datore di lavoro;

f) ECHM: *European committee for hyperbaric medicine*;

g) RSPP: responsabile del Servizio prevenzione e protezione;

h) RLS: rappresentate dei lavoratori per la sicurezza;

i) PDD: patologia da decompressione;

l) GAV: giubbetto ad assetto variabile;

m) Immersione in curva di sicurezza: per ogni profondità raggiungibile nel corso di un'immersione vi è un tempo massimo di permanenza per il quale non sono previste tappe di decompressione per poter risalire alla superficie senza incorrere in patologie decompressive, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato. Un'immersione effettuata rispettando tali parametri, che non comporta quindi la necessità di effettuare soste durante la risalita, si definisce in «curva di sicurezza»;

n) Immersione fuori curva di sicurezza: quella che per la profondità e per il tempo di permanenza in im-

mersione, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato, presuppone l'osservanza di soste decompressive durante la risalita verso la superficie; la profondità e la durata delle soste saranno in funzione del tempo trascorso alle diverse profondità, ad esempio considerata come trascorsa alla massima profondità (ad esempio tabelle U.S. Navy per le immersioni ad aria o NOAA per le immersioni NITROX), o alle diverse profondità se calcolata mediante algoritmi decompressivi implementati su strumenti (*computer*) subacquei o in *software* decompressivi per *personal computer*;

o) Immersione successiva o ripetitiva: quella effettuata dopo dieci minuti e nelle dodici ore o più (secondo le tabelle decompressive o gli algoritmi di calcolo decompressivo in *uso)* successive alla precedente immersione. Il tempo trascorso in superficie tra un'immersione e la successiva si chiama intervallo di superficie, e serve per il calcolo delle corrette procedure decompressive per una successiva immersione;

p) Dispositivi di protezione individuale in ambito subacqueo: secondo quanto definito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, i DPI in ambito subacqueo sono classificati in terza categoria (sezione *G)*;

q) Emergenza: evento non prevedibile che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del subacqueo durante l'operazione subacquea.

Art. 4.

Obbligo di informazione

1. Il responsabile delle attività subacquee, individuato ai sensi dell'allegato al presente decreto, dovrà informare con congruo anticipo l'autorità marittima, nella cui giurisdizione ricade l'area interessata dai lavori subacquei, di ogni attività da intraprendere, comunicando, in particolare, le seguenti informazioni:

denominazione e recapito dell'ente organizzatore;

finalità delle attività che si intendono svolgere;

relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;

indicazione dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati e delle aree interessate dall'attività individuate secondo coordinate geografiche WGS84;

giorni ed orari delle attività;

numero dei partecipanti;

dichiarazione, a cura del responsabile dell'attività, da cui si evince che tutti i partecipanti hanno i previsti titoli/abilitazioni e sono coperti da polizza assicurativa in corso di validità;

nominativo e recapito del responsabile delle attività.

2. L'inizio e il termine dell'attività saranno comunicati via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione alla Sala operativa della Capitaneria di porto dell'area interessata, come ogni informazione relativa al verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza/pericolo, anche se potenziale.

3. L'Autorità marittima può richiedere le integrazioni documentali necessarie per l'emanazione di ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione, mediante emanazione di ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della navigazione.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Controllo e pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oltre che nei rispettivi siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 5 marzo 2024

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

ALLEGATO TECNICO
PROCEDURE OPERATIVE

SEZIONE A

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Fermo restando gli obblighi in capo a tutte le figure individuate dal decreto legislativo n. 81/2008, lo schema organizzativo seguente definisce i compiti e le responsabilità dei soggetti e le loro specifiche funzioni. Per ogni operazione subacquea deve essere definita una catena di responsabilità e di compiti, come enunciata di seguito. Sono, quindi, individuate le seguenti figure:

datore di lavoro;

responsabile attività subacquee - dirigente;

capo missione;

operatore subacqueo;

assistente di superficie

Datore di lavoro

È responsabile di tutte le attività ed è garante della sicurezza delle attività subacquee.

Egli ha l'obbligo di nominare il dirigente e/o preposto responsabili delle attività subacquee, garantendo, inoltre, nell'ambito delle risorse disponibili, un adeguato supporto finanziario e materiale affinché l'attività subacquea possa svolgersi rispettando il dettato della normativa vigente e delle procedure operative.

Il datore del lavoro (DL) deve fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei per lo svolgimento dell'attività e garantisce il mantenimento in efficienza mediante manutenzione programmata in accordo all'art. 77 del decreto legislativo n. 81/2008.

Responsabile attività subacquee - dirigente

Attua le disposizioni del DL e ha la funzione primaria di coordinare l'attività subacquea e di garantire che gli operatori svolgano la loro attività nel rispetto del loro stato di salute e della formazione e addestramento ricevuti, e che siano equipaggiati in modo da operare al massimo livello di sicurezza, efficienza ed efficacia.

Il dirigente è nominato dal DL e attua e controlla gli aspetti relativi alla organizzazione dell'attività subacquea. Ha la funzione primaria di coordinare il programma tecnico-scientifico con l'attività subacquea e di controllare che gli operatori siano addestrati, equipaggiati e guidati in modo da operare al massimo livello di sicurezza e proficuità nel rispetto delle procedure di sicurezza predisposte per l'attività specifica e per i luoghi di lavoro interessati.

Non è necessario che sia presente sul luogo delle operazioni.

Il responsabile delle attività subacquee ha il compito di nominare il capo missione, se è in possesso delle necessarie qualifiche può egli stesso ricoprirne la funzione.

Il responsabile delle attività subacquee deve:

a) predisporre il programma delle immersioni in sicurezza (appendice G) e ne affida l'attuazione al capo missione, vigilando sulla corretta esecuzione;

b) proporre l'acquisto e disporre sull'uso dei DPI necessari per l'immersione;

c) assicurare la manutenzione e verificare il mantenimento in efficienza dei DPI;

d) verificare che tutto il personale coinvolto nelle attività subacquee sia perfettamente istruito sulle operazioni che deve eseguire e su ogni singola programmazione di lavoro;

e) garantire che i compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro siano commisurati alla formazione ed addestramento posseduti;

f) verificare l'esistenza delle risorse necessarie alla corretta conduzione del programma dell'immersione;

g) garantire l'invio degli operatori alla sorveglianza sanitaria e a seguito di assenze per malattie/infortuni;

h) verificare che tutto il personale da lui dipendente sia perfettamente formato ed addestrato sulle operazioni che deve eseguire e su ogni singola fase di lavoro;

i) autorizzare per iscritto il personale ad effettuare le immersioni pianificate.

Capo missione

Il capo missione è l'operatore cui il dirigente affida la responsabilità dell'attività subacquea in fase operativa e deve essere presente durante tutta la durata dell'attività.

La sua formazione minima, oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, deve essere equivalente a quella richiesta dagli *standard* AESD; inoltre, deve possedere un'esperienza tecnica di immersione e conoscere le relative procedure ai fini del corretto svolgimento della funzione di supervisione cui è chiamato.

Il capo missione è designato prima di ogni missione e ha l'obbligo di sorvegliare e sovrintendere a tutte le attività collegate allo svolgimento in sicurezza dell'immersione e di garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal responsabile delle attività subacquee. Ha, inoltre, la piena responsabilità operativa della spedizione subacquea. Il capo missione può svolgere le funzioni di operatore subacqueo (OS).

Il capo missione, in particolare, ha l'obbligo di:

a) attuare il programma delle immersioni;

b) redigere la scheda per l'immersione programmata (appendice *G);*

c) controllare e richiamare gli operatori all'adeguato uso della strumentazione e dei DPI;

d) assicurarsi che ogni subacqueo si attenga a quanto riportato nella scheda per l'immersione programmata;

e) qualora debbano essere usate speciali procedure o tecniche, assicurarsi che ogni subacqueo sia adeguatamente formato;

f) avvisare preventivamente l'autorità marittima ai fini degli eventuali interventi di soccorso per quanto di loro competenza;

g) garantire la registrazione dei dati relativi alla immersione per i singoli operatori subacquei;

h) riferire tutte le anomalie avvenute, notate durante le immersioni, con particolare riguardo agli incidenti, alle avarie ed ai problemi fisiologici;

i) sospendere le attività in caso di pericolo grave e immediato;

j) predisporre l'assistenza in superficie degli operatori immersi;

k) predisporre la procedura di uscita dall'acqua per persone in difficoltà, concordandola con il comandante nel caso di immersioni da imbarcazione;

l) in caso di immersioni di gruppo, nominare tra gli operatori subacquei un «responsabile di immersione» quale guida subacquea che gestisca i profili di sicurezza durante l'attività iperbarica.

I compiti del capo missione sono dettagliati nella lista di controllo (appendice A *check-list* per capo missione: verifica compiti).

Operatore subacqueo

Ha il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal DL, dal dirigente (responsabile attività subacquee) e dal capo missione. Ogni lavoratore così individuato dovrà:

a) non immergersi in nessuna circostanza se non ci si sente in perfette condizioni fisiche. Considerando che l'operatore subacqueo (OS) è il primo responsabile della propria sicurezza, è suo dovere rifiutare di immergersi se le condizioni d'immersione non sono sicure o non compatibili con la formazione e addestramento ricevuti;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e/o dal capo missione nell'esecuzione della mansione rispetto alle proprie capacità, stato di salute, formazione e addestramento;

c) informare il suo superiore sulle anomalie e sugli inconvenienti che possono pregiudicare la sicurezza degli operatori in fase di immersione e segnalare immediatamente eventuali deficienze nelle procedure e istruzioni di prevenzione individuale o collettiva e/o deficienze nella sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro;

d) controllare prima di ogni immersione e mantenere efficienti i DPI in dotazione;

e) alimentarsi e idratarsi correttamente nelle dodici ore precedenti l'immersione, evitando pasti completi nelle due-tre ore precedenti (per chi non è intollerante o allergico, sono consigliabili 30-40 g di cioccolato fondente e un frullato di frutta nell'ora precedente);

f) non compiere sforzi fisici durante l'uscita dall'acqua e nei primi trenta minuti dopo l'immersione;

g) reidratarsi correttamente al termine dell'immersione (almeno mezzo litro d'acqua nella prima mezz'ora dopo l'emersione);

h) dopo l'immersione, astenersi per almeno due ore, dal fumare e svolgere attività sportiva;

i) non compiere voli aerei o salire a quote superiori di oltre 700m rispetto al luogo di immersione nelle sedici ore seguenti una singola immersione in curva di sicurezza o ventiquattro ore dopo immersioni successive (svolte a meno di sedici ore l'una dall'altra);

j) comunicare al capo missione l'eventuale esecuzione di immersioni o attività in altitudine superiore ai 700 metri e voli aerei nelle ventiquattro ore precedenti;

k) adoperarsi direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed immediato;

l) sottoporsi alla formazione e addestramento per lo svolgimento delle attività a cui è chiamato in immersione;

m) sottoporsi al protocollo sanitario previsto dal medico competente rispettandone le scadenze;

n) provvedere ad una regolare manutenzione ordinaria e verifica dei DPI come previsto dalla check-list (appendice B check-list per la verifica dei DPI di immersione);

o) provvedere al mantenimento del registro individuale di immersione comprensivo anche delle attività non lavorative.

Assistente di superficie

Sul luogo d'immersione deve essere sempre presente una persona designata al compito di assistenza in superficie. L'assistente di superficie è individuato dal capo missione e riportato sulla «scheda di immersione programmata» (appendice G).

Tale persona deve essere a conoscenza del programma d'immersione, controfirmare la scheda d'immersione programmata per la quale svolge questa mansione ed avere competenze nella gestione delle emer-

genze subacquee, compresa la comunicazione radio VHF marino, nella somministrazione di ossigeno normobarico e nella procedura di uscita dall'acqua di persone in difficoltà.

Durante le immersioni avrà cura di seguire il percorso dei sub e le fasi della risalita mantenendo il continuo monitoraggio dell'operatore subacqueo a mezzo pallone di segnalazione, opportunamente ancorato/vincolato allo stesso.

SEZIONE B

REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI SUBACQUEI

Abilitazione

Le competenze minime richieste, i percorsi formativi e il mantenimento dei requisiti di abilitazione sono descritti nell'appendice H.

Il datore di lavoro o il dirigente responsabile delle attività subacquee si può avvalere degli *standard* minimi ESD/AESD (appendici C/D) la cui certificazione è rilasciata dalle organizzazioni competenti nei diversi paesi membri della Comunità europea, e/o provvedere autonomamente, sotto la propria responsabilità, alla verifica del livello di formazione, come riportato nell'appendice H, prima di autorizzare il personale a compiere le immersioni pianificate.

Idoneità alla mansione specifica

L'idoneità alla mansione specifica, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, dell'OS deve essere rilasciata dal medico competente almeno annualmente mediante opportuni accertamenti specialistici e diagnostici effettuati secondo le previsioni del protocollo di sorveglianza sanitaria ed eventualmente sentito il parere del medico subacqueo. Dopo malattia o infortunio (subacqueo e *non)*, indipendentemente dal periodo di assenza, è necessario che il medico competente, eventualmente sentito il parere del medico subacqueo, rinnovi l'idoneità alla mansione.

Durante le visite mediche deve essere verificato nel libretto d'immersione l'eventuale segnalazione di precedenti incidenti.

Per medico subacqueo si intende un medico specialista in medicina del nuoto e dell'attività subacquea o diplomato con *master* universitario di 2° livello in medicina subacquea e iperbarica, (diploma di livello 2A DMAC/EDTC med o 2D ECHM/EDTC).

Autorizzazione alle immersioni

Il personale deve essere esplicitamente autorizzato per iscritto ad effettuare immersioni (appendice E modulo autorizzazione alle immersioni).

L'autorizzazione è rilasciata dal datore di lavoro o dal responsabile delle attività subacquee tenendo conto delle abilitazioni, dell'idoneità alla mansione, e del grado di esperienza degli operatori assegnatigli.

SEZIONE C

DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ D'IMMERSIONE

Programma delle attività subacquee

Tutte le immersioni devono essere pianificate tenendo conto delle competenze del subacqueo con minore esperienza; tale pianificazione deve contenere almeno le seguenti voci:

denominazione e recapito dell'ente organizzatore;

finalità delle attività che si intendono svolgere;

relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;

verifica dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;

aree interessate dalle attività;

giorni e orari delle attività;

composizione dei gruppi di lavoro e qualifiche dei subacquei;

luogo di partenza;

condizioni meteo marine limite;

valutazione anticipata della/e profondità e del/i tempo/i d'immersione;

responsabile attività subacquee;

tipologia del lavoro, equipaggiamento e barca da utilizzare;

capo missione;

piano di emergenza con le seguenti informazioni:

elenco degli OS con abilitazione (in corso di validità) al primo soccorso e tipologia di brevetto (rianimazione cardiopolmonare (RCP o *BLS)*, eventuale supporto vitale di base e defibrillazione (BLS-D), somministrazione ossigeno (*Oxygen Provider*) o altro). Durante le attività dovranno essere presenti almeno due OS in possesso di abilitazione RCP (BLS) e somministrazione ossigeno (*Oxygen Provider*);

nome, cognome, numero di telefono e parentela della persona da contattare in caso di emergenza, per ogni singolo subacqueo;

numero unico per le emergenze sanitarie e il coordinamento dei soccorsi sul territorio nazionale, verificandone l'operatività nel luogo d'interesse (118);

numero per le emergenze in mare (1530) o canale radio VHF marino (16);

indirizzo e telefono della camera iperbarica, verificandone l'operatività nel periodo di interesse e i tempi di raggiungimento;

ospedale più vicino;

mezzi utilizzabili per i trasporti in emergenza;

dichiarazione, a cura del responsabile attività subacquee, che tutti i partecipanti abbiano le previste abilitazioni/titoli e coperti da idonea polizza assicurativa per gli infortuni sul lavoro per l'attività subacquea in ambito lavorativo;

qualsiasi condizione rischiosa prevista.

Tale programma, a firma del responsabile delle attività subacquee, è redatto in conformità alle richieste degli organi competenti (Capitaneria di porto, ente gestore aree marine protette, ecc.); lo stesso viene inviato, a discrezione del DL, come informativa dell'attività subacquea da svolgere. In assenza di richieste specifiche, può essere utilizzato il modello in appendice G.

Scheda per l'immersione programmata

Il capo missione prima dell'immersione compila la «scheda per l'immersione programmata», così come riportata in appendice G.

La «scheda per l'immersione programmata», ad attività svolta, è controfirmata dal capo missione che la archivia.

Gli operatori subacquei, in fase di riunione preliminare, sono tenuti a prendere visione della «scheda per l'immersione programmata», a sottoscriverla ed eventualmente a redigere per iscritto le loro osservazioni.

Registro d'immersione

Il registro d'immersione, in formato cartaceo o elettronico, è compilato a fine immersione dal capo missione, è conservato dal responsabile delle attività subacquee e contiene almeno le seguenti informazioni relative al gruppo in immersione.

numero immersione riportato nella «scheda per l'immersione programmata» (appendice G);

orario effettivo di inizio e fine immersione;

profondità massima raggiunta;

indicazione dell'eventuale presenza o meno di incidenti e breve descrizione di quanto accaduto;

descrizione dettagliata di ogni evento di rilievo avvenuto o in corso.

Libretto individuale d'immersione

È costituito da un registro personale cartaceo o elettronico in cui sono annotati tutti i dati delle immersioni effettuate dal singolo operatore.

Rappresenta la storia subacquea e decompressiva individuale e, per motivi medico-sanitari, è necessario che comprenda anche le attività subacquee condotte al di fuori dell'attività svolta sotto l'egida del datore di lavoro.

È cura ed obbligo di ogni operatore subacqueo mantenere il libretto in perfetto ordine, curarne la compilazione di ogni sua parte e garantirne le attestazioni. Il libretto deve essere presentato al medico competente e al medico subacqueo durante la visita per l'idoneità all'immersione scientifica e nelle visite per l'abilitazione al ritorno alle immersioni dopo malattia/infortunio.

Ogni operatore subacqueo deve essere munito di un libretto individuale dal quale risulti:

cognome, nome e indirizzo;

luogo e data di nascita, sesso;

datore di lavoro

inoltre, per ciascuna singola immersione effettuata vanno indicati:

numero progressivo di immersione;

luogo, data e ora di immersione;

percentuale di O_2;

volume della bombola, pressione iniziale e pressione finale;

profondità massima;

tempo di immersione;

periodi e modalità di decompressione;

tipo di attività svolta;

rapporto dettagliato su ogni incidente o potenziale situazione di pericolo;

osservazioni eventuali.

SEZIONE D

CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE

Criteri generali di prevenzione della salute nelle attività subacquee

Indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto, le immersioni in aria non devono superare i 40 m.

La prevenzione dai rischi connessi con le attività subacquee è riconducibile a quattro aree di intervento: fisica e alimentare, organizzativa, formativa e sanitaria.

La prevenzione fisica e alimentare si attua mediante uno stile di vita sobrio e attento alla salubrità dei comportamenti con particolare riferimento alla forma fisica, all'allenamento periodico, alla corretta alimentazione, all'uso moderato di bevande alcoliche di cui è vietato l'utilizzo nelle dodici ore prima e dopo l'immersione. Lo stato di forma fisica e la capacità di compiere attività in immersione viene verificata dal medico competente, sentito il medico subacqueo, durante visita per l'idoneità all'immersione e nelle visite per l'abilitazione al ritorno alle immersioni dopo malattia/infortunio.

La prevenzione organizzativa si attua attraverso l'analisi dei fenomeni riguardanti lo *stress* lavoro correlato e l'ergonomia del lavoro, secondo le disposizioni e le procedure emanate dal Ministero del lavoro e recepite nelle linee guida della Conferenza permanente Stato-regioni, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione dal fenomeno infortunistico e dalle malattie professionali.

La prevenzione formativa e di addestramento si ottiene mediante il trasferimento delle più avanzate conoscenze sulle tecniche d'immersione, delle tabelle di decompressione preventiva e dei pericoli ai quali può andare incontro il subacqueo. Il datore di lavoro ha l'obbligo di erogare periodica specifica formazione in materia di:

valutazione dei rischi e tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e dalle malattie professionali;

corrette procedure e metodi di svolgimento delle attività, ivi compresi l'uso e la gestione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza;

tutela della salute e della sorveglianza sanitaria.

Gli OS hanno, inoltre, l'obbligo di partecipare a tutte le attività di formazione e addestramento erogate dal datore di lavoro.

Il dirigente ed i preposti hanno l'obbligo, ciascuno per le proprie attribuzioni e responsabilità, di segnalare eventuali violazioni, anche al fine di sanzionare gli operatori che derogassero dall'obbligazione.

L'attuazione della sorveglianza sanitaria periodica costituisce obbligo del datore di lavoro in relazione ai rischi specifici a cui è associato l'OS e consiste in: visita medica preventiva, periodica e straordinaria.

Modalità operative di prevenzione

Le modalità operative di prevenzione individuate nella sottostante tabella rappresentano il livello ordinario di controllo e di gestione della tutela della salute e sicurezza nelle attività subacquee.

Rischi da cause chimiche	
Intossicazione da ossigeno (O_2)	Osservare i limiti di profondità/tempo raccomandati dal computer in uso. Indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto, le immersioni in aria non devono superare i 40 m. Il limite risulterà inferiore con miscele arricchite in ossigeno («nitrox») superiori al 27% di ossigeno.
Intossicazione da biossido di carbonio (CO_2)	Osservare una regolare e costante respirazione.
Narcosi da profondità	La discesa deve essere controllata e non superiore ai 23 metri/minuto, va rallentata o interrotta all'insorgere di vertigini o nausea. Indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto, le immersioni in aria non devono superare i 40 m. Il limite risulterà inferiore con miscele arricchite in ossigeno («nitrox») che comunque riducono l'eventuale insorgenza di intossicazione da azoto.
Rischi da cause meccaniche	
Barotraumi (orecchio, seni paranasali, denti, colpo di ventosa della maschera, schiacciamento muta)	Manovre di compensazione corrette e tempestive sia per le orecchie sia per maschera ed eventuale muta stagna, arresto della discesa ed eventuale risalita in caso di compensazione inefficace, viceversa in caso di problemi in risalita.
Sovradistensione polmonare ed embolia gassosa arteriosa (EGA)	Inspirazione ed espirazione regolari e costanti durante la risalita, non trattenere mai il respiro durante la stessa, rispettare la velocità di risalita.

Sovradistensione gastrointestinale	Non immergersi dopo aver consumato il pasto e/o bevande gassate. Segnalare eventuali problemi gastrointestinali intercorsi durante o dopo l'attività subacquea (colite, disturbo dell'alvo: stitichezza ostinata, diarrea)
Vertigini alternobariche	Evitare bruschi cambi di quota, effettuare discese e risalite in posizione eretta, effettuare corrette e frequenti manovre di compensazione. In caso di vertigine alternobarica, è fortemente raccomandato di attendere un paio di minuti prima di cambiare la profondità (p.es. iniziare la risalita) per facilitare il raggiungimento dell'equilibrio delle pressioni nell'orecchio medio.
Rischi da cause fisiche	
Ipotermia e Ipertermia	Pianificare l'immersione considerando la temperatura dell'acqua e la durata del lavoro, quindi selezionare il tipo di muta più appropriato. Non indossare la muta per troppo tempo restando esposti al freddo o al caldo prima e dopo l'immersione. Soprattutto in estate, indossare il cappuccio come ultima fase prima dell'immersione. Idratarsi correttamente.
Patologie da decompressione (PDD)	Rispettare la curva di sicurezza e la velocità di risalita previste dal computer in uso. Adottare una sosta di sicurezza di 3 minuti a 6 m di profondità. Da 6 metri alla superficie rallentare a 6 metri/minuto (risalire alla superficie in un minuto). Evitare sforzi fisici subito dopo l'immersione, le lunghe esposizioni al freddo e l'ingestione di alcolici nelle ore precedenti e successive l'immersione.
Rischi da cause ambientali	
Traumi (contusioni - ferite)	Usare sempre i guanti, i calzari e la muta. Le eliche del mezzo nautico devono essere ferme nel momento in cui è effettuata l'immersione, ed in particolare durante le fasi di ingresso e uscita dall'acqua.
Infortunio per caduta con effetti fino all'annegamento	L'assistente di superficie deve indossare un salvagente di tipo omologato a gonfiaggio automatico. I subacquei devono indossare la muta o il salvagente di tipo omologato.
Lesioni, urticazioni ed avvelenamenti da organismi marini	Impiegare adeguati indumenti protettivi (muta, calzari, guanti, cappuccio) ed evitare il contatto con organismi potenzialmente pericolosi. Acquisire informazioni su eventuali allergie del personale.
Movimentazione manuale di carichi	Durante le fasi di imbarco, sbarco o di trasporto dell'attrezzatura a bordo, utilizzare idonei presidi per il sollevamento e la movimentazione, evitando sforzi fisici.

SEZIONE E

PROCEDURE D'IMMERSIONE

Queste procedure operative si applicano nelle seguenti condizioni:

fino ad una profondità massima di 40 metri;

in curva di sicurezza, cioè senza soste decompressive obbligatorie;

non in apnea;

non in solitaria;

non in ambito portuale;

non a «yo-yo», cioè con ripetute discese e salite nel corso della stessa immersione;

con autorespiratori a circuito aperto ad aria o miscela arricchita di ossigeno (NITROX) con percentuale di O_2 da 21% a 40%.

Le immersioni non contemplate entro questi limiti richiedono ulteriori e specifiche valutazioni del rischio e la conseguente adozione di specifiche procedure operative adeguate.

Procedure pre-immersione

Il responsabile dell'attività subacquea predispone il programma di immersione.

Dovranno essere assicurati veloci mezzi di trasporto che possano in breve tempo (preferibilmente entro quattro *ore)* consentire, all'eventuale infortunato, di raggiungere il più vicino centro iperbarico (o presidio ospedaliero).

Il capo missione deve notificare l'inizio e la fine delle attività al centro iperbarico più vicino al luogo delle operazioni subacquee. Si intende per «centro iperbarico» l'ambiente clinico dotato di camera iperbarica situato in ospedale o in struttura sanitaria esterna funzionalmente collegata con il Dipartimento emergenza (118), con personale sanitario permanente e adeguatamente formato sulla medicina subacquea e iperbarica (raccomandazione ECHM tipo 1, livello *C)*.

Il programma di immersione, una volta approvato, è inviato agli organi di competenza prima dell'inizio dell'attività se non diversamente previsto, copia della comunicazione è resa disponibile sul luogo dell'immersione.

Il capo missione predispone la scheda per l'immersione programmata (appendice *G)* (controfirmata dagli OS interessati), secondo le seguenti indicazioni:

la profondità massima non deve superare i 40m o quella imposta dalla % di ossigeno utilizzata e dalla pressione massima di ossigeno programmata, comunque non superiore a 1,4 bar; si consiglia di ridurre a 1,2 bar in caso di immersioni impegnative;

la durata dell'immersione deve essere calcolata in maniera da poterla svolgere in curva di sicurezza e senza utilizzare la riserva dell'aria (50 *bar)*;

il calcolo del tempo di immersione in curva di sicurezza viene eseguito in continuo dal *computer* subacqueo. Tuttavia, in fase di *briefing* deve essere calcolato un tempo massimo di fondo, relativo alla
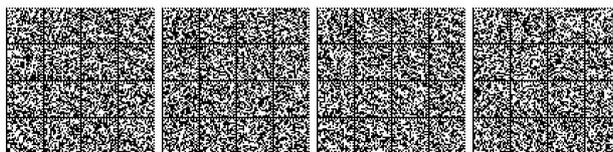
profondità massima programmata, che permetta la risalita in sicurezza in caso di malfunzionamento del computer in dotazione;

la percentuale di ossigeno nella miscela respiratoria deve essere calcolata in maniera da non superare la pressione parziale di ossigeno di 1,4 bar alla massima profondità prevista;

per l'impiego di miscele respiratorie superiori al 27% di ossigeno è richiesta una specifica formazione degli OS, sotto questa percentuale è possibile l'impiego in via cautelativa del calcolo decompressivo ad aria (21% di O_2) tenendo presente il limite massimo di profondità di 40m che non deve essere mai superato. Tranne nel caso di aria compressa, e quindi per qualsiasi miscela con percentuale di O_2 superiore al 21%, ciascun subacqueo deve verificare personalmente la percentuale di ossigeno nella bombola assegnatagli.

Ogni OS deve attenersi a quanto disposto nella Sezione A inerente all'operatore subacqueo.

Valutazione del sito

Il capo missione, per quanto di competenza, valuta le condizioni di sicurezza in relazione a quanto previsto nel programma di immersione (appendice F) e nella scheda per l'immersione programmata (appendice G).

Per le immersioni da riva dovranno essere valutate con attenzione le condizioni per un agevole e sicuro ingresso e uscita dall'acqua, nonché la visibilità e la presenza di correnti, tenendo conto del possibile peggioramento delle condizioni meteo marine.

Valutazione dell'equipaggiamento

Ogni subacqueo si assicurerà che il proprio equipaggiamento e l'attrezzatura siano in ordine, revisionati ed adeguati al tipo d'immersione da compiere e dovrà controllare lo stato di piena carica della bombola.

Deve essere verificata la presenza e la completezza dei presidi di emergenza (Sezione *G)*.

Predisposizione dell'assistenza di superficie

Deve essere sempre presente almeno un assistente di superficie a supporto delle operazioni di ingresso e di uscita dall'acqua degli OS ed in grado di attivare le procedure di emergenza, anche quando l'immersione si svolge dalla riva.

Quando previsto l'uso dell'imbarcazione, a bordo deve sempre essere presente il comandante e l'equipaggio necessario alle manovre.

Dal bordo dell'imbarcazione dovrà essere calata una cima abbastanza robusta e di diametro sufficiente ad assicurare una buona presa manuale, alla cui estremità dovrà essere legata una bombola di emergenza dotata di due erogatori completi con primo stadio dotato di attacco DIN; la bombola è mantenuta chiusa e con gli erogatori in pressione; normalmente la bombola è posta a una profondità di 6 metri in particolari situazioni (fondali poco profondi) la profondità di posizionamento della stessa è definita dal capo missione.

L'imbarcazione d'appoggio innalza il segnale di operazioni subacquee in corso (bandiera rossa con banda diagonale bianca, in acque nazionali ≤ miglia 12).

Se il gruppo prevede di allontanarsi più di 50 metri dall'imbarcazione appoggio, occorre predisporre un pallone con bandiera di segnalazione al seguito del singolo gruppo ed eventualmente una piccola imbarcazione tender di supporto; quest'ultima è particolarmente raccomandata nel caso d'immersioni da navi di dimensioni tali da presentare limitata manovrabilità, secondo il giudizio del comandante.

Prima di ciascuna immersione, tutti i subacquei, l'assistente di superficie e il comandante dell'imbarcazione devono partecipare alla riunione di coordinamento (briefing) condotta dal capo missione, in cui sono riepilogati l'organizzazione del lavoro, i compiti di ciascuno, i parametri di immersione da rispettare e sono valutate eventuali situazioni contingenti.

Procedure d'immersione

Tutte le attività d'immersione devono essere effettuate da una squadra costituita da minimo due subacquei equipaggiati in modo simile che devono stare in continuo contatto visivo. In caso di perdita di contatto tra i membri della squadra oltre il tempo prestabilito nella scheda di immersione programmata, i subacquei dovranno riemergere.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai pericoli relativi all'ingresso e all'uscita dei subacquei dall'acqua onde evitare danni da eliche o traumi, se ci si immerge da imbarcazione, o contusioni, escoriazioni e traumi, se ci si immerge da rive rocciose.

La discesa, fino al raggiungimento della profondità massima prevista, deve essere continua e veloce, compatibilmente con la capacità di compensazione di tutti gli OS appartenenti al gruppo che deve scendere contemporaneamente e comunque a velocità non superiore ai 23 metri/min. Il tempo di immersione, su cui è calcolata la decompressione, inizia dal distacco dalla superficie.

Gli OS in immersione devono mantenersi entro 50 metri dalla verticale dell'imbarcazione appoggio o dalla loro boa e bandiera di segnalazione, una per gruppo ed indispensabile se ci si immerge da riva, e non superare i limiti di profondità e durata previsti dalla scheda d'immersione programmata, nonché il limite di 50 bar di riserva di miscela respiratoria.

L'immersione deve prevedere il raggiungimento della profondità massima a inizio immersione e una risalita progressiva verso la superficie, senza ridiscese nel corso della stessa immersione. Per questo motivo se si parte da riva, il raggiungimento del punto di lavoro deve essere raggiunto preferibilmente in superficie.

Durante l'immersione, il subacqueo dovrà porre molta attenzione alla sua respirazione, curando che sia lenta, profonda e continua. Dovrà, altresì, cercare di limitare gli sforzi muscolari e verificare periodicamente il consumo d'aria.

La risalita deve essere praticata a una velocità ascensionale non superiore ai 10 metri al minuto riducendola a 6 metri/minuto da 6 metri alla superficie, curando che la ventilazione polmonare sia completa e compiuta costantemente.

Il subacqueo dovrà di norma emergere lungo la cima calata dall'imbarcazione o lungo la sagola della boa di segnalazione. Per le immersioni da riva è consigliabile avvicinarsi al punto di uscita seguendo il profilo del fondale.

Anche se le immersioni previste da queste procedure di buone prassi sono solo quelle in curva di sicurezza, sarà opportuno effettuare una sosta cautelativa di tre minuti alla profondità di 6 metri. Questa precauzione consente anche di riaffiorare senza pericolo di essere travolti da eliche di eventuali imbarcazioni che, nonostante tutte le segnalazioni e la particolare cura che avrà l'assistente di superficie, potrebbero transitare nella zona.

L'uso del computer subacqueo per il calcolo decompressivo durante l'immersione è obbligatorio e non deve prescindere dalle seguenti buone pratiche:

essere formato sul funzionamento e sul corretto utilizzo;

consultare e comprendere le istruzioni d'uso;

ogni subacqueo deve avere il proprio computer individuale (deve conoscere il nome dell'algoritmo decompressivo da esso utilizzato, p.es. Buhlmann ZH 16 ADT, RGBM o altro);

rispettare scrupolosamente la velocità massima di risalita;

la massima profondità deve essere raggiunta all'inizio dell'immersione;

mai fare paragoni o medie con le tabelle;

mantenere un margine minimo di 2-3 minuti prima di uscire dal limite di non decompressione, se per motivi imprevisti si scende sotto questo margine è buona prassi e a titolo precauzionale attendere l'attivazione della modalità di risalita con decompressione e poi attenersi scrupolosamente al piano di risalita proposto dal computer, aggiungendo la sosta cautelativa di tre minuti a 6 m al termine della decompressione calcolata;

per immersioni superiori a 12 m di profondità, avere un secondo computer di rispetto con lo stesso algoritmo decompressivo, o tabelle decompressive, orologio e profondimetro indipendenti dal computer principale, oppure, se non è stato superato il tempo massimo di fondo calcolato in fase di briefing per l'eventualità di malfunzionamento del computer, interrompere immediatamente l'immersione e procedere alla normale risalita, così come precedentemente indicato.

Procedure post-immersione

Ogni OS deve attenersi a quanto disposto nella sezione A con riferimento all'operatore subacqueo.

È obbligatorio, al termine dell'immersione, una riunione di verifica per analizzare le situazioni critiche che possono essersi verificate. Ognuno riferirà ogni problema fisico, ogni sintomo sospetto di PDD o l'eventuale malfunzionamento dell'attrezzatura. Ai fini della prevenzione, in caso di infortunio, incidente e quasi incidente, deve essere presentata una relazione dettagliata al DL e al responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP) il quale informerà il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). (Scheda immersione programmata appendice *G)*.

Al termine della giornata delle immersioni, ogni OS deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei DPI in uso (Sezione *G)*.

SEZIONE F

PROCEDURE DI EMERGENZA

Procedure di emergenza in immersione

Il subacqueo deve interrompere l'immersione quando ritiene che vengano meno le condizioni di sicurezza comunicandolo al resto del gruppo d'immersione. In nessun caso un subacqueo può riemergere da solo, ma deve essere sempre accompagnato in superficie da almeno un altro subacqueo garantendo il numero minimo di membri del gruppo in immersione.

L'immersione dovrà essere obbligatoriamente interrotta al raggiungimento della pressione di 50 bar nella bombola. Il ricorso alla riserva deve essere un provvedimento di emergenza per risalire, cui ricorrere solo in caso d'imprevisti consumi dovuti alle più diverse cause.

In caso di risalita lontana dalla barca appoggio o dal pallone di segnalazione, deve essere utilizzato il pedagno di emergenza in dotazione obbligatoria a ciascun OS, lanciato da una profondità non superiore a 10 m.

Richieste d'interruzione anticipata dell'immersione, da parte dell'assistente di superficie, devono essere comunicate mediante codice prestabilito, utilizzando la cima di ancoraggio del pallone di segnalazione, oltre ad idoneo avvisatore acustico subacqueo (tipo sirena a gas compresso). In immersione, ogni situazione è diversa dall'altra ma, se analizzate secondo il perché, il come e il quando intervenire, risulterà più facile la prevenzione e l'intervento. Per ogni situazione saranno descritti nell'ordine:

A. circostanze, cause e prevenzione;

B. comportamento dell'interessato;

C. primo intervento dei colleghi d'immersione.

Problemi di compensazione e rottura del timpano

A. Determinata da errate o tardive manovre compensatorie, sia in discesa che in risalita, prevenibile con adeguato addestramento e mantenendo sempre la disponibilità di una mano; è per questo che eventuali strumenti devono essere fissati, con sistemi di aggancio/sgancio rapido per essere lasciati di mano in qualunque circostanza.

B. In nessun caso forzare le variazioni di profondità, avvisare i colleghi della difficoltà.

C. Prestare assistenza, se necessario e possibile, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Operatore disperso

A. Può succedere che uno o più operatori perdano contatto con i colleghi per ridotta visibilità, per problemi di gestione del gruppo o, più banalmente, per una distrazione:

durante un'immersione, soprattutto in caso di scarsa visibilità, è necessario che tutto il gruppo sia unito ed ordinato, ove lo si ritenga necessario è possibile assegnare una mansione di raccordo o coordinamento ad uno degli operatori non impegnato in altre attività oppure ricorrere a sistemi di comunicazione (es.: granfacciali con comunicatori a ultrasuoni);

spesso è la corrente la causa di dispersione del gruppo soprattutto, in risalita; è per questo che occorre mantenere con i colleghi un contatto visivo molto stretto.

B. Appena ci si rende conto dello smarrimento, se l'ultimo contatto visivo è stato recente, è possibile individuare il resto del gruppo guardando a 360 gradi intorno a se, in alto ed in basso, cercando di avvistare le bolle dei compagni o qualche elemento colorato dell'attrezzatura; trascorso il tempo limite delle ricerche concordato e definito nella scheda di immersione programmata, tutti devono avvicinarsi il più possibile al punto di riemersione e avviare la procedura di riemersione corretta.

C. Appena riemersi, insieme all'assistente di superficie, verificare la presenza di tutti i membri del gruppo e, in caso di assenze, provare a individuare la risalita di bolle del/dei dispersi mentre è predisposta un'immersione di recupero.

Panico

A. Durante l'immersione, un evento improvviso e inaspettato può determinare in un subacqueo una condizione di ansia o addirittura di panico che, specie in presenza di altre concause come la mancanza d'aria, può ingenerare aggressività nei confronti dei compagni alla ricerca di un irrazionale aiuto.

B. In caso d'insorgenza di stati d'ansia e prima che possano sfociare in panico, è necessario intervenire fermandosi e interrompendo attività in corso, respirare con calma, riflettere sull'accaduto ed eventualmente agire per rimuovere la causa di panico.

C. Ravvisata una situazione di panico, comunicare con il soggetto mantenendo una distanza di sicurezza, avvicinarsi per prestare assistenza solo se si è padroni delle necessarie tecniche di intervento, svincolo e immobilizzazione in immersione.

Piccole perdite di miscela respiratoria

A. Generalmente dovute a scarsa manutenzione, invecchiamento o difetti di fabbricazione, possono essere di lieve entità e non destare particolare preoccupazione anche se possono aumentare i consumi o determinare graduali variazioni di assetto.

B. Spesso è difficile accorgersi da soli di piccole perdite, occorre prestare attenzione a piccoli rumori di bolle e alle perdite di assetto del giubbetto equilibratore ad assetto variabile (GAV); una volta ravvisate, chiedere una verifica dell'entità ai colleghi, tentare di emarginarle e valutare se sia il caso di interrompere l'immersione.

C. Prestare attenzione e segnalare piccole perdite di gas ai colleghi da parte dei loro DPI.

Blocco dell'erogatore in autoerogazione continua e/o perdita di miscela respiratoria cospicua

A. La cattiva manutenzione dell'erogatore, delle fruste e degli attacchi è la causa più frequente di questo tipo di inconveniente, ma altre cause possono essere legate all'ingresso di sabbia o sporcizia nell'erogatore o nel pulsante di erogazione, congelamento, ecc. La prevenzione consiste nell'accurata manutenzione e nella scelta di DPI di elevata qualità.

B. Mantenere la calma, richiedere soccorso, tentare di individuare la causa e, possibilmente con l'aiuto di altri, intervenire rapidamente anche chiudendo il rubinetto a monte della perdita e, se necessario, passando alla fonte alternativa d'aria, valutare con i colleghi se l'autonomia residua e l'entità della perdita di funzionalità dell'attrezzatura richiedano l'interruzione dell'immersione.

C. Osservata una colonna continua di bolle, avvicinarsi rapidamente per offrire assistenza e, se necessario, una fonte d'aria alternativa; in quest'ultimo caso, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Arresto dell'erogazione di miscela respiratoria

A. Le cause possono essere un malfunzionamento dell'erogatore, prevenibile con accurata manutenzione e scegliendo erogatori di elevata qualità, oppure l'esaurimento della scorta di miscela respiratoria, prevenibile con un frequente controllo del consumo, se non a seguito di imprevedibili perdite cospicue.

B. Se l'erogazione dell'aria cessa in maniera graduale, il pericolante ha modo di verificare con calma cosa sta accadendo e, se possibile, di porre rimedio alla situazione ad esempio cambiando erogatore
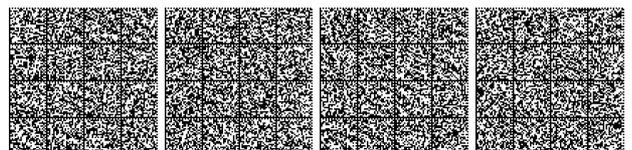
o chiedendo una fonte alternativa agli altri colleghi; se l'interruzione è rapida più probabilmente è dovuta a un blocco meccanico immediatamente risolvibile passando al secondo erogatore indipendente, raggiungere rapidamente il collega più vicino e in ogni caso non tentare risalite d'emergenza se la profondità è superiore ai 10 m.

C. Al segnale di richiesta d'aria, fornire immediatamente la propria fonte alternativa, poi avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Improvvisa spinta verso l'alto (pallonata)

A. La causa può essere una risalita senza scaricare il GAV, il malfunzionamento delle valvole di carico del GAV o della muta stagna, la perdita della zavorra o l'uso sbagliato di palloni e boe. La prevenzione consiste nell'adeguata manutenzione, il corretto fissaggio e utilizzo dell'attrezzatura, un costante controllo di assetto durante l'immersione.

B. Azionare immediatamente la valvola di scarico rapido posta in posizione più elevata, se possibile aggrapparsi a qualche cosa di fisso, identificare e intervenire immediatamente sulla causa:

se è una valvola di carico bloccata, staccare la relativa frusta;

se è un pallone o boa, abbandonare immediatamente la presa;

utilizzare zavorre di fortuna (es. sassi).

C. Intervenire prontamente fornendo assistenza ed assetto negativo scaricando completamente il proprio GAV e manovrando il GAV dell'OS in difficoltà, cercare di intervenire sulle cause senza rischiare di essere trascinati verso l'alto. Avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Allagamento della muta stagna o del giubbetto equilibratore ad assetto variabile (GAV)

A. Le cause più comuni sono tagli, rotture della cerniera o delle valvole, soprattutto a causa di invecchiamento e/o cattiva manutenzione. Una buona prevenzione consiste anche in una corretta e non eccessiva pesata d'assetto.

B. Chiedere assistenza e NON togliersi la zavorra. Il GAV può sopperire alla mancanza di spinta della muta e viceversa.

C. Prestare assistenza, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Perdita della maschera

A. Evento molto raro, causato da un urto o rottura delle cinghie, che devono essere verificate in buono stato.

B. Se si è nei pressi del fondale, verificare la possibilità di recupero della maschera, eventualmente trattenendola con le mani o con elastici di scorta; se disponibile, indossare la maschera di scorta, oppure attirare l'attenzione dei colleghi per farsi riaccompagnare in superficie.

C. Prestare assistenza, verificare la possibilità di recupero della maschera, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Malfunzionamento del computer subacqueo

A. Le principali cause di malfunzionamento di un computer subacqueo sono da imputare ad un difetto di fabbricazione, ad una cattiva manutenzione (es.: batterie scariche, ecc.), o ad urti accidentali durante le immersioni. La manutenzione comprende l'accurato controllo dello stato di carica delle batterie che alimentano lo strumento, e dell'eventuale cinturino la cui rottura potrebbe determinare la perdita dello strumento.

B. In caso di spegnimento, allagamento, perdita o dati palesemente errati (verificare profondità massima e tempo d'immersione con i colleghi), utilizzare i propri strumenti di riserva, che, come minimo, devono comprendere orologio, profondimetro e tabelle, e pianificare di conseguenza il resto dell'immersione e la risalita. In totale assenza di strumenti, seguire la risalita dei colleghi che hanno svolto un profilo d'immersione più simile. In mancanza anche di assistenza per smarrimento dei colleghi, risalire lentamente senza superare la velocità delle bolle più piccole emesse dall'erogatore durante l'espirazione ed eseguire una sosta cautelativa la più lunga possibile ad una quota stimata tra i 6 ed i 3 metri di profondità. Non sarà possibile svolgere altre immersioni nelle sedici ore successive, se si trattava della prima immersione, o ventiquattro ore successive se si trattava di immersione successiva.

C. Prestare assistenza, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Ipotermia

A. Determinata da inadeguata protezione termica e/o prolungata permanenza in acqua, prevenibile con una corretta programmazione delle attività e adeguati indumenti.

B. In presenza dei sintomi precoci, tremoli e intorpidimenti, avvisare i colleghi proponendo la riduzione dei tempi di permanenza in acqua.

C. Prestare assistenza, se possibile, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro. In superficie, aiutare a togliere gli indumenti bagnati, asciugare, coprire in modo uniforme e non eccessivo, ricoverare l'infortunato in luogo riparato, asciutto e confortevole. Per le immersioni invernali da riva, valutare la vicinanza di locali, veicoli in cui ripararsi. Va ricordato che è assolutamente controindicato far bere alcolici ad un soggetto in condizione di ipotermia.

Ipertermia

A. Si verifica quando per un'esposizione eccessiva in un ambiente caldo (per esempio quando si rimane con la muta indossata sotto al sole per diverso tempo, comportamento da evitare nel modo più assoluto) l'organismo non riesce più a compensare l'aumento di temperatura interna. In tal caso, si possono manifestare sintomi quali stordimento, mal di testa, sudorazione eccessiva, difficoltà respiratorie, fino alla perdita di coscienza.

B. Avvisare i colleghi fin dai primi sintomi, proponendo l'interruzione delle attività; se si verifica prima dell'immersione, proporre di posporre l'immersione fino al completo recupero delle proprie condizioni o di rinunciare all'immersione.

C. Prestare assistenza, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro. In superficie il trattamento consigliato consiste nello spogliare il soggetto, trasportarlo in un luogo fresco, fargli bere acqua in abbondanza e, quando possibile, applicargli impacchi di ghiaccio nella parte posteriore del collo.

Affanno

A. Determinato da eccessiva attività fisica, ad esempio per contrastare la corrente, e/o difficoltà respiratorie, anche dovute a malfunzionamento degli erogatori. La respirazione irregolare determina accumulo di anidride carbonica che, a sua volta favorisce l'affanno, determinando un pericoloso circolo vizioso. Si previene con adeguato allenamento fisico, manutenzione dell'attrezzatura, adeguata programmazione dell'immersione e delle attività previste, nonché con una corretta e controllata respirazione durante tutta l'immersione.

B. Alle prime sensazioni di respiro irregolare o perdita di controllo della respirazione, interrompere qualunque attività fisica, se possibile appoggiarsi al fondale o sostenersi ad un appiglio stabile, respirare il più profondamente possibile favorendo gli atti espiratori fino al ristabilimento delle condizioni normali, richiamare l'attenzione dei colleghi e segnalare la difficoltà.

C. Prestare assistenza, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro. L'immersione potrà riprendere solo nel caso in cui si siano ristabilite le condizioni normali e sia risolto il problema che ha scatenato l'affanno. L'affanno è una sintomatologia che può preludere ad incidenti gravi e per tale motivo non va sottovalutato e in questi casi si consiglia di attivare prontamente le procedure di riemersione.

Crampi muscolari

A. Determinato da eccessiva attività fisica, scarso allenamento e freddo.

B. Interrompere l'attività fisica, se possibile appoggiarsi al fondale o sostenersi ad un appiglio stabile, richiamare l'attenzione dei colleghi e segnalare la difficoltà, intervenire stirando il muscolo coinvolto.

C. Prestare assistenza. L'immersione va interrotta se i crampi continuano o si ripresentano dopo le opportune manovre; in questo caso, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Il crampo muscolare intercorso durante o dopo un'immersione deve essere considerato come un possibile sintomo d'incidente da decompressione e come tale deve essere gestito (ossigeno normobarico,
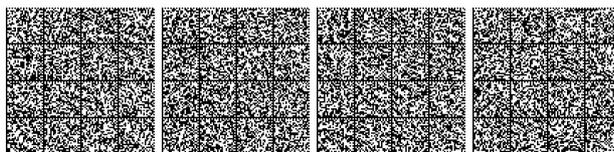
liquidi, contatto telefonico con la Centrale operativa del Dipartimento emergenza 118 o con la guardia medica più vicina).

Narcosi da profondità e vertigini alterno bariche

A. Le profondità previste non devono essere tali da determinare condizioni di elevata narcosi (entro i 40 m ad aria o profondità inferiori se miscela arricchita in ossigeno «nitrox»), nonostante questo una certa predisposizione individuale, il freddo, altri stati di malessere in corso ed eccessive velocità di discesa possono determinare temporanei stati di narcosi, vertigini o alterazione/rallentamento delle proprie capacità percettive e decisionali.

B. Controllare con attenzione il proprio stato, soprattutto durante la discesa ed i primi minuti di immersione. In caso di qualunque sensazione alterata, interrompere la discesa, respirare con regolarità, eventualmente risalire qualche metro in attesa della normalizzazione. Avvisare il collega più vicino della difficoltà e, in caso di perdurare dei sintomi, proporre l'interruzione dell'immersione.

C. Prestare assistenza. In caso di prolungamento del problema oltre un paio di minuti, avvisare gli altri operatori e procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Ferimenti e urticazioni

A. Per lo più dovute a disattenzione o eccessiva confidenza con l'habitat e gli organismi presenti. Si prevengono muovendosi con accortezza, verificando con regolarità l'ambiente circostante ed utilizzando le adeguate protezione (ad es. obbligo di guanti adeguati).

B. Fermarsi, respirare regolarmente e analizzare l'entità dell'accaduto, avvisare immediatamente il collega più prossimo e chiedere assistenza.

C. Prestare assistenza e con gli altri colleghi valutare se procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Perdita di strumenti di lavoro

A. Gli strumenti devono essere fissati con sistemi di aggancio/sgancio rapido.

B. La ricerca di strumenti smarriti deve essere limitata al tempo e alla profondità massima prevista dalla scheda d'immersione programmata, senza effettuare ridiscese e avvisando il collega più prossimo.

C. Prestare assistenza e con gli altri colleghi valutare se procedere con la riemersione di tutto o parte del gruppo di lavoro.

Procedure di emergenza sanitaria subacquea in superficie

Qualora si verifichino problemi sanitari in qualcuno dei subacquei, l'assistente di superficie dovrà mettersi in contatto con il servizio di emergenza sanitaria pubblica (numero telefonico di emergenza 118) o, in subordine, con la guardia medica più vicina al luogo delle operazioni. In caso di impossibilità di utilizzo del telefono, utilizzare la chiamata di emergenza radio sul canale radio VHF 16 o il soccorso in mare (telefono 1530). In subordine, contattare il centro iperbarico più vicino, specificando in tutti i casi che si tratta di un'emergenza subacquea, per essere coadiuvato nella scelta delle procedure di assistenza più idonee al caso.

Qualora si sospettasse che i sintomi siano riconducibili a patologie da decompressione, al subacqueo cosciente e consenziente si dovrà somministrare acqua per via orale e ossigeno normobarico al 100% da parte di personale istruito e competente, fino al sopraggiungere dei soccorsi. Qualora sia necessario, stabilizzare le condizioni cardiorespiratorie dell'infortunato tramite Rianimazione cardio polmonare (RCP o BLS - incluso l'uso del defibrillatore qualora disponibile).

Per l'equipaggiamento di emergenza e primo soccorso si veda la sezione G.

Esercitazioni di emergenza

I lavoratori devono partecipare a esercitazioni, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di gestione delle emergenze di cui alla presente sezione.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto, inoltre, non appena un'esercitazione abbia rivelato una serie di carenze e dopo che siano stati presi i necessari provvedimenti.

SEZIONE G

ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'equipaggiamento subacqueo è affidato in gestione alla singola persona che ne assume la responsabilità. Per tale equipaggiamento, è necessario:

possedere requisiti e caratteristiche tali da garantire la massima funzionalità di impiego ed il massimo livello di sicurezza e confort per chi li utilizza;

essere in buono stato di conservazione e di funzionamento;

avere certificati di collaudo approvati e validi;

venire utilizzati per lo scopo specifico per il quale sono stati concepiti.

Le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, in dotazione all'OS, devono rispondere alla normativa specifica e riportare le certificazioni di approvazione (CE *EN)* quando disponibili. Quelli previsti sono:

muta protettiva: umida o semistagna/stagna (comprendente anche cappuccio, calzari e guanti ed eventuale sottomuta) e relativo sottomuta adeguato;

maschera e tubo aeratore per la respirazione in superficie;

pinne;

zavorra;

computer subacqueo;

un secondo computer subacqueo di rispetto con lo stesso algoritmo di calcolo decompressivo del computer principale (sostituibili da un set completo di profondimetro, orologio e tabelle decompressive);

coltello o altro strumento da taglio idoneo per tagliare sagole e lenze;

giubbetto equilibratore ad assetto variabile (GAV) con idonei punto di attacco e tasche in funzione delle strumentazioni a attrezzature previste;

shaker subacqueo od altro sistema di segnalazione acustica;

due erogatori bistadio completi, muniti di attacco DIN, uno dei quali deve avere una frusta di collegamento al secondo stadio lunga minimo 1,5 metri e di colore giallo o, comunque, opportunamente segnalata in modo da essere immediatamente riconoscibile da un compagno di immersione in difficoltà;

manometro;

bombola con doppia rubinetteria con attacchi DIN;

pedagno o pallone di segnalazione gonfiabile (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146) per le situazioni di risalita di emergenza in immersione con sagola di almeno 12 m;

un mulinello con sagola di almeno 40 m;

lavagnetta e matita per scrivere;

bussola di orientamento.

Le imbarcazioni utilizzate devono disporre sia di dispositivi per agevolare la risalita degli operatori subacquei sulla barca che di un segnalatore acustico subacqueo (ad esempio sirena a gas compresso) utilizzato per comunicare l'interruzione dell'immersione.

Per quanto attiene alle dotazioni di sicurezza del mezzo nautico impiegato nelle operazioni subacquee, queste dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza per la navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, unitamente alle prescrizioni locali più restrittive che possono essere eventualmente previste da Ordinanza emessa a cura dell'autorità marittima.

Qualora utile o necessario, può essere autorizzato l'uso di maschera gran facciale e sistemi di comunicazione audio senza fili tra subacquei e/o assistente di superficie per l'uso dei quali gli OS devono essere opportunamente formati.

Oltre all'equipaggiamento di immersione suddetto, gli OS utilizzeranno gli opportuni strumenti e attrezzature previste dalla specifica attività (es.: macchine fotografiche, videocamere, cordelle metriche, calibri, quadrati, strumenti per prelevare campioni e contenitori per la raccolta dei campioni) il cui peso in acqua non sia superiore a 5 kg.

Manutenzione e verifica dell'equipaggiamento subacqueo

Per quanto concerne la manutenzione delle attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione individuale necessari per l'immersione, il datore di lavoro ha la responsabilità di:

a) sostituire, a richiesta motivata dell'operatore subacqueo e controllata dal capo missione, le mute, i calzari, i guanti, le maschere, le pinne, le cinture, i coltelli e le cinghie troppo usurate per potere ulteriormente essere usate con sicurezza e confort;

b) sostituire ogni altro dispositivo d'immersione che per il lungo uso o per cause di forza maggiore non diano più sufficienti garanzie di funzionalità e sicurezza;

c) manutenere e, quando necessario, affidare la revisione o riparazione dei dispositivi di immersione a personale qualificato;

Ogni specifico dispositivo deve essere sottoposto a regolare verifica prima dell'uso e successiva manutenzione che può essere:

ordinaria, dopo l'impiego giornaliero ed effettuata da parte dell'operatore subacqueo che l'ha in dotazione;

Equipaggiamento	Manutenzione	Verifica
muta protettiva	lavare in acqua dolce, asciugare lontano da fonti di calore, lubrificare la cerniera.	controllo cuciture, cerniere, valvola di carico e scarico mute stagne, eventuali strappi
maschera	lavaggio in acqua dolce	stato delle guarnizioni, tenuta del cristallo, resistenza ed elasticità del cinghiolo
pinne	lavaggio in acqua dolce	stato dei materiali, tenuta della scarpetta o del cinghiolo
zavorra	lavaggio in acqua dolce	peso corrispondente a quello necessario per assetto ottimale, tenuta della fibbia e funzionalità sgancio rapido
profondimetro, orologio e computer	lavaggio in acqua dolce	corretto funzionamento, stato di carica della batteria
coltello o strumenti da taglio	lavaggio in acqua dolce e lubrificazione della lama	tenuta del fermo del fodero, resistenza dei cinghiali di aggancio, solidità della impugnatura sulla lama, esistenza del filo della lama
giubbetto equilibratore (GAV)	lavaggio in acqua dolce	funzionamento valvole di ingresso/uscita aria e presenza accessori per localizzazione e richiamo in superficie
erogatori	lavaggio in acqua dolce, pulizia interno secondo stadio	funzionamento, perdite d'aria, usura delle parti compreso boccaglio e fruste, taratura
manometro	lavaggio in acqua dolce	perdite d'aria, corretta misura
bombola	lavaggio in acqua dolce, ricarica	controllo pressione e data (non antecedente i 3 mesi prima dell'uso) di carica, controllo funzionamento

periodica specializzata, ad intervalli regolari da parte di personale qualificato;

Equipaggiamento	Periodicità
bombola	secondo la normativa vigente, il primo collaudo, a partire dalla data di acquisto delle bombole, viene effettuato dopo 4 anni, mentre i successivi collaudi sono a scadenza biennale
erogatore	revisione annuale (non è richiesto dalla legislazione vigente nessun tipo di collaudo)
manometro	revisione annuale (non è richiesto dalla legislazione vigente nessun tipo di collaudo)

straordinaria, dopo impieghi particolarmente intensi in condizioni sfavorevoli, da parte di personale qualificato;

a guasto, per riparare un malfunzionamento e ripristinarne la funzionalità da parte di personale qualificato.

Sistema di ricarica delle bombole e qualità della miscela respiratoria

Il sistema di ricarica delle bombole deve garantire il rispetto delle caratteristiche dell'aria destinata all'impiego subacqueo:

Ossigeno:	da 21% a 40%
Anidride carbonica:	non più di 0,1%
Monossido di carbonio:	non più di 0,0002% (20 parti per milione)
Vapori oleosi:	non più di 130 milionesimi di grammo per litro d'aria (0,00013 grammi per litro d'aria)
Ruggine, particelle solide, fuliggine, ecc.:	assenza totale.

Nel caso si ricorra a servizi di ricarica esterni e/o al noleggio di bombole la stazione di ricarica deve comunque rispettare le specifiche di cui sopra, in regola con la normativa vigente.

Presidi di emergenza e primo soccorso

Il responsabile delle operazioni subacquee deve garantire la presenza in superficie dei presidi di emergenza, incluse le attrezzature sanitarie e strumentali, e deve comprendere almeno:

una bombola di emergenza, per ogni quattro operatori in immersione, dotata di due erogatori completi con primo stadio dotato di attacco DIN;

un orologio;

un segnalatore acustico subacqueo (sirena a gas compresso o sistema equivalente);

un binocolo;

un sistema adeguato e funzionante per le chiamate di soccorso (VHF marino, telefono cellulare);

numero unico per le emergenze sanitarie e il coordinamento dei soccorsi sul territorio nazionale (118);

numero per le emergenze in mare (1530);

il numero telefonico del centro iperbarico più vicino (previa verifica della operatività e l'invio a mezzo *fax* o *e-mail* delle date di inizio e fine operazioni);

un *kit* di ossigeno di emergenza con bombola da almeno 3 litri X 150 ATM; riduttore multifunzionale che consenta la erogazione dell'ossigeno a domanda o a flusso continuo; maschera per la somministrazione al 100% (si raccomanda la disponibilità di maschera ad elevata aderenza al viso per la erogazione dell'ossigeno a domanda e di una maschera non *rebreather* con sacchetto per il recupero della miscela espirata, per l'erogazione continua);

cassetta di primo soccorso a norma (decreto ministeriale n. 388/2003 e successivi), eventualmente integrata in funzione delle condizioni operative (es. distanza da presidi medici).

Tutto il materiale deve essere conservato in contenitori a tenuta stagna non corrodibili, imputrescibili e galleggianti.

APPENDICI

APPENDICE A: CHECK – LIST PER CAPO MISSIONE, VERIFICA COMPITI

ATTIVITÀ	SI	NO	NOTE
Si è redatto il programma delle attività subacquee (Appendice F);			
Si è redatta la Scheda per l'immersione programmata (Appendice G);			
È stato avvisato l'ente di controllo ai fini dell'eventuale intervento di soccorso in mare;			
È stata condivisa, con i subacquei interessati, la Scheda per l'immersione programmata (in particolare evidenziando: massima profondità raggiunta durante l'immersione; tempo di permanenza in immersione compreso fra il momento di inizio della discesa verso il fondo ed il momento in cui si raggiunge la superficie; verifica dell'aderenza del tempo di permanenza e della profondità con la curva di risalita senza tappe o curva di sicurezza)			
Sono necessarie speciali procedure o tecniche?			
In caso di risposta affermativa al punto 5: ci si è assicurati che ogni subacqueo sia esperto in tali attività?			
È stato verificato il log book dei subacquei nelle 24 ore precedenti all'immersione?			
È stata verificata l'attrezzatura prevista per l'immersione?			
È stata verificata la validità (in termini di scadenza) della idoneità alla mansione relativa ai subacquei interessati all'attività?			
Sono state registrate le attività subacquee effettuate (tenendo nota delle prassi decompressive eventualmente seguite)?			
Sono state registrati tutti i fatti anomali avvenuti / notati durante le immersioni (incidenti, avarie ed ai fatti fisiologici anomali)?			

È stata verificata la conoscenza da parte dei subacquei degli apparati, metodologie ed segnali di comunicazione fra subacquei in immersione e fra essi e la superficie?			
È stato ricordato a tutti i partecipanti di non immergersi in nessuna circostanza se non ci si sente in perfette condizioni fisiche? (in ultima analisiè l'operatore subacqueo il primo responsabile della propria sicurezza, è suo dovere rifiutare di immergersi se le condizioni d'immersione non sono sicure o favorevoli, o in contrasto con le normative di sicurezza)			
È stata predisposta la procedura di uscita dall'acqua per persone in difficoltà, concordandola con il comandante nel caso di immersioni da imbarcazione.			

APPENDICE B: CHECK – LIST PER LA VERIFICA DELLEATTREZZATURE DI IMMERSIONE

Attrezzature	Manutenzione	Verifica	Si	No	Note
muta protettiva	lavare in acqua dolce, asciugare lontano da fonti di calore, lubrificare la cerniera con paraffina senza esagerare con il lubrificante.	controllo cuciture, cerniere, eventuali strappi			
muta protettiva stagna	lavare in acqua dolce, asciugare lontano da fonti di calore, lubrificare la cerniera con paraffina senza esagerare con il lubrificante.	controllo collo, polsini, cuciture, cerniera stagna, valvole di carico e scarico, eventuali strappi			
maschera	lavaggio in acqua dolce	stato delle guarnizioni, tenuta del cristallo, resistenza ed elasticità del cinghiolo			
pinne	lavaggio in acqua dolce	stato dei materiali, tenuta della scarpetta o del cinghiolo			
zavorra	lavaggio in acqua dolce	peso corrispondente a quello necessario per assetto ottimale, tenuta della fibbia e funzionalità sgancio rapido			
profondimetro, orologio e computer	lavaggio in acqua dolce	corretto funzionamento, stato di carica della batteria			
coltello o strumenti da taglio	lavaggio in acqua dolce e lubrificazione ed affilatura della lama	tenuta del fermo del fodero, resistenza dei cinghiaggi di aggancio, solidità della impugnatura sulla lama, esistenza del filo della lama			

giubbetto equilibratore (GAV)	lavaggio in acqua dolce esterno ed interno	funzionamento valvole di carico/scarico aria e presenza accessori per localizzazione e richiamo in superficie (fischietto ecc.)			
Boa di emergenza	lavaggio in acqua dolce esterno ed interno	Se presenti, funzionamento valvole di carico/scarico			
erogatori usare preferibilment e attacchi DIN	lavaggio in acqua dolce, pulizia interno secondo stadio	funzionamento, perdite d'aria, usura delle parti compreso boccaglio, o-ring e fruste, taratura			
manometro	lavaggio in acqua dolce	perdite d'aria, usura frusta, corretta misura			
bombola	lavaggio in acqua dolce, ricarica	controllo pressione e data (non antecedente i 3 mesi prima dell'uso) di carica, controllo funzionamento rubinetteria, controllo data collaudo.			
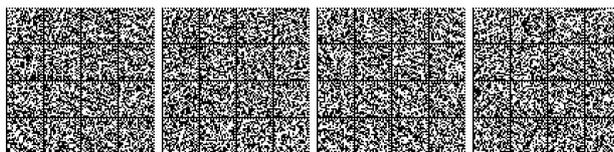
APPENDICE C: COMMON PRACTICES FOR RECOGNITION OF EUROPEAN COMPETENCY LEVELS FOR SCIENTIFIC DIVING AT WORK

EUROPEAN SCIENTIFIC DIVER (ESD) ADVANCED EUROPEAN SCIENTIFIC DIVER (AESD)

CONSULTATION DOCUMENT 1

Table of content

This consultation document is a product of the European Scientific Diving Panel (ESDP) which receives organizational support from the Marine Board. The information and advice provided herein does not necessarily reflect the broader opinion of all Marine Board member organizations. The document is designed to provide general guidelines on European Competency Levels for Scientific Diving at Work. While the document aims to promote the best interests of safety and the advancement of scientific diving in Europe, the responsibility for safe and legal diving operations lies entirely with the user of this information.
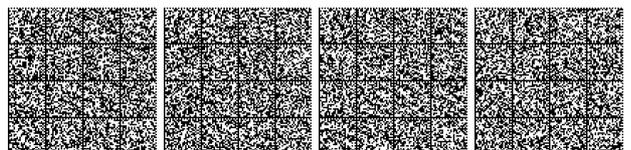
1 - PREFACE

The common practices for recognition of European competency levels for scientific diving at work asset out in this document have the following aims and objectives:

1.1 Rational

Diving at work in support of science is regulated at national levels in many different ways across Europe. In accordance with EU directive 2005/36/EC, there is a requirement for an establishedmethodology to facilitate the recognition of original professional qualifications by other member states. This document outlines a framework whereby competence levels achieved by an individual diver while at work or under training in their own country can be recognized by another EU Member State.

1.2 Aims

To create a framework on which competencies for scientific diving recognised in different Member States under different training routes and differing levels of national legislation can be translated easilyand effectively in order to facilitate greater participation by scientists in diving-based pan-European research programmes.

1.3 Objectives

Diving is a highly-productive, cost-effective research tool that supports underwater science and archaeology through efficient and targeted sampling, quantitative survey, quantitative observation, making in situ measurement, undertaking impact studies, performing ecological analyses, evaluating new techniques, mapping underwater areas, profiling subtidal geology/geochemistry, and accurate deployment/retrieval of underwater apparatus.

The achievement of a common working framework will:

a. highlight and improve the quality of science achieved through the use of diving as an effective research tool;
b. raise the potential for diving-based, multi-disciplinary pan-European research programmes;
c. create a European research community united through use of diving as a research tool;
d. create a European forum for discussion and dissemination of advances in diving technologies and procedures that would enhance scientific progress while maintaining and improving safe working practices.

1.4 Tools

The European Scientific Diver (ESD) and Advanced European Scientific Diver (AESD) qualifications recognise the current level of competency of an individual diving at work in their own country. These certified levels of competency then permit organisations in other Member States to recognise that levelwithin their own national regulations. The ESD and AESD qualifications are, therefore, approved by national scientific diving committees that themselves are recognised by national regulating bodies.

The European Scientific Diving Panel (ESDP) of the Marine Board of the European Science Foundation is made up of representatives of Member State national scientific diving committees. As such, it monitors the implementation of the ESD and AESD scheme and collates activity; approval andadoption of the scheme can only be achieved through the national scientific diving committees.

1.5 European Recognition Of Diving Competency Levels

The goals of the European Competency levels for Scientific Diving are:

a. to harmonise standards of competence for scientific diving, gained by training, experience orboth,
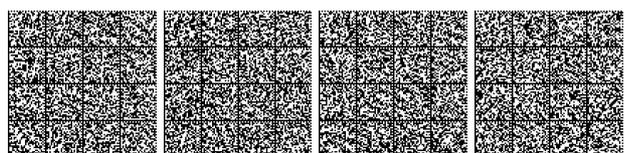
and in doing so assure the mobility of fully trained scientific divers;

b. to establish a common format against which competence levels can be assessed;
c. to facilitate continued professional development through harmonised standards for scientificdiver training.

2 - EUROPEAN COMPETENCY LEVELS FOR SCIENTIFIC DIVING

There are two different levels of recognition, both of which are professional.

1. The European Scientific Diver (ESD);
2. The Advanced European Scientific Diver (AESD).

Both awards represent a minimum agreed training and attestation of competence which promote scientists to move freely throughout EU countries in order to co-operate on and participate in sub- aquatic research projects involving diving using SCUBA. The equivalence is issued following certification by authorised national agencies. Depth and breathing gas limitations may apply.

The ESD and AESD do not include any regulations such as insurance, medical examinations, employment rules, safety rules, diving limits, rules for recognition of national scientific diving schools, etc. These are covered by national law and European Directives. Neither do the ESD and AESD take account of any speciality requirements by employers. They simply define the minimum basic training of a scientific diver as needed for mobility and as a basic training level on which the employer can build further training modules.

National laws and regulations may regulate training but the minimum competency levels must be maintained.

Scientific diving training for these awards can be given by either one or a combination of more than one of the following:

a. a taught course;
b. a supervised programme of continuous training and assessment carried out in a nationally recognized institution;
c. diving activities under the auspices of a nationally recognised diving training organisation:

In all of these cases, all dives must be logged and certified in the candidate's personal log. Any scientific dives must be further certified by the person responsible for diving safety at the scientific research institute for which they were undertaken.

A minimum of 18 years of age is required.

Both the ESD and AESD certificates can be issued to members of permanent staff, contract staff, research students, technicians, and trainees or students of nationally recognised research institutions. The issuing institutions should be members of the national scientific diving authorities that arerepresented on the ESDP (see Annex 1).

A scientific diver who satisfies these requirements will gain either an ESD or an AESD certificate that is valid for five years. The certificate must then be renewed every five years by making an application to the issuing authority. Holders of these certificates must comply with all national and local rules concerning third party insurance, medical fitness, safety at work and scientific diving activities when diving in a host member country when they are engaged in scientific diving activities. The certificate only indicates the training level, and not the current level of diving competence.

2.1The Advanced European Scientific Diver (AESD)

An Advanced European Scientific Diver is a diver capable of organising a scientific diving team. He/she may attain this level by either a course or by in-field training and experience under suitable supervision or by a combination of these two methods.

The AESD must:

- show proof of theoretical knowledge and a comprehensive understanding of:
  - Diving physics and physiology, the causes and effects of diving related illnesses and disorders and their management.
  - The specific problems associated with diving to and beyond 30m, calculations of air requirements, correct use of decompression tables.
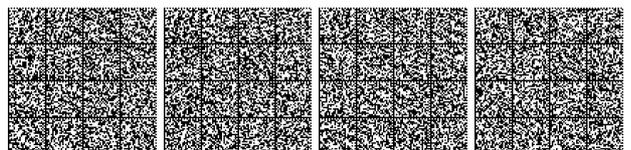
- Equipment, including personal dive computers and guidelines as to their safe use.
    - Emergency procedures and diving casualty management.
    - The principles and practice of dive planning and the selection and assessment of divers.
    - Legal aspects and responsibilities relevant to scientific diving in Europe and elsewhere.
    - Dive project planning.
- Be fully competent with/in:
    - Diving first aid, including CPR and oxygen administration to diving casualties.
    - SCUBA rescue techniques and management of casualties.
    - The use and user maintenance of appropriate SCUBA diving equipment, including drysuits and full face masks.
    - Basic small boat handling, and electronic navigation.
    - Supervision of diving operations.
- Be fully competent with:
    - Search methods, such as those utilising free swimming and towed divers together with remote methods suitable for a various range of surface and sub-surface situations.
    - Survey methods, both surface and sub-surface, capable of accurately locating andmarking objects and sites.
    - The basic use of airbags and airlifts for controlled lifts, excavations and sampling.
    - Basic rigging and rope work, including the construction and deployment of transects and search grids.
    - Underwater navigation methods using suitable techniques.
    - Recording techniques.
    - Roped/tethered diver techniques and various types of underwater communication systemssuch as those utilising visual, aural, physical and electronic methods.
    - Sampling techniques appropriate to the scientific discipline being pursued.
- Show proof of having undertaken 100 open water dives, to include a minimum of:
    - 50 dives with a scientific task of work, such as listed above.
    - 10 dives between 20m and 29m.
    - 10 dives between 29m and the national limit.
    - 12 dives in the last 12 months, including at least 6 with a scientific task of work.
    - 20 dives in adverse conditions, such as currents, cold water, or moving water.
    - 20 dives as an in-water dive leader.

All evidence must be recorded in nationally acceptable logs, countersigned by suitably qualified persons. None of the above precludes the possible requirement for a practical or theoretical demonstration of any or all of the points shown.

2.2 The European Scientific Diver (ESD)

A European Scientific Diver is a diver capable of acting as a member of a scientific diving team. He/she may attain this level by either a course or by in-field training and experience under suitable supervision or by a combination of these two methods.

The ESD must:

- Show proof of basic theoretical knowledge and a basic understanding of:
    - Diving physics and physiology, the causes and effects of diving related illnesses and disorders and their management.
    - The specific problems associated with diving to and beyond 20m, calculations of air requirements, correct use of decompression tables.
    - Equipment, including personal dive computers and guidelines as to their safe use.
    - Emergency procedures and diving casualty management.
    - Principles of dive planning.
    - Legal aspects and responsibilities relevant to scientific diving in Europe and elsewhere.
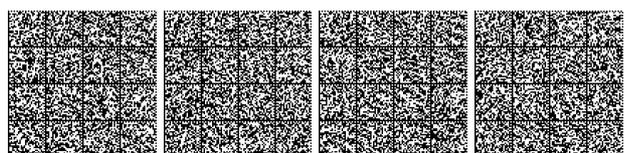
- Be fully competent with/in:
  - Diving first aid, including cardio-pulmonary resuscitation (CPR) and oxygen administration to diving casualties.
  - SCUBA rescue techniques and management of casualties.
  - The use and user maintenance of appropriate SCUBA diving equipment.
- Be fully competent with:
  - Search methods.
  - Survey methods, both surface and sub-surface, capable of accurately locating andmarking objects and sites.
  - The basic use of airbags and airlifts for controlled lifts, excavations and sampling.
  - Basic rigging and rope work, including the construction and deployment of transacts and search grids.
  - Underwater navigation methods using suitable techniques.
  - Recording techniques.
  - Acting as surface tender for a roped diver.
  - Sampling techniques appropriate to the scientific discipline being pursued.
- Show proof of having undertaken 70 open water dives, to include a minimum of:
  - 20 dives with a scientific task of work supervised by a recognised research institution,such as listed above.
  - 10 dives between 15m and 24m.
  - 5 dives greater than 25m.
  - 12 dives in the last 12 months, including at least 6 with a scientific task of work.

All evidence must be recorded in nationally acceptable logs, countersigned by suitably qualified persons. None of the above precludes the possible requirement for a practical or theoretical demonstration of any or all of the points shown.

ANNEX 1: Recognised National Authorities for Scientific Diving at Workin Europe (as of August 2009)

Harmonisation of scientific diving competencies has to be recognised within the legal framework ofthe respective member states and has to be represented by authorities with a clearly defined national status. This Annex maintains an ongoing summary assessment of acknowledged scientific diving authorities in Europe with their nominated representatives.

MEMBER STATE	COMPETENT NATIONAL AUTHORITY	NATIONAL STATUS	NATIONAL REPRESENTATIVE AND ESDP MEMBER
Belgium	Belgium Working Group on Scientific Diving	The working group has been created at the Belgian Federal level under the Federal Public Service Belgian science policy.	Alain Norro a.norro@mumm.ac.be
Finland	Finnish Scientific Diving Steering Association (FSDSA) http://tutkimussukellus.net	The FSDSC is recognized by the Finnish Examination Board for Professional Diving (Ministry of Education)	Jouni Leinikki jouni.leinikki@alleco.fi

France	National Committee for Scientific Diving (CNPS) http://www.com.univ mrs. fr/DIMAR/accueil.htm	The CNPS – National Committee for Scientific Diving - is the national authority to represent occupational scientific diving in France.	Jean-Pierre Féral jean-pierre.feral@univmed.fr
Germany	German Commission for Scientific Diving (KFT) http://www.forschungs tauchen-deutschland.de	The KFT is the single authority recognized by the German Statutory Accident Insurance (German Government body responsible for occupational health and safety)	Philipp Fischer philipp.fischer@awi.de
Sweden	Swedish Scientific Diving Committee (SSDC)	The SSDC is recognized by the Swedish Armed Forces (vocational certificate issuer) as the single organization representing scientific diving in Sweden.	Roger Lindblom roger.lindblom@gu.se
UK	UK Scientific Diving Supervisory Committee (SDSC) http://www.uk-sdsc.com	The SDSC is the single authority recognised by the UK Health and Safety Executive to represent the Scientific and Archaeological diving industry sector	Martin Sayer mdjs@sams.ac.uk
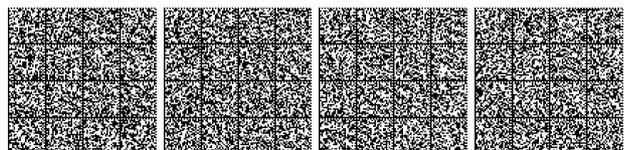
APPENDICE D: REQUISITI AESD ESD - TRADUZIONE

Sintesi riepilogativa degli standard minimi ESD (European Scientific Diver) ed AESD (Advanced European Scientific Diver) predisposti dall'ESDP (European Scientific Diving Panel, Marine Board della European Science Foundation). Il testo originale, in lingua inglese, nei siti http://www.marineboard.eu/ESDP e http://scientific-diving.eu.

Questi standard definiscono la formazione minima di base di un subacqueo scientifico in risposta alle esigenze di mobilità nazionale ed internazionale dei lavoratori (Direttiva Europea 2005/36/EC), e costituiscono livello di formazione di base rispetto al quale il datore di lavoro può implementare moduli di formazione continua. Il possesso del certificato attestante gli standard ESD/AESD, rilasciatodagli uffici competenti in uno degli Stati membri della Comunità Europea, ha validità di 5 anni e non esime dal rispetto di tutte le norme nazionali e locali in materia di assicurazione, idoneità medica, sicurezza sul lavoro, e nemmeno da possibili richieste dimostrazione pratica o teorica dei puntiindicati. Tale certificazione indica solo il livello minimo di formazione, e non l'attuale livello di competenza subacquea. Si ricorda inoltre che, a prescindere dal livello di standard, tutte le immersioni formative e lavorative devono essere correttamente documentate nei logbook e controfirmate da persone adeguatamente qualificate.

Subacqueo Scientifico Europeo (*European Scientific Diver*, ESD)

Il Subacqueo Scientifico Europeo è un **subacqueo in grado di agire come membro di un gruppo di subacquei scientifici**. Esso può raggiungere questo livello seguendo un corso specifico oppure tramitel'acquisizione di esperienza sul campo con un addestramento adeguatamente supervisionato oppure dalla combinazione di questi due metodi.

L'**ESD** deve:

1. Dimostrare di avere conoscenze teoriche e una comprensione generale di:
   - 1.1. fisica e fisiologia dell'immersione, cause ed effetti legati alle patologie da decompressione ela loro gestione;
   - 1.2. problemi specifici associati alle immersioni svolte oltre i 20 m di profondità, calcoli relativiai consumi d'aria e il corretto uso delle tabelle di decompressione;
   - 1.3. attrezzatura, incluso i computer subacquei e le linee guida per quanto riguarda un loro usosicuro;
   - 1.4. procedure d'emergenza e gestione di incidenti subacquei;
   - 1.5. principi della pianificazione di immersione.
2. Essere pienamente competente in:
   - 2.1. tecniche di primo soccorso subacqueo, incluso rianimazione cardio-polmonare (CPR) e gestione della somministrazione di ossigeno negli incidenti subacquei;
   - 2.2. tecniche di salvamento subacqueo e gestione degli incidenti;
   - 2.3. uso e mantenimento appropriato dell'attrezzatura subacquea;
3. Essere pienamente competente in:
   - 3.1. metodi di ritrovamento;
   - 3.2. metodi di rilievo, sia di superficie sia in immersione, per localizzare e marcare con precisionela posizione di oggetti e siti;
   - 3.3. utilizzo base di palloni di sollevamento per risalite controllate, metodi di scavo e di prelievodi campioni;
   - 3.4. utilizzo base di cime e cordelle metriche, compresa la realizzazione di transetti e griglie diricerca;
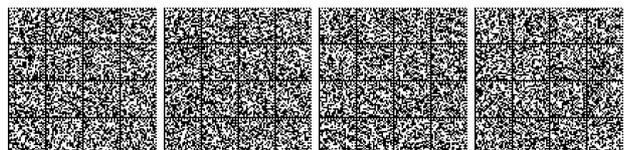
3.5. metodi di navigazione e orientamento subacqueo con l'utilizzo di tecniche appropriate;
   3.6. tecniche di registrazione dati;
   3.7. tecniche di supporto di superficie per un subacqueo vincolato in immersione;
   3.8. tecniche di campionamento appropriate allo scopo della ricerca scientifica.
4. Dimostrare di aver eseguito 70 immersioni in acque libere, includendo un minimo di:
   4.1. 20 immersioni a scopo scientifico supervisionate da un centro di ricerca riconosciuto;
   4.2. 10 immersioni tra i 15 e i 24 metri;
   4.3. 5 immersioni oltre i 25 metri;
   4.4. 12 immersioni eseguite negli ultimi 12 mesi con almeno 6 immersioni di carattere scientifico.

Subacqueo Scientifico Europeo Avanzato (*Advanced European ScientificDiver*, AESD)

Il Subacqueo Scientifico Europeo Avanzato è un subacqueo capace di organizzare e gestire un gruppo di subacquei scientifici. Esso può raggiungere questo livello seguendo un corso specifico oppure tramite l'acquisizione di esperienza sul campo con un addestramento adeguatamente supervisionato oppure dalla combinazione di questi due metodi.

L'**AESD** deve:
1. Dimostrare di avere conoscenze teoriche e una comprensione generale di:
   1.1. fisica e fisiologia dell'immersione, cause ed effetti legati alle patologie da decompressione ela loro gestione;
   1.2. problemi specifici associati alle immersioni svolte oltre i 30 m di profondità, calcoli relativiai consumi d'aria e il corretto uso delle tabelle di decompressione;
   1.3. attrezzatura, incluso i computer subacquei e le linee guida per quanto riguarda un loro usosicuro;
   1.4. procedure d'emergenza e gestione di incidenti subacquei;
   1.5. teoria e pratica della pianificazione dell'immersione e valutazione delle capacità di un subacqueo;
   1.6. aspetti legali e responsabilità correlate all'immersione scientifica in Europa e nel mondo;
   1.7. pianificazione di un progetto scientifico subacqueo.
2. Essere pienamente competente in:
   2.1. tecniche di primo soccorso subacqueo, incluso rianimazione cardio-polmonare (CPR) e gestione della somministrazione di ossigeno negli incidenti subacquei;
   2.2. tecniche di salvamento subacqueo e gestione degli incidenti;
   2.3. uso e mantenimento appropriato dell'attrezzatura subacquea, incluso muta stagna e maschera granfacciale;
   2.4. utilizzo base di piccole imbarcazioni, cenni di marineria e navigazione elettronica;
   2.5. supervisione delle operazioni relative all'immersione.
3. Essere pienamente competente in:
   3.1. metodi di ricerca scientifica subacquea, compresi quelli che utilizzano percorsi liberi e il traino dalla superficie insieme a quelli di rilievo remoto adatti per attività sia dalla superficie sia in immersione;
   3.2. metodi di rilievo, sia di superficie sia in immersione, per localizzare e marcare con precisionela posizione di oggetti e siti;
   3.3. utilizzo base di palloni di sollevamento per risalite controllate, metodi di scavo e di prelievodi campioni;
   3.4. utilizzo base di cime e cordelle metriche, compresa la realizzazione di transetti e griglie di ricerca;
   3.5. metodi di navigazione e orientamento subacqueo con l'utilizzo di tecniche appropriate;
   3.6. tecniche di registrazione dati;
   3.7. tecniche di immersione vincolate o con l'utilizzo di cime, mulinelli, ecc. e vari tipi di
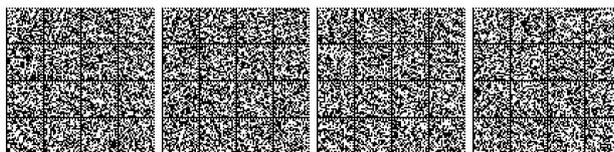
comunicazione subacquea come quelli che utilizzano sistemi visivi, sonori, metodi fisici ed elettronici;

3.8. tecniche di campionamento appropriate allo scopo della ricerca scientifica.

4. Dimostrare di aver eseguito 100 immersioni in acque libere, includendo un minimo di:
   - 4.1. 50 immersioni a scopo scientifico;
   - 4.2. 10 immersioni tra i 20 e i 29 metri;
   - 4.3. 10 immersioni tra i 29 e il limite nazionale.
   - 4.4. 12 immersioni eseguite negli ultimi 12 mesi con almeno 6 immersioni di carattere scientifico.
   - 4.5. 20 immersioni in condizioni avverse per es. in corrente, in acque fredde, scarsa visibilità.
   - 4.6. 20 immersioni svolte come coordinatore di un gruppo.

APPENDICE E: MODULO AUTORIZZAZIONE ALLE IMMERSIONI

Il sottoscritto Nome Cognome, in qualità di Datore di lavoro / Dirigente, responsabile delle attività subacquee, autorizza Nome Cognome, in qualità di , a svolgere Immersioni Subacquee dalla data alla data , limitatamente al suo grado di formazione e competenza, nel pieno rispetto del *Programma delle Immersioni* e la relativa *Scheda di Valutazione del Rischio* approvati.

L'autorizzato ha conseguito l'idoneità medica alla mansione specifica rilasciata in data dal medico competente Nome Cognome e:

- ☐ possiede i requisiti minimi previsti dall'Appendice C / D delle Buone Prassi;
- ☐ non possiede i requisiti minimi previsti dall'Appendice C / D delle Buone Prassi, pertanto l'autorizzazione è valida esclusivamente per l'attività formativa per il conseguimento di detti standard, sotto la vigilanza del tutor Nome Cognome;

Data

Firma

____

APPENDICE F: PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

- Denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
- Finalità delle attività che si intendono svolgere;
- Relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo diapparecchiature eventualmente impiegate;
- Verifica dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
- Aree interessate dalle attività;
- Giorni e orari delle attività;
- Composizione dei gruppi di lavoro e qualifiche dei subacquei ;
- Luogo di partenza ;
- Valutazione anticipata della/e profondità e del/i tempo/i d'immersione ;
- Condizioni di immersione limite;
- Responsabile Attività Subacquee
- Tipologia di equipaggiamento da utilizzare;
- Capo missione;
- Piano per la preparazione e risposta per le emergenze:
  - Elenco degli OS con abilitazione (in corso di validità) al primo soccorso e tipologia di brevetto (BLS, eventuale BLS-D, somministrazione di ossigeno o altro).
  - nome, cognome, numero di telefono e parentela della persona da contattare in caso di emergenza, per ogni singolo subacqueo
  - indirizzo e telefono della camera iperbarica operativa più vicina
  - ospedale più vicino
  - mezzi utilizzabili per i trasporti in emergenza
- Eventuali condizioni rischiose prevedibili
- Si dichiara inoltre che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli esono coperti da polizza assicurativa per gli infortuni sul lavoro per l'attività subacquea in ambito lavorativo;

Note od osservazioni:

Data   Firma del Responsabile Attività Subacquee

____

(Nome Cognome)

APPENDICE G: SCHEDA IMMERSIONE PROGRAMMATA

RELAZIONE PRE IMMERSIONE

Immersione n. del giorno: sito di immersione:

Ora prevista: durata prevista min:

Percentuale di ossigeno: Profondità massima prevista m:

Scopo dell'immersione:

Condizioni meteorologiche pre - immersione:

Tempo limite delle ricerche in caso di perdita di contatto visivo di un membro del gruppo prima diinterrompere l'immersione:

Materiale e attrezzature da utilizzare per lo svolgimento dell'immersione, oltre alle dotazioni base:

OS impiegati in immersione:

Gruppi	Nominativo	Ruolo/compito assegnato	Firma per accettazione
A	Nome Cognome		
A	Nome Cognome		
	Nome Cognome		
	Nome Cognome		
	Nome Cognome		
	Nome Cognome		
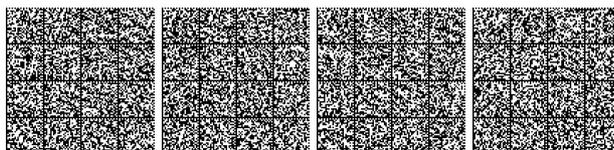
Personale di supporto:

Nominativo	Ruolo/compito assegnato	Firma per accettazione
Nome Cognome	Assistente di superficie	
Nome Cognome		

Note e osservazioni pre immersione:

Data

Firma del Capo Missione

____

(Nome Cognome)
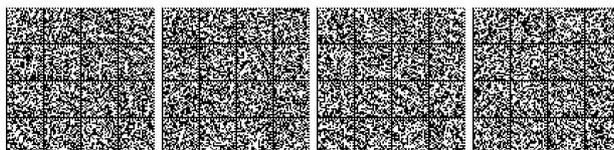
APPENDICE H: PERCORSO FORMATIVO

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI SUBACQUEI

Gli operatori adibiti ad attività in immersione devono possedere standard minimi di conoscenze teoriche / pratiche e una comprensione generale che garantiscano di svolgere l'attività subacquea in completa sicurezza; a tale scopo sono individuati come riferimento gli standard minimi ESD (*European Scientific Diver*, per Operatore Subacqueo (OS)) ed AESD (*Advanced European Scientific Diver*, per Capo Missione (CM)) predisposti dall'ESDP (*European Scientific Diving Panel*, *Marine Board* della *European Science Foundation*).

Il percorso formativo definito di seguito ha lo scopo di assicurare un livello di conoscenza delle tecniche subacquee tali da garantire una adeguata formazione per l'OS durante lo svolgimento delle attività previste.

1.1 Formazione base subacquea

La formazione base subacquea è conseguibile attraverso corsi attestati dai rispettivi brevetti rilasciati da organizzazioni nazionali o internazionali. Tali brevetti devono essere riconosciuti a livello nazionale e internazionale e lo standard di qualità delle didattiche subacquee per attività ricreative e sportive sono definiti e/o certificati da organizzazioni nazionali o internazionali come: Confederazione Italiana delle Attività Subacquee (CIAS), Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), Recreational Scuba Training Council (RSTC), European Underwater Federation (EUF), European Committee for Standardization (CEN).

I brevetti subacquei ricreativi/sportivi minimi richiesti devono essere di 2° livello (abilitante a 30 m di profondità) per gli OS e di 3° livello (abilitante a 40 m di profondità) per il Capo Missione.

1.2. Formazione per la gestione delle emergenze

È richiesta una formazione di primo soccorso, incluso rianimazione cardio-polmonare (CPR), e salvamento subacqueo, conseguibile con specifici corsi organizzati da scuole subacquee per attività ricreative e sportive e/o centri di addestramento per il primo soccorso, come quelli della Croce Rossa. La formazione minima per la gestione delle emergenze è riepilogata nella tabella seguente.

Figure individuate	Attestati/brevetti
Assistente di superficie	Primo soccorso Somministrazione ossigeno
OS	Primo soccorso subacqueo Somministrazione ossigeno
Capo Missione	Primo soccorso subacqueo Somministrazione ossigeno Salvamento subacqueo

1.3 Formazione per l'attività specifica

Gli operatori subacquei (OS)

Gli OS devono effettuare la formazione derivante dal DVR per i rischi specifici della propria attività. Devono essere in grado di gestire i rischi specifici nello svolgimento delle attività quali ad esempio:

- ricerca e recupero;
- rilievi, sia di superficie sia in immersione, per localizzare e marcare con precisione la posizione di oggetti e siti;
- utilizzo di base di palloni di sollevamento per risalite controllate, metodi di scavo e di prelievodi campioni;
- utilizzo base di cime e cordelle metriche, compresa la realizzazione di transetti e griglie diricerca;
- navigazione e orientamento subacqueo con l'utilizzo di tecniche appropriate;
- scrittura e registrazione dati;
- supporto di superficie per un subacqueo vincolato in immersione;
- campionamento appropriate allo scopo della attività.

1.4 Esperienza pratica

È richiesto un numero minimo d'immersioni svolte come previsto dagli standard ESD/AESD. Per raggiungere tali requisiti è consentita l'immersione come attività formativa sotto la vigilanza del Tutor.

Per operatori subacquei (OS)

70 immersioni in acque libere, includendo un minimo di:

- 10 immersioni tra i 15 e i 24 metri;
- 5 immersioni oltre i 25 metri;
- 20 immersioni in ambito lavorativo sotto la responsabilità di un tutor;

Per capo missione (CM)

100 immersioni in acque libere, includendo un minimo di:

- 10 immersioni tra i 20 e i 29 metri;
- 10 immersioni tra i 29 e il limite nazionale.
- 50 immersioni in ambito lavorativo di cui almeno le prime 20 sotto la responsabilità di untutor.

MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il mantenimento dei requisiti richiede l'esecuzione di 10 immersioni eseguite negli ultimi 12 mesi con almeno 6 immersioni nell'ambito lavorativo o all'effettuazione di una immersione di verifica.

La conoscenza delle procedure di emergenza è oggetto di verifica e aggiornamento annuale.

I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere inpratica le procedure di emergenza sanitaria.

FORMAZIONE ARTICOLO 37 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Deve essere prevista opportuna formazione in accordo all'articolo 37 decreto legislativo n. 81/2008 e successivo accordo stato-regioni sulla formazione in materia di sicurezza - rep. 221 (lavoratori, preposti, dirigenti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012.

Tale formazione riguarda l'intero processo dell'attività (BP per l'attività subacquea, comportamento sull'imbarcazione, rischi specifici, responsabilità, coordinamento, ecc.) e deve essere fatta per lavoratori, dirigenti e preposti.

In aggiunta alle ore di formazione previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e successivo Accordo Stato – Regioni (4 ore di formazione generale a cui si aggiungono altre 12 ore di formazione specifica per i lavoratori chesvolgono attività ad "alto rischio") si prevedono almeno altre 4 ore di formazione sulle BP e sul funzionamento e corretto uso del computer subacqueo.

AGGIORNAMENTO PERIODICO

L'aggiornamento periodico è effettuato in accordo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni ad esso collegato.

24A01461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° marzo 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Endodien», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 6/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 130/2019 del 25 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 163 del 13 luglio 2019, con la quale la società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Endodien» (dienogest);

Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2023 con la quale la società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Endodien» (dienogest);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 31 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENDODIEN (dienogest) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046169013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,00;

«2 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046169025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,90.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Endodien» (dienogest) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01388
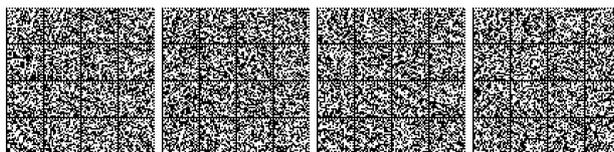
DETERMINA 1° marzo 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 8/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 560 del 72023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023, con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colecalciferolo Doc» (colecalciferolo);

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2023 con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Colecalciferolo Doc» (colecalciferolo);

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLECALCIFEROLO DOC (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10.000 U.I. capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754174 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,00;

nota AIFA: 96.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colecalciferolo Doc» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo Doc» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01389

DETERMINA 1° marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Cedravis» e «Aldactazide», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 11/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 894/2011 del 17 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011, con la quale la società Brunifarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cedravis» (acido risedronico);

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Cedravis» (acido risedronico) dalla ditta Brunifarma S.r.l. alla ditta SPA Società prodotti antibiotici S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 14 settembre 1981 con la quale la società SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aldactazide» (idroclorotiazide e risparmiatori di potassio);

Vista la domanda presentata in data 29 ottobre 2021, con la quale la società SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Cedravis» (acido risedronico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 18 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale CEDRAVIS (acido risedronico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 039554011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,47;

nota AIFA: 79.

Il medicinale ALDACTAZIDE (idroclorotiazide e risparmiatori di potassio) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «25 mg + 25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 022702017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;
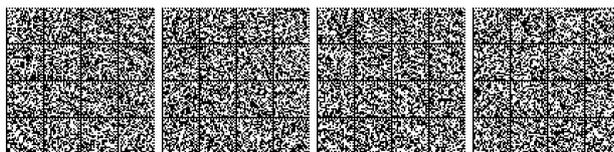
prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,78.

Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al medicinale «Cedravis» (acido risedronico) a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023 e l'azienda si impegna a ripianare il relativo ammontare.

Riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge, con riferimento al medicinale «Aldactazide» (idroclorotiazide e risparmiatori di potassio), come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 242/2020 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 25 marzo 2020 e dei precedenti provvedimenti di rimborsabilità relativi alla confezione di «Aldactazide» (idroclorotiazide e risparmiatori di potassio) oggetto del presente accordo che, pertanto, si estinguono in parte.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali «Cedravis» (acido risedronico) e «Aldactazide» (idroclorotiazide e risparmiatori di potassio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01390

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Goltor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 22/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 111/2005 del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, con la quale la società MSD SP Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Goltor» (simvastatina e ezetimibe);

Visto il trasferimento di titolarità dalla ditta MSD-SP Limited (GB) alla ditta Addenda Pharma S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2010;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2021, con la quale la società Addenda Pharma S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Goltor» (simvastatina e ezetimibe);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale GOLTOR (simvastatina e ezetimibe) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036678213 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,07;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036678100 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,27;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036678365 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,72;

nota AIFA: 13.

Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al medicinale «Goltor» (simvastatina e ezetimibe) a partire dal 1° gennaio 2024.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo Novativo della determina AIFA n. 472/2019 del 5 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 5 aprile 2019, che, pertanto, si estingue *in parte qua*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Goltor» (simvastatina e ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01391
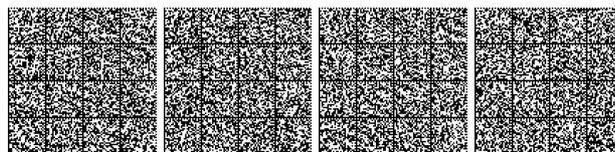
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 21 dicembre 2023.

Programma operativo complementare (POC) al PON «Cultura e sviluppo» FESR 2014-2020. Riprogrammazione. (Delibera n. 43/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2023

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il citato regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU») e, in particolare, l'art. 92-*ter* che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il citato regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedendo che, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, si estende l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 242 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 45, con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Cultura e Sviluppo» 2014-2020 (di seguito anche *POC)* di competenza del Ministero della cultura del valore complessivo pari a 133,623 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del
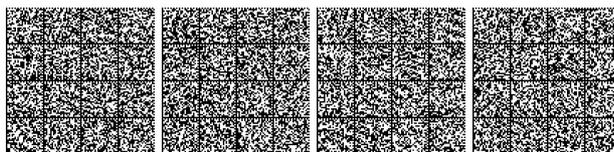
2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del citato regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n. 73, con la quale è stata approvata la modifica del Programma operativo complementare di azione e coesione «Cultura e Sviluppo» 2014-2020, con un valore complessivo pari a 163,408 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Vista la delibera di questo Comitato 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del POC un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto altresì che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'incremento del Programma operativo complementare di azione e coesione «Cultura e Sviluppo» 2014-2020 per un importo indicativo programmatico pari a 104,00 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 10110-A del 21 novembre 2023, come integrata dalla successiva nota prot. DIPE n. 11502-A del 21 dicembre 2023, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di riprogrammazione del Programma operativo complementare al PON «Cultura e sviluppo» (FESR) 2014-2020;

Tenuto conto che nella citata nota informativa è stato rappresentato che si sono rese disponibili nuove risorse pari a 32,113 milioni di euro, derivanti dal rimborso delle quote di finanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del PON «Cultura e sviluppo» alla data del 24 marzo 2023, che possono incrementare la dotazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Cultura e sviluppo» 2014-2020;

Tenuto conto che tale incremento di risorse risulta in linea con quanto previsto dall'art. 25-*bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e modificato dal citato regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, nonché in linea con quanto previsto dal citato art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021, secondo cui i POC beneficiano delle nuove risorse e si adeguano le rispettive dotazioni finanziarie secondo le procedure di cui alla citata delibera CIPE n. 10 del 2015;

Tenuto conto che le predette nuove risorse pari a 32,113 milioni di euro che incrementeranno il POC andranno a finanziare una parte delle operazioni già finanziate nel PON 2014-2020 che non si prevede di attuare completamente entro il 31 dicembre 2023, termine di ammissibilità della spesa a valere sul PON, e che invece con la presente riprogrammazione potranno beneficiare di una scadenza posticipata al 31 dicembre 2026 del disimpegno, come prevista dal citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, ed essere auspicabilmente completate entro la data prevista;

Considerato che nella citata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - e nella relazione tecnica allegata vengono illustrate le modifiche apportate al testo del programma che riguardano gli indicatori di risultato (risultati attesi), gli indicatori di coerenza (realizzazioni) e la descrizione dell'incremento degli Assi e delle relative azioni e viene allegata una versione aggiornata del testo del programma all'interno del quale è delineato il sistema di gestione e controllo per l'esecuzione del programma stesso;

Considerato che la maggiore dotazione finanziaria di euro 32.112.618,52 accresce la dotazione complessiva del POC, il cui nuovo valore è pari ad euro 195.520.959,00 con la seguente articolazione:

ASSI	Valore del POC CIPE n. 73/2019	Incremento	Valore del POC a seguito della presente riprogrammazione.
Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6)	138.063.424,48	23.312.618,52	161.376.043,00
Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura	20.000.000,00	8.000.000,00	28.000.000,00
Asse III - Assistenza tecnica	5.344.916,00	800.000,00	6.144.916,00
TOTALE PROGRAMMA COMPLEMENTARE	**163.408.340,48**	**32.112.618,52**	**195.520.959,00**

Tenuto conto che qualora, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON «Cultura e sviluppo», dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del programma, l'autorità di gestione del medesimo inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Considerato che sulla citata modifica del programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2023;

Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2023 nei termini di cui alla nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata e modificata secondo le indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 dicembre 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Approvazione della riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Cultura e sviluppo» FESR 2014-2020 e assegnazione di risorse.

1.1 È approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare «Cultura e sviluppo» FESR 2014-2020 di competenza del Ministero della cultura, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione del programma è incrementata di euro 32.112.618,52 derivante dal rimborso delle quote di finanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del PON «Cultura e Sviluppo» alla data del 24 marzo 2023 e, pertanto, il valore complessivo aggiornato del Programma operativo complementare è pari ad euro 195.520.959,00 come di seguito articolato:

ASSI	Valore del POC CIPE n. 73/2019	Incremento	Valore del POC a seguito della presente riprogrammazione.
Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6)	138.063.424,48	23.312.618,52	161.376.043,00
Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura	20.000.000,00	8.000.000,00	28.000.000,00
Asse III - Assistenza tecnica	5.344.916,00	800.000,00	6.144.916,00
TOTALE PROGRAMMA COMPLEMENTARE	**163.408.340,48**	**32.112.618,52**	**195.520.959,00**

1.3 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni e gli indicatori, nonché la governance e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma di spesa.

1.4 L'autorità di gestione del Programma, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON «Cultura e sviluppo» 2014-2020 dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del programma, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987.

1.5 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.6 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

2. Erogazione delle risorse e disposizioni attuative e monitoraggio

2.1 Si applica per ciò che attiene all'erogazione di risorse e alle disposizioni attuative e di monitoraggio quanto disposto dalle citate delibere CIPE n. 10 del 2015, n. 45 del 2016 e n. 73 del 2019, nonché dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021.

2.2 L'amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 161

ALLEGATO

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020

VERSIONE 25 MAGGIO 2023

Segretariato Generale

Servizio V – Contratti e attuazione Programmi

INDICE

ALLEGATO 4. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE I – AZIONE 1 AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERA CIPE N. 73/2019 AGGIORNATA DELL'IMPORTO AGGIUNTIVO ATTRIBUITO ALL'INTERVENTO BANDO BORGHI E DEL D.M. N. 837/2021**PREMESSA**

Il presente documento di programmazione illustra la strategia del Programma Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 e la pianificazione finanziaria delle risorse del Fondo di Rotazione (L.183/87) resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento e al 45 per cento, rispettivamente per i programmi a titolarità regionale e delle amministrazioni centrali, così come stabilito dalla L.147/2013 e dalla Delibera CIPE 10/2015.

In particolare, le risorse del Fondo di Rotazione, al netto delle assegnazioni inizialmente attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale del PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020, ammontano a 178.521.212 euro, mediante le quali il MiBACT (oggi Ministero della Cultura - MIC), così come previsto dall'art. 1, comma 804 della legge 208/2015, si fa carico, altresì, del completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, per un ammontare complessivo di 44.898.334 euro, come da quadro di riepilogo riportato a seguire.

Quadro riepilogativo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di cofinanziamento nazionale e comunitario

	FESR	Fondo di Rotazione (L.183/87)	Totale
PON Cultura e Sviluppo	**368.200.000**	**122.733.334**	**490.933.334**
Fondo di Rotazione (L.183/87)		**178.521.212**	**178.521.212**
Programma Complementare	-	*133.622.878*	*133.622.878*
art. 1, comma 804 L.208/2015	-	*44.898.334*	*44.898.334*
Programmazione unitaria	**368.200.000**	**301.254.546**	**669.454.546**
Tassi di cofinanziamento	55%	45%	100%

Il Programma Complementare al PON Cultura e Sviluppo (POC), originariamente approvato con Delibera CIPE 45/2016 con cui venivano assegnati 133.622.878 euro, concorre alle finalità strategiche della programmazione 2014-2020 cofinanziata dai fondi europei e definita con l'Accordo di Partenariato (AdP) e pertanto è finalizzato al rafforzamento dell'impatto del PON Cultura e Sviluppo, nonché ad una sua più efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso il ricorso alla tecnica dell'overbooking.

Il POC non è stato sottoposto alla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla VAS, come stabilito con nota MATTM - DVA n.0016548 del 22.06.2016, in analogia alle medesime decisioni assunte in precedenza per il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 con il quale condivide obiettivi, azioni e medesima tipologia di interventi.

Nel 2019, a seguito di proposta di riprogrammazione del MiC, la delibera CIPE n. 73/2019 ha incrementato la dotazione complessiva del Programma assegnando ulteriori 29.785.462,48 euro corrispondenti ai risparmi generatisi sulle somme destinate al completamento della programmazione 2007-2013 non conclusasi alla data del 31.12.2015 (art. 1 comma 804/2015). La medesima delibera, approvava altresì la rimodulazione interna del programma conseguente al definanziamento di alcuni interventi in grave ritardo di attuazione. Il valore complessivo del Programma così modificato e approvato dalla delibera CIPE sopra richiamata ammonta ad 163.408.340,48 euro.

Il presente documento costituisce la nuova versione del Programma Complementare e connessa riprogrammazione finanziaria conseguente ad un ulteriore incremento di risorse pari a 32.112.618,52 euro, derivanti dagli effetti dell'art. 242, comma 2 del DL 34/2020 e di quanto disposto dalla Delibera CIPESS 41/2021. Il Programma, così modificato ha un valore complessivo di 195.520.959,00 euro.

Infatti, considerato quanto stabilito dal Regolamento UE 2020/558, volto a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e dei fondi SIE in risposta all'epidemia da COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere i rimborsi - che

dovranno confluire nei rispettivi programmi complementari - derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato finalizzate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Nei medesimi Programmi complementari, potranno confluire ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento con rifermento alle domande di pagamento per i periodi contabili che decorrono dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022.

Il Programma, per effetto delle modifiche di cui sopra, ha un valore complessivo di 195.520.959,00 euro.

Programma Complementare al PON Cultura e Sviluppo – Assegnazioni da Delibere CIPESS e nuova riprogrammazione

Delibere CIPESS	Assegnazioni (euro)
Delibera CIPE 45/2016	133.622.878,00
Delibera CIPE 73/2019	163.408.340,48
Riprogrammazione (incremento art. 242, comma 2 del DL 34/2020)	195.520.959,00

Nei capitoli che seguono si illustra il Programma complementare al PON Cultura e Sviluppo, a titolarità del MiC, dedicato alle cinque regioni meno sviluppate (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia).
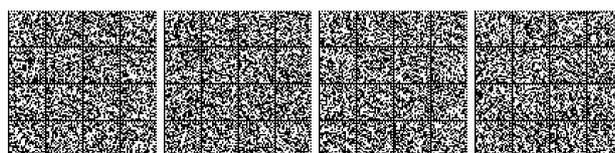
1. ANALISI DEL CONTESTO DI INTERVENTO

1.1 Condizioni di accessibilità e livelli di fruizione del patrimonio culturale delle Regioni meno sviluppate

Il Programma complementare condivide con il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 una strategia di intervento nelle 5 "regioni meno sviluppate" volta al superamento delle condizioni di sottoutilizzo delle risorse culturali e dei divari tra regioni del centro nord e del mezzogiorno in termini di flussi turistici, cui contribuisce la capacità di attrazione esercitata dai luoghi del patrimonio nei riguardi della domanda di fruizione, ed in particolar modo quella internazionale.

Le presenze turistiche internazionali in Italia hanno registrato un aumento pari a 22 milioni tra il 2008 e il 2014, a fronte di una consistente diminuzione delle presenze interne pari a 26 milioni, ma la distribuzione geografica del fenomeno non ha premiato il Sud che ne ha attratto solo il 12 per cento. A fronte di quasi 104 milioni di arrivi turistici nel totale degli esercizi ricettivi e di circa 377 milioni giornate di presenza registrati in Italia nel 2013, il Sud accoglie soltanto una quota prossima al 20 per cento (Fonte: Istat).

L'analisi della domanda e dell'offerta culturale in Italia evidenzia differenti dinamiche nei diversi contesti regionali, ancorché l'Italia sia universalmente conosciuta per la sua grande ricchezza culturale, caratterizzata da una eccezionale dotazione di patrimonio culturale; sono circa 4.500 i beni statali e non statali, sia pubblici sia privati censiti al 2011, aperti alla pubblica fruizione, il 25% dei quali nelle regioni del Mezzogiorno, e ben 46 siti culturali iscritti nella lista del patrimonio mondiale Unesco (di cui 13 nel Mezzogiorno).

Tabella 1 - Distribuzione dei Musei e Istituti similari per tipologia e per macro-aggregati regionali (Anno 2011)

Regioni	N. Musei e istituti similari (per tipologia)				
	Museo, Galleria o Raccolta	Area o Parco Archeologico	Monumento o complesso monumentale	Totale	%
Centro-Nord	2.948	115	375	3.438	74,9
Mezzogiorno	899	125	126	1.150	25,1
Totale Italia	**3.847**	**240**	**501**	**4.588**	**100**

Fonte: Rilevazione censuaria Istat, MiBACT (oggi MiC), Regioni e Province Autonome (*I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia*, anno 2011)

La capacità attrattiva, soprattutto delle regioni del Sud, appare però ancora modesta rispetto alle potenzialità e alla ricchezza delle risorse presenti. Alla consistenza di tale patrimonio non corrispondono livelli di fruizione altrettanto elevati ed allineati con la distribuzione dei beni sul territorio nazionale: sempre nel 2011 l'83% circa dei flussi di visita riguardava i luoghi della cultura localizzati nel Centro-nord ed il restante 17% quelli del Mezzogiorno.

Stessa proporzione si registra in termini di fruizione culturale, con un ammontare di visite al patrimonio culturale italiano - di proprietà statale, degli enti locali e privato - che supera i 100 milioni l'anno di cui meno del 20 per cento riguarda i musei e i siti archeologici ed altri istituti culturali del Mezzogiorno. Anche guardando alla serie storica dal 2000 al 2011, si conferma come le Regioni del Centro-nord abbiano registrato un aumento di visitatori del 47,9 per cento, mentre nel Mezzogiorno si sia cumulato un decremento del 31 per cento.

Tabella 2- N. Musei e Istituti similari statali e non statali e visitatori per macro-aggregati regionali (Anno 2011)

Regioni	N. Musei e istituti similari (per titolarità)						N. Visitatori					
	Statali	%	Non Statali	%	**Totale**	%	Statali	%	Non Statali	%	**Totale**	**%**
Centro-Nord	267	64,5	3.171	76,0	3.438	74,9	33.219.938	82,5	53.060.313	83,4	86.280.251	83,1
Mezzogiorno	147	35,5	1.003	24,0	1.150	25,1	7.060.256	17,5	10.548.257	16,6	17.608.513	16,9
Totale Italia	**414**	**100**	**4.174**	**100**	**4.588**	**100**	**40.280.194**	**100**	**63.608.570**	**100**	**103.888.764**	**100**

Fonte: Rilevazione censuaria Istat, MiBACT (oggi MiC), Regioni e Province Autonome (*I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia*, anno 2011)

Gli indici della domanda culturale (numero medio di visitatori all'anno per singolo attrattore), confermano le distanze tra Centro-nord e Mezzogiorno: sempre in base alla rilevazione del 2011, il dato relativo all'indice calcolato per il Mezzogiorno è pari a 15.300 visitatori (che si incrementa a 19.500 se si considera il solo comparto delle regioni meno sviluppate) contro i 25.100 dei siti culturali nel Centro nord (Fonte: Istat).

Per quanto riguarda l'indice della domanda culturale riferita ai soli beni di pertinenza statale (MiBACT, oggi MiC) e della Regione Siciliana per i quali sono disponibili statistiche aggiornate, per il 2014 il centro-nord presenta 114.400 unità per attrattore, mentre il Mezzogiorno presenta un indice pari a 57.400 (che sale a 69.200 per le sole Regioni meno sviluppate), contro il valore medio nazionale attestato su 89.600 (Fonte: Istat).

Tabella 3 - N. Musei e Istituti similari statali (MiBACT, oggi MiC) e della Regione Siciliana e visitatori per macro-aggregati regionali (Anno 2014)

Aggregati regionali	Musei e istituti similari		Visitatori		Indice domanda culturale (in migliaia)
	N.	% (su totale Italia)	N.	% (su totale Italia)	
Centro-Nord	282	56,5	32.272.086,00	72,2	114,4
Mezzogiorno	217	43,5	12.456.659,00	27,8	57,4
di cui Regioni meno sviluppate	*170*	*34,1*	*11.762.485,00*	26,3	69,2
Totale Italia	**499**	**100**	**44.728.745**	**100**	**89,6**

Fonte: Istat su dati MiBACT (oggi MiC)e Dipartimenti Beni Culturali Regione Siciliana

Focalizzando l'attenzione sul patrimonio di proprietà statale (titolarità e/o competenza del MiBACT (oggi MiC), a fronte dei 40,7 milioni di visite effettuate nel 2014 a livello nazionale, si registra l'elevata concentrazione di visitatori in pochi grandi attrattori noti a livello internazionale, i primi dieci dei quali localizzati al Centro-nord ad eccezione di uno solo nel Sud, attraggono quasi il 40 per cento delle visite totali (Fonte: Mibact).
Benché i numeri siano ancora in corso di verifica e di consolidamento, i dati sulla fruizione dei luoghi della cultura di competenza statale risultanti dalle rilevazioni dell'ultimo anno disponibile (2015) mostrano trend positivi ed in crescita: nel 2015 i visitatori sono stati complessivamente quasi 43 milioni, con un incremento del 6% (pari a circa 2,5 milioni) rispetto al 2014, confermando il trend incrementale già registrato l'anno precedente[1]. Il complesso dei visitatori rilevato dal MiBACT (oggi MiC) nel 2015 per le regioni meno sviluppate (ad esclusione della Sicilia ove i beni sono a titolarità regionale) costituisce il 19% circa del dato nazionale.

[1] 2015. TUTTI I NUMERI DEI #MUSEITALIANI, MiBACT, Gennaio 2016.

1.2 Le azioni di tutela e valorizzazione nella programmazione in corso del MiBACT (oggi MiC) a favore delle regioni meno sviluppate di recente conclusa e in corso

Gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e archeologico riconducibili alla politica di coesione costituiscono una componente fondamentale della programmazione del MiBACT (oggi MiC) a favore delle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Infatti, il Ministero, da più cicli di programmazione è, a vario titolo, destinatario di risorse finanziarie a valere su programmi e piani di livello nazionale e regionale cofinanziati dai fondi strutturali e da risorse nazionali della politica regionale unitaria e, in particolare, nel periodo 2014-2020 è titolare del PON Cultura e Sviluppo a cui fa riferimento il Programma di azione e coesione complementare.

Nel più recente periodo di programmazione 2007-2013 il MiBACT (oggi MiC) ha assunto il ruolo di Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Asse I del POIn Attrattori Culturali, naturali e turismo (FESR), all'interno del quale è compreso il Grande Progetto Pompei, e di Autorità responsabile del PAC "Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale", programma in gran parte "a salvaguardia" del POIN in particolare attraverso la Linea di Azione 1 – Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale.

La programmazione delle risorse POIn (Asse I – Linea "Interventi in aree di attrazione culturale") e PAC (Linea di azione 1 – Valorizzazione delle aree di attrazione culturale, 95 Meuro) a favore delle 4 regioni Convergenza è stata concepita ed attuata in modo unitario (Tab. 1) con la finalità di assicurare il completo assorbimento delle risorse comunitarie.

Tab. 1 - Articolazione delle risorse gestite dal MiBACT (oggi MiC) a valere sul POIn (Asse I) e PAC MiBACT (oggi MiC) (Linea 1)

Risorse programmate	POIN Asse I	PAC - Azione 1	Totale POIN + PAC
Interventi in aree di attrazione culturale	€ 273.395.709,00	€ 95.000.000,00	€ 368.395.709,00
Grande Progetto Pompei	€ 105.000.000,00	-	€ 105.000.000,00
Totale risorse	**€ 378.395.709,00**	**€ 95.000.000,00**	**€ 473.395.709,00**

Con riferimento alla prima linea "Interventi in aree di attrazione culturale", con successive e distinte fasi di implementazione, si è pervenuti alla selezione di due blocchi distinti di interventi: i) quelli di I fase e retrospettivi, certificati nel corso delle diverse annualità e ii) quelli ricompresi nell'ambito degli Accordi Operativi di Attuazione tra MiBACT (oggi MiC) e Regioni selezionati e ammessi a finanziamento tra il 2013 ed il 2014 che hanno portato all'individuazione di 137 interventi a valere complessivamente su risorse POIN e PAC che vedono come beneficiari sia le strutture periferiche del MiBACT (oggi MiC) sia le amministrazioni regionali o comunali (Tab. 2).

Tab. 2 - Programmazione POIn Attrattori/PAC Aree di attrazione (OI MiBACT) - Interventi ammessi a finanziamento

REGIONI	INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO (Decreti SG MiBACT del 2013 e del 2014)		SOGGETTI BENEFICIARI/ATTUATORI			
	N.	Importo	MiBACT	Regione	Enti locali	Altri soggetti
Campania	12	€ 104.468.594	6	1	3	2
Calabria	23	€ 51.470.000	8	-	15	-
Puglia	70	€ 145.429.782	15	1	51	3
Sicilia	29	€ 55.397.958	-	29	-	-
Totale	**134**	**€ 356.766.334**	**29**	**31**	**69**	**5**

Alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013, avendo ancora in corso le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31.12.2015, la somma delle certificazioni effettuate dall'inizio del programma a novembre 2015 e delle spese dichiarate e ancora da certificare nell'anno 2015 registrano la presenza di un significativo *overbooking* con una utilizzazione pari all'111% delle risorse disponibili (Tab. 3) grazie alla conclusione e all'avanzato stato di attuazione del complesso degli interventi finanziati nel corso del
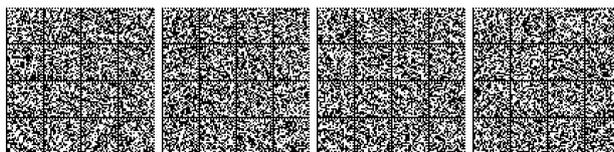
2013 e 2014, nonché all'ausilio della spesa relativa agli interventi di prima fase e "retrospettivi", coerenti con la programmazione del POIn.

Tab. 3 - POIN Attrattori – Stato di attuazione Asse I al 31.12.2015

REGIONI CONV	Dotazione finanziaria	Certificazioni	Spesa quietanzata da certificare	Totale	%
		al 2015	annualità 2015		
Interventi in aree di attrazione culturale	€ 273.395.709	€ 302.636.045,38	€ 78.423.363,12	€ 381.059.408,50	
Grande Progetto Pompei	€ 105.000.000	€ 13.840.302,70	€ 26.834.385,99	€ 40.674.688,69	
Totale Asse I	**€ 378.395.709,00**	**€ 316.476.348,08**	**€ 105.257.749,11**	**€ 421.734.097,19**	**111%**

Un'analisi degli investimenti per localizzazione e tipologia mostra una spiccata concentrazione nella Regione Puglia ove sono stati finanziati numerosi interventi su beni di proprietà degli enti locali; la prevalenza di investimenti a favore di complessi monumentali e musei che assorbono complessivamente circa il 75% delle risorse POIn-PAC; la prevalenza di interventi di restauro anche associati ad interventi di adeguamento impiantistico, per circa il 76% degli investimenti complessivi.

Localizzazione geografica degli interventi POIn e PAC
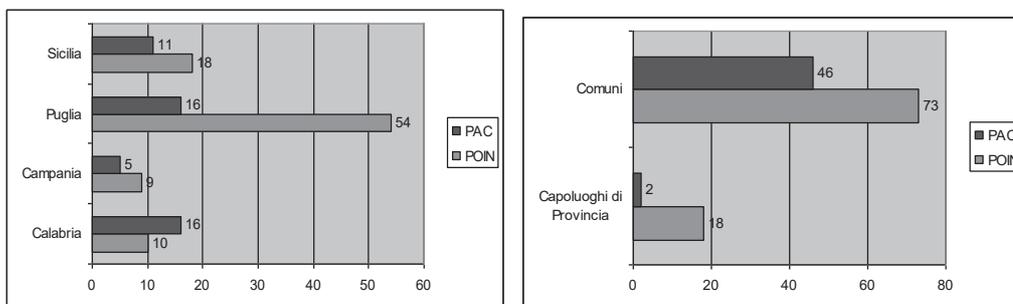
Beni oggetto di intervento
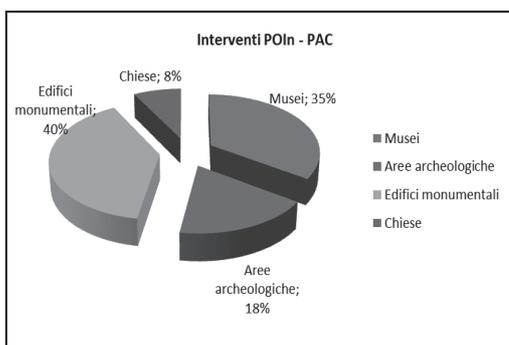
Tipologie opere appaltate
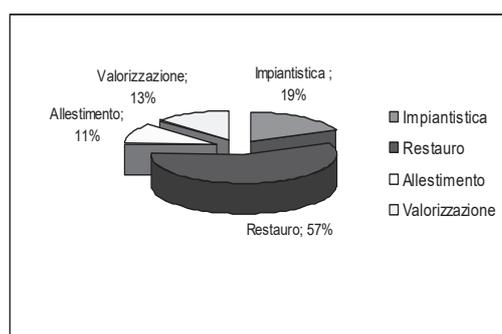
Con riferimento alle risorse nazionali, il MiBACT (oggi MiC) è stato destinatario negli anni di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in questo ambito risultano significativi gli stanziamenti della Delibera CiPE 38/2012 che finanzia con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *Interventi prioritari in sedi museali di rilievo nazionale* per 70 milioni di euro a favore di 9 interventi, attualmente ancora in attuazione, 5 dei quali nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con investimenti pari a circa il 50% delle risorse disponibili. Successivamente gli interventi del Programma sono aumentati a n. 18 in seguito alla riprogrammazione ex delibera n. 106/2017 delle economie realizzate dai suddetti interventi ex delibera n. 38/2012.
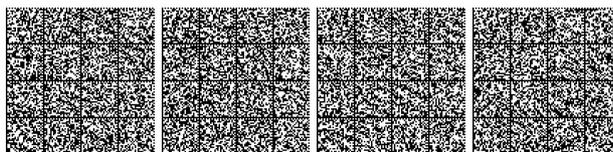
Le medesime politiche di valorizzazione del patrimonio culturale sono inoltre perseguite attraverso ulteriori risorse nazionali stanziate negli anni più recenti che, tuttavia, solo in parte costituiscono investimenti di analogo rilievo per le 5 regioni meno sviluppate.

Nello specifico si tratta del *Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali* in attuazione dell'art. 7 del Decreto legge n.83 cvt. con modificazioni dalla L. 106/2014 che condivide i medesimi obiettivi della programmazione del MiBACT (oggi MiC) inserita all'interno della politiche di sviluppo e coesione ma ne completa il disegno strategico programmando i fondi a beneficio delle sole regioni del Centro-nord - tenuto conto che i Programmi del MiBACT (oggi MiC) a valere sulla politica di coesione sono focalizzati sulle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno - consentendo in tal modo l'attuazione di una strategia unitaria a livello nazionale di rafforzamento dell'offerta culturale.

Ulteriori risorse provengono dagli stanziamenti previsti dall'art. 1, commi 9 e 10 della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che istituisce il *Fondo per la tutela del patrimonio culturale*, per il quinquennio 2016-2020 pari a 500 Meuro programmabili su base triennale (2016-2018) e biennale (2019-2020). La prima programmazione predisposta destina circa 24,5 Meuro alle cinque regioni meno sviluppate per un totale di 46 interventi che, tuttavia, presentano una natura meno strategica degli interventi realizzati nell'ambito dei programmi della politica di coesione e vanno a coprire prevalentemente fabbisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infine, una componente importante della programmazione del MiBACT (oggi MiC) è rappresentata dal Piano operativo a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che persegue l'obiettivo del rilancio della competitività territoriale del Paese attivando i potenziali di attrattività turistica e in particolare facendo leva sull'offerta turistico culturale, al fine di rafforzare il posizionamento dell'Italia nei mercati internazionali. Il Piano completa il disegno dei programmi sopra citati e in particolare del PON Cultura e Sviluppo, introducendo in modo diretto la componente turistica, intervenendo sul rafforzamento delle correlazioni e dei nessi, di frequente ancora potenziali se non mancati, tra turismo e cultura che, se resi efficaci, possono determinare flussi di domanda più consistenti e distribuiti sul territorio, innovare il sistema della fruizione turistica e generare nuove occasioni di sviluppo sociale ed economico.

Il piano si orienta verso le seguenti finalità:

1) potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali in grado di rappresentare servizi strategici di rango territoriale e/o urbano nello specifico privilegiando il consolidamento del sistema di offerta culturale legato agli attrattori ed al patrimonio diffuso, nonché alla loro dimensione paesaggistica, inteso sia dal punto di vista dei beni, sia dei servizi, questi ultimi da approcciare secondo un'ottica integrata tra i settori cultura-turismo;
2) rafforzare gli assetti infrastrutturali e funzionali di identificati sistemi territoriali interessati dalla fruizione turistica, in particolare attraverso interventi a sostegno della mobilità turistica all'insegna dei principi di sostenibilità e di accessibilità.

In particolare, il Piano si articola secondo tre aree di intervento:

- *Interventi di tutela e valorizzazione dei Musei e Soprintendenze speciali dotati di autonomia*, prevedendo interventi di tutela e valorizzazione di quei Musei a cui la riforma del Ministero ha riconosciuto lo status di autonomia gestionale – scientifica, finanziaria ed amministrativa al fine di favorire un ampio e articolato rafforzamento delle infrastrutture culturali e di miglioramento dei servizi erogati In coerenza.
- *Interventi di tutela e valorizzazione di Aree di attrazione culturale,* agendo su un contenuto numero di contesti urbani/territoriali già parte di consolidati circuiti di fruizione turistica ove si prevedono interventi sia volti a garantire le più adeguate condizioni di conservazione del patrimonio culturale, sia a migliorare la qualità dei contesti urbani nonché rafforzare le connessioni tra i beni culturali promovendo forme di accessibilità e fruibilità integrata.
- *Interventi di valorizzazione dei percorsi turistico culturali,* prevedendo interventi di sistema volti a favorire l'incremento della domanda turistica in quei territori ad alta vocazione per una fruizione slow (cammini, ciclopiste, ecc.). Si tratta di interventi complessi di natura intersettoriale, che prevedono il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali.
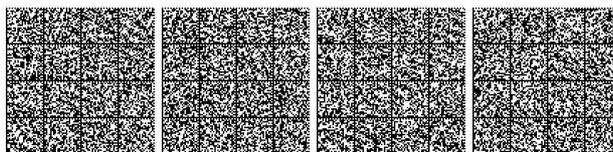
2. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) – 2014-2020

Il POC condivide obiettivi e strategia con il PON Cultura e Sviluppo che punta a incrementare i livelli di fruizione del patrimonio culturale presente nelle regioni meno sviluppate (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) e a questo fine interviene a favore di due obiettivi tematici (OT) dell'AdP, sia rafforzando il sistema delle infrastrutture culturali (OT6) rappresentate dai luoghi della cultura capaci di esprimere performance di rilevanza strategica nazionale (attrattori), sia promuovendo e sostenendo attività economiche realizzate dalla filiera delle imprese culturali e creative e da soggetti del terzo settore (OT3).

Il POC riproduce l'impianto strategico del programma operativo e persegue entrambi gli obiettivi tematici, pur concentrando in via preponderante le risorse verso l'Obiettivo Tematico 6 - *Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse* ove più rilevante è il fabbisogno finanziario. Il POC, infatti, pur tenendo conto della sua contenuta dimensione finanziaria, in coerenza con il PON, si prefigge di potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali rappresentate dagli attrattori ma orienta la sua strategia non solo al rafforzamento delle aree di attrazione culturale di rilievo strategico ma anche alla valorizzazione di alcuni sistemi di beni di respiro interregionale, quali ad esempio alcuni percorsi di eccellenza che costituiscono priorità strategiche e politiche dell'amministrazione.

Si riconosce infatti l'opportunità di superare, grazie alla maggiore flessibilità del programma nazionale, alcuni vincoli della strategia del PON, concentrata in via esclusiva sul patrimonio statale con ricadute in termini di valorizzazione territoriale su areali di limitata estensione, per dare spazio ad un approccio di maggiore integrazione tra risorse culturali e modalità di fruizione turistica intervenendo, in questa logica, a favore del consolidamento del sistema di offerta culturale legato sia agli attrattori che al patrimonio diffuso.

Questa apertura più marcata del POC alla dimensione territoriale rafforza le esigenze di stabilire una costante collaborazione interistituzionale che è stata alla base della programmazione 2007-2013 e che, accompagnando anche il PON, trova strumenti e sedi ove rendere possibile il confronto in una prospettiva di piena integrazione tra le programmazioni comunitaria e nazionale. Nello specifico si fa riferimento ai Tavoli tecnici tra Ministero della Cultura e Regioni istituiti con la sottoscrizione degli Accordi Operativi di Attuazione (AOA). Ciò favorirà l'individuazione di interventi strategici caratterizzati da condizioni di integrazione ed interoperabilità con la programmazione comunitaria 2014/2020, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi SIE nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON.

Nel contesto dei processi di concertazione istituzionale, si evidenzia che il Programma Complementare, sposando la strategia operativa del PON, discende direttamente dagli esiti del confronto partenariale condotto ai fini della definizione del programma comunitario e al medesimo partenariato il MiC intende fare riferimento per gli opportuni confronti nel corso dell'attuazione, utilizzando le medesime sedi già istituite nell'ambito del PON.

Con riferimento alle modifiche al PON collegate all'emergenza Covid-19, è opportuno richiamare la coerenza e la complementarietà tra quanto previsto nel programma e i provvedimenti nazionali adottati per contrastare gli effetti della crisi ~~in atto~~, con particolare riferimento al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"). Entrambi i decreti riservano uno specifico *focus* ai settori della cultura e del turismo, intervenendo a favore della loro tenuta occupazionale, sostenendo il sistema delle imprese del comparto nonché provvedendo a garantire il funzionamento degli istituti culturali. Il Decreto "Rilancio", inoltre, illustra specificatamente le modalità di utilizzo dei fondi nazionali della coesione (FSC e Fondo di Rotazione) quali risorse addizionali a quelle destinate dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di

investimento europei alle misure di contrasto degli effetti generati dalla crisi sanitaria. Ciò in particolare riguarda le risorse a carico del Fondo di Rotazione, rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento UE dei programmi operativi, che verranno destinate a programmi complementari nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che potranno coprire eventuali impegni già assunti per interventi a valere sui programmi operativi poi sostituiti da interventi emergenziali, in coerenza con le indicazioni diffuse dalla Commissione europea con mail del 24 giugno 2020 ("nota su progetti già selezionati e finanziamento di DPI nell'ambito delle riprogrammazioni Covid-19").

Le modifiche conseguenti all'applicazione dei dispositivi sopra citati, che si sostanziano, di fatto, nell'incremento finanziario enunciato in *Premessa*, confermano, da un punto di vista operativo, la strategia del Programma, affidata a tre Assi prioritari di intervento:

- Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali* sul quale convergono circa l'83% in seguito alla riprogrammazione delle risorse ex art. 242 DL 34/2020;
- Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura* che assorbe il 14% in seguito alla riprogrammazione delle risorse ex art. 242 DL 34/2020;

Asse III – *Assistenza tecnica*, al quale è destinato il 3% in seguito alla riprogrammazione delle risorse ex art. 242 DL 34/2020, che svolge un ruolo servente rispetto all'attuazione del programma.

3. GLI ASSI DEL PROGRAMMA

3.1 Asse I – Rafforzamento delle dotazioni culturali

3.1.1 Obiettivi specifici e obiettivi operativi

L'Asse condivide con l'Asse I del PON Cultura e Sviluppo l'**obiettivo specifico 6.7 dell'AdP "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione**" che definisce l'ambito di intervento prioritario dell'amministrazione centrale volto alla valorizzazione degli *asset* culturali nelle regioni del Mezzogiorno perseguito attraverso la politica di coesione nel corso dei due cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. Il patrimonio culturale, infatti, viene considerato oltre che per il suo valore intrinseco che lo pone al centro delle politiche di tutela e di conservazione, anche quale fattore potenzialmente decisivo per lo sviluppo territoriale e più in generale, per la coesione economica e sociale.

Considerate le condizioni di forte squilibrio tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-nord nei livelli di fruizione e negli standard di offerta dei luoghi della cultura, si rende necessario intervenire affinché possano concretamente ed efficacemente esplicarsi le potenzialità degli *asset* culturali di concorrere allo sviluppo dei territori.

Nella visione assunta nel ciclo di programmazione 2014-2020 ciò implica la necessità da un lato di operare sull'efficientamento delle infrastrutture culturali e sul miglioramento degli livelli della loro fruizione attraverso l'implementazione di modelli competitivi di organizzazione dei servizi culturali, e, dall'altro, di porre attenzione al rafforzamento dell'identificazione del patrimonio culturale con il territorio facendo leva sull'integrazione con le restanti dotazioni materiali e immateriali (saper fare diffuso, conoscenze scientifiche, sistemi produttivi ecc.).

Il Programma complementare nel perseguire il medesimo obiettivo dell'Asse I del PON, in coerenza con le finalità che gli attribuisce la Delibera CiPE 10/2015, si pone nell'ottica di rafforzare l'impatto degli interventi della programmazione comunitaria, favorendo anche la sua efficace esecuzione finanziaria attraverso il ricorso alla tecnica dell'overbooking.

In questa logica sono individuati gli obiettivi operativi che attengono a:

1. **Rafforzamento della programmazione 2014-2020**. In questo contesto si inquadrano il complesso degli interventi individuati secondo i medesimi criteri di selezione del PON e quindi potenzialmente a futura salvaguardia del programma comunitario. Tali interventi concorrono pertanto al medesimo
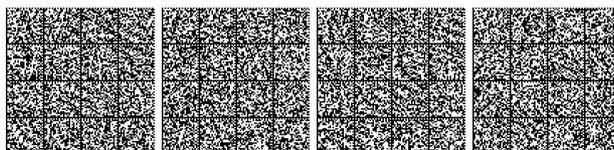
obiettivo del miglioramento delle condizioni di fruizione di quelle aree di attrazione culturale che si distinguono per la loro “rilevanza strategica” e del miglioramento dell’accessibilità e degli livelli di offerta degli attrattori a titolarità statale che vi insistono.

Tuttavia, la maggiore flessibilità permessa dal Programma Complementare, consente, pur con i limiti delle risorse finanziarie disponibili, di agire anche in adesione ad un approccio più esteso di valorizzazione territoriale che integra interventi a favore del patrimonio pubblico sia statale che locale dando spazio ad un’azione di valorizzazione maggiormente diffusa rispetto al programma comunitario, in funzione dell’incremento dell’attrattività dei diversi contesti territoriali. In questa logica si inquadrano alcune componenti dell’intervento che, in linea con gli indirizzi strategici e politici del MiC, concorrono alla valorizzazione di alcuni specifici sistemi di beni, di natura territoriale come ad esempio il tracciato dell’antica via Appia, o anche seriale come il sistema delle regge e delle residenze borboniche, e di valenza sovra regionale.

2. **Miglioramento dell’efficienza e della qualità progettuale**. In considerazione delle difficoltà persistenti nelle strutture della PA di ogni livello - dalle strutture territoriali del MiBACT (oggi MiC) agli Enti locali - di assicurare con tempistiche efficienti la disponibilità di progettualità di appropriato grado di elaborazione e di elevata qualità tecnica in grado di alimentare efficacemente i processi di definizione ed attuazione dei programmi di interventi nel settore culturale, in analogia a quanto previsto dal PAC 2007-2013, si intende sostenere la realizzazione di elaborazioni progettuali alle diverse scale richieste dall’attuazione della strategia definita nella programmazione 2014-2020 per il settore culturale. In particolare si prevede di finanziare sia la definizione dei diversi livelli progettuali relativi agli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico architettonico e archeologico, sia progetti integrati di scala territoriale/locale finalizzati alla valorizzazione dei contesti di intervento.

Asse I Rafforzamento delle dotazioni culturali	**Obiettivo specifico 6.7** Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione	**Obiettivo Operativo 1.** Rafforzamento della programmazione 2014-2020
		Obiettivo Operativo 2. Miglioramento della qualità progettuale
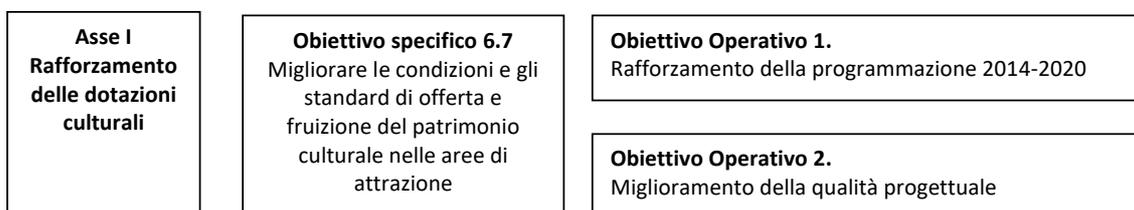
3.1.2 Risultati attesi

I risultati attesi dalla realizzazione dell’Asse I attengono in via prioritaria all’**incremento della fruizione dei luoghi della cultura** (e quindi delle rispettive aree di attrazione culturale) in forza degli interventi di restauro e valorizzazione, rafforzando dunque i risultati previsti dall’Asse I del PON.

Considerando lo slittamento della scadenza per il completamento dei Programmi operativi complementari, come definita dall’art. 242 del DL 34/2020, si aggiornano i valori obiettivo alla data del 31.12.2026, avendo a riferimento gli aggiornamenti e la relativa metodologia già applicati al quadro degli indicatori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

Nello specifico, considerando la revisione della stima al 2023 dell’indice di domanda culturale nelle 5 Regioni meno sviluppate, come illustrata all’interno della nota metodologica allegata PON Cultura e Sviluppo (aggiornamento di luglio 2020), che stabiliva quale nuovo target al 2023 un indice di domanda

culturale pari a 77,37 (siti statali + siti regione siciliana)[2], corrispondente ad un recupero della domanda pari a circa l'85% dei visitatori registrati nell'anno 2018, si ipotizza - in presenza di uno scenario che considera conclusa la pandemia e stabile il numero dei siti registrati nel 2020[3] (n. 207) – un incremento nel triennio 2024-2026 del 30%, di poco inferiore, prudenzialmente, al trend registrato nel triennio 2016-2018 (+ 31,6%), precedente alle annualità che risentono degli effetti del COVID.

Secondo tali stime, si prevede un aumento della *domanda culturale* delle 5 Regioni da circa 62.000 visitatori/istituto (2013) a 97.180 visitatori/istituto (2026)..

Il risultato atteso dal secondo obiettivo operativo, volto al miglioramento dell'efficienza e della qualità progettuale, strettamente connesso con il precedente in quanto incide sull'efficienza dell'attuazione e sull'efficacia degli interventi, riguarda il **più rapido conseguimento della fase di avvio dei lavori**, considerando questa tappa come il risultato di un corretto processo di progettazione che non solo garantisce la qualità delle realizzazioni ma agevola complessivamente le fasi di appalto.

In particolare si stima al 2026 di poter conseguire una riduzione complessiva (2013-2026) di 90 giornate corrispondente ad un incremento della stima effettuata al 2023 che indicava in 82 giornate i tempi intercorrenti tra l'ammissibilità a finanziamento e l'appalto dei lavori, non considerando ai fini di questa stima le procedure di appalto integrato.

ASSE I

Obiettivo specifico 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

Risultato atteso 1
Incremento della fruizione culturale

Indicatore
Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale

Obiettivo Operativo 1.
Rafforzamento della programmazione 2014-2020

Risultato atteso 2
Riduzione dei tempi di avvio dei lavori

Indicatore
Tempi intercorrenti tra l'ammissibilità a finanziamento e l'appalto dei lavori

Obiettivo Operativo 2.
Miglioramento dell'efficienza e della qualità progettuale

INDICATORI DI RISULTATO

Tab. 3.1 Obiettivo specifico: Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (RA 6.7 dell'AdP) – Quadro degli indicatori di risultato aggiornato

---

[2] L'aggiornamento della stima del target dell'indice di domanda culturale si è resa necessaria a seguito a) dapprima del forte incremento registrato al 2018 per cui il target fissato per il 2023 risultava ampiamente superato e quindi b) del grave decremento dei flussi di visitatori registrati nel 2020 a seguito degli effetti della pandemia.

[3] Ultime statistiche ISTAT disponibili per *Musei e istituti similari statali aperti al pubblico*
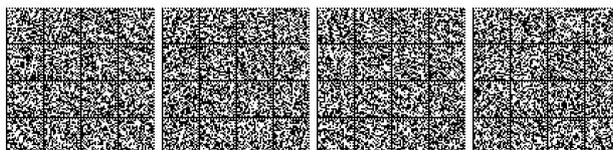
Indicatore	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Valore obiettivo (2026)	Fonte dati	Periodicità informazione
1. Indice di domanda culturale del patrimonio statale e della Regione siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali e non statali di antichità e d'arte per istituto)	n. visitatori (in migliaia)	61,80 (2013)	77,37	97,18	ISTAT, MiBACT, Regione Siciliana	Annuale
2. Tempi intercorrenti tra l'ammissibilità a finanziamento e l'appalto dei lavori *	n. giorni	637	- 82	- 90	Sistema di monitoraggio	Annuale

* Indicatore utilizzato nel PRA del MiC

3.1.3 Azioni

L'Asse I è articolato nelle seguenti azioni:

- Azione 1. Interventi complementari e di rafforzamento della programmazione 2014-2020
- Azione 2. Interventi a sostegno della qualità progettuale

Azione 1. Interventi complementari e di rafforzamento della programmazione 2014-2020

Con la presente azione il Programma complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 assolve alla missione di salvaguardia della PO 2014-2020 prevista dalle disposizioni recenti, assumendo una logica di intervento che combina più componenti programmatiche,

- quella che affianca la programmazione operativa 2014-2020 nella finalità di garantire la piena ed efficace realizzazione degli interventi compresi nel PON Cultura e Sviluppo 2014-2020; tale componente si attiva a partire dalla fase iniziale del PON, esplicando da subito una funzione di protezione di interventi che per poter conseguire piena realizzazione necessitano di copertura finanziaria integrativa e/o alternativa (overbooking progettuale) a quella comunitaria, ovvero, in prospettiva, di interventi ammessi al PON ma che in fase più avanzata della programmazione operativa potrebbero presentare criticità/ritardi attuativi tali per cui non sia più possibile assicurarne tutta la copertura finanziaria con le risorse comunitarie 2014-2020 (azione 1.a);
- quella che integra la programmazione 2014-2020 nella finalità di rafforzare la strategia del PON Cultura e Sviluppo, applicandola secondo un approccio più esteso di valorizzazione territoriale, che, in funzione dell'incremento dell'attrattività dei diversi contesti territoriali, amplia il proprio spettro di azione rispetto al programma comunitario; questa componente prevede infatti la possibilità di sostenere anche interventi a favore del patrimonio pubblico locale, nonché di potersi esplicare non solo ed esclusivamente a beneficio di singoli attrattori e delle relativa aree di influenza - aree di attrazione culturale – identificate dal PON, ma di poter concorrere, in linea con gli indirizzi strategici e politici del MiC, anche alla valorizzazione di alcuni specifici sistemi di beni, di natura territoriale e con valenza sovra regionale, eventualmente anche recependo/attuando strategie settoriali d'area già formulate/disponibili nell'ambito della programmazione unitaria 2007-2013 (es. PAC MiBAC, oggi MiC) e/o 2014-2020, quali ad esempio la Strategia Aree Interne (azione 1.a).

➢ ***Il quadro della programmazione vigente, approvata con Delibera CIPE 73 del 21/11/2019***

A seguito dell'espletamento di una procedura di selezione attivata dalla Circolare n. 19/2019 per l'offerta di proposte progettuali il MiC ha avanzato una proposta di riprogrammazione e rimodulazione di risorse precedentemente impegnate e successivamente liberate in seguito a

- la realizzazione di economie da parte degli interventi conclusi precedentemente finanziati nell'ambito del Programma Operativo POIN attrattori culturali, naturali e turismo di ai sensi dell'art. 1 c 804 della legge n. 208/2015 di cui alla delibera CIPE n. 12/2016 per un importo € 29.785.462,48;
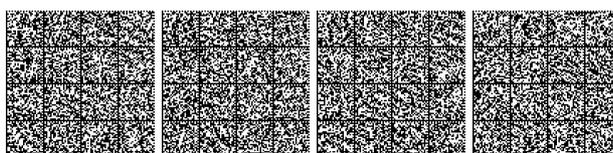
- la revoca del sostegno del POC agli interventi "aree archeologiche di Taranto" e "ex Ospedale S. Spirito di Lecce", di cui all'informativa sottoposta al CIPE nella seduta del 28.02.2018 per un importo complessivo pari a 8.000.585,02 euro;
- al definanziamento per un importo di € 11.583.445,75 di interventi già programmati ma in grave ritardo di attuazione. Il riferimento è in particolare alla revoca del finanziamento dell'intervento Parco Archeologico di Siracusa – Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale II stralcio per un importo di € 6.583.445,75 e alla decurtazione del finanziamento per l'intervento Reggia di Caserta – Miglioramento dell'offerta museale dell'importo di € 5.000.000,00.

La delibera CIPE n. 73 del 21/11/2019 recante modifica al programma operativo complementare "Cultura e sviluppo" 2014-2020 (Delibera n. 45/2016) ha approvato la proposta di riprogrammazione e rimodulazione del MIC aumentando la dotazione finanziaria dell'Asse I per l'importo di € 29.785.462,48, portandola complessivamente a € 138.063.424,48. Complessivamente le risorse rinvenienti dalle economie e dalle revoche sono tutte assorbite dalla sub-azione 1.b.
Come si ricava dalla *Relazione* allegata alla delibera CIPE (cfr. elenco interventi ammessi all'Azione 1), le risorse dell'Azione 1 ammontano a 130.063.424,48 e risultano così articolate:

Tab.3.2 – Programmazione Azione 1 (Delibera CIPE 73/2019)

Azione 1	Importi (euro)
Sottoazione 1.a	47.355.708,46
Sottoazione 1.b	81.850.643,99
Residui da programmare	857.072,03
Totale Azione 1	**130.063.424,48**

La Delibera CIPE 73/2019 conferma la logica di intervento che viene nello specifico declinata in due principali ambiti di intervento.

Sub-azione 1.a. Il primo con funzione di protezione/salvaguardia prospettica del PON, comprende interventi ammissibili al PON per un importo complessivo pari a circa 47 Meuro (cfr Allegato n. 3 al presente documento che riporta il quadro riepilogativo già allegato alla Delibera CIPE 73/2019). In questo ambito il Programma complementare disponeva già di un certo numero di interventi, alcuni individuati nell'ambito della Programmazione 2007-2013 e altri acquisiti ad inizio 2016 attraverso le procedure attuative dell'Asse I del PON - in particolare la Circolare MiBACT 28/2015 e la parallela Circolare 22/2015 della Regione Siciliana, mediante le quali sono state raccolte proposte progettuali presentate dagli uffici periferici del MiC e dalle strutture competenti sugli attrattori culturali della Regione Siciliana, ammissibili al finanziamento nell'ambito delle due Azioni che costituiscono l'Asse I del PON (decreto dell'AdG PON Rep 11/2016 del 18 febbraio 2016) e che intervengono sulla dotazione infrastrutturale degli attrattori di rilevanza strategica nazionale del patrimonio culturale, rispettivamente dal punto di vista della loro tutela e valorizzazione materiale, e della loro funzionalità, gestione e capacità attrattiva nei riguardi della domanda di fruizione. L'allegato alla Delibera CIPE 73/2019 riporta nello specifico n. 9 interventi che, rispetto all'elenco già compreso nell'originario Programma approvato con Delibera CIPE 45/2016, restituiscono gli esiti delle rimodulazioni interne succedutesi negli anni 2018 e 2019 e precedentemente richiamate.

I progetti individuati, essendo stati acquisiti nell'ambito delle procedure attivate dal PON Cultura e Sviluppo per l'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento, sono stati selezionati secondo i medesimi criteri previsti dal PON per gli interventi a valere sulle Azioni 6.c.1.a e 6.c.1.b.

Tab. 3.3 Sub azione 1.a - Confronto tra le programmazioni approvate con Delibera 45/2016 (Interventi già individuati in esito alla Circolare 28/2015 + interventi selezionati nell'ambito della programmazione 2007-2013) e con Delibera 73/2019

Sub azione 1.a	Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	Totale
Del. CIPE 45/2016		2.000.000,00	29.297.417,98	23.000.585,02	12.641.736,23	66.939.739,23
Del. CIPE 73/2019		2.000.000,00	24.297.417,98	15.000.000,00	6.058.290,48	47.355.708,46

Sub-azione 1.b. Il secondo con funzione integrativa e rafforzativa della missione assegnata al PON, comprende interventi determinati in ragione di priorità e fabbisogni collegati alla disponibilità di strategie e progettazioni su beni del patrimonio culturale in seguito alla riprogrammazione e rimodulazione approvata dalla delibera CIPE n. 73/2019 di cui è parte integrante la Linea di Azione 1.b assorbe risorse per un importo totale di circa 82 Meuro (cfr Allegato n. 3)

I criteri di selezione degli interventi relativi a questa a sotto-azione, pur sposando la logica dei criteri adottati per la sottoazione a), presentano alcuni importanti scostamenti. In particolare tengono conto:

- dell'opportunità di finanziare interventi non solo su beni che si qualificano come "Attrattori" ma anche su beni del patrimonio diffuso che costituiscono componenti importanti del progetto territoriale e/o di sistema;
- dell'opportunità di finanziare anche beni del patrimonio pubblico non statale;
- della rilevanza del progetto territoriale e/o di sistema in cui sono inseriti.

Tab. 3.4 Sub azione 1.b - Interventi inseriti in specifiche strategie di valorizzazione territoriale e/o progetti di sistema

Sub azione 1.b	Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia	Vari	Totale
Del. CIPE 45/2016							33.338.222,77
Del. CIPE 73/2019	16.932.054,29	5.972.390,0	32.295.679,70	9.650.520,00	2.000.000,00	15.000.000,00	81.850.643,99

Complessivamente, con riferimento all'Azione 1, la programmazione sottostante al quadro finanziario per Asse approvato con Delibera 73/2019 risulta:**Tab. 3.5 Quadro finanziario dell'Azione 1 (sub azioni 1a + 1b) - Asse I – Delibere CIPE 45/2016 e 73/2019**

Azione 1	Importo (euro)
Del. CIPE 45/2016	**100.277.962,00**
Del. CIPE 73/2019	**130.063.424,48**
di cui programmati (cfr. elenco allegato)	*129.206.352,45*
da programmare	*857.072,03*

➢ Tipologie intervento

- interventi di restauro finalizzati alla conservazione e all'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico anche adottando soluzioni di efficientamento energetico;
- realizzazione di allestimenti museali e di percorsi di visita;
- acquisto di attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle aree esterne di pertinenza degli attrattori;
- interventi per la sicurezza e vigilanza degli attrattori e delle aree esterne di pertinenza.
- creazione di strumenti per gestire, favorire, e promuovere le conoscenze sugli attrattori anche in chiave di reti e sistemi, anche attraverso applicazioni tecnologiche innovative;

- creazione di strumenti legati al sistema dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione degli attrattori, reti, sistemi di beni;
- creazione di strumenti per la gestione innovativa e integrata delle diverse funzioni ed attività rivolte all'utenza e svolte negli attrattori, reti, sistemi di beni.

➢ *Beneficiari*

Strutture periferiche del MiBACT (oggi MiC) e dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Regioni ed Enti locali delle regioni interessate dal Programma.

Azione 2. Interventi a sostegno della qualità progettuale

La riprogrammazione approvata dalla delibera CIPE 73/2019, confermava la dotazione finanziaria originaria dell'Azione 2, pari ad 8 milioni di euro.

L'azione prevede la realizzazione di elaborazioni progettuali di varie scale finalizzate ad assicurare qualità dei progetti ed efficienza dei processi di definizione dei diversi livelli di progettazione favorendo in tal modo una riduzione dei tempi di appalto dei lavori.

In continuità con quanto sperimentato con il PAC MiBAC 2007-2013 (Linea di Azione 2 "*Interventi per il sostegno alla progettazione per la cultura*"), l'azione prevede due tipologie di intervento:

a. Elaborazione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, dei diversi livelli di progettazione necessari (progetti definitivi e esecutivi) ai fini dell'appalto dei lavori di restauro dei beni già dotati di ammissibilità a finanziamento nell'ambito dei diversi piani e programmi del MiBACT (oggi MiC) e prioritariamente a favore degli interventi afferenti al PON Cultura e Sviluppo e al presente Programma Complementare. Il supporto si attiva su richiesta del soggetto beneficiario/stazione appaltante e corrisponde alla pertinente voce del quadro economico approvato; ha natura di contributo a fondo perduto qualora riguardi interventi finanziati da risorse nazionali ed è reintegrato al PAC complementare nel caso i lavori non siano appaltati entro tempi determinati. Qualora il contributo riguardi interventi finanziati con risorse comunitarie, il contributo segue meccanismi di tipo rotativo prevedendo il rientro delle somme nella disponibilità del Programma Complementare a seguito dei rimborsi conseguenti alle certificazioni di spesa. Si prevede che questa tipologia di intervento assorba circa l'85% delle risorse dell'azione 2.
b. Predisposizione di progetti integrati di scala territoriale/locale incentrati sulla valorizzazione delle risorse culturali. Alla luce delle attenzioni alla scala territoriale poste dal PON, con riferimento specifico alle aree di attrazione culturale, e alle opportune integrazioni strategiche tra l'intervento attuato dal programma nazionale e i POR, nonché considerando altri progetti e ambiti di programmazione per i quali è opportuno procedere in specifici contesti territoriali secondo principi di pianificazione integrata (es. progetto per la valorizzazione dell'antica via Appia), si prevede di acquisire servizi per la definizione di progetti integrati e la realizzazione di forme di supporto tecnico nei confronti istituzionali/partenariali. Si stima che questa tipologia di intervento assorba circa l'15% delle risorse dell'azione 2.

➢ *Tipologie intervento*

- Servizi di progettazione

➢ *Beneficiari*

a. soggetti pubblici (MiBACT, oggi MiC/Regioni/EELL) titolari di interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dei diversi piani/programmi di intervento;
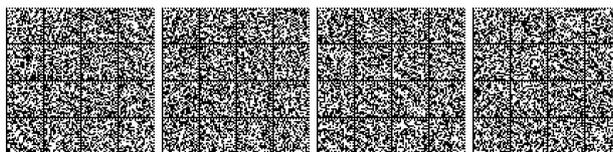
b. soggetti pubblici e privati, soggetti/enti in house rispetto alla P.A, affidatari di servizi di progettazione e per la definizione di progetti integrati per la valorizzazione di aree di attrazione culturali.

➢ ***Illustrazione dell'attuale riprogrammazione dell'Asse 1***

Come anticipato in *Premessa*, la presente riprogrammazione scaturisce dalla necessità di programmare le risorse assegnate al MIC a titolo dei rimborsi da parte della CE delle spese emergenziali a contrasto degli effetti della pandemia, nonché delle quote nazionali a carico del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento UE del PON Cultura e Sviluppo.

Tali risorse, complessivamente pari ad 32.112.618,52 vengono destinate per una quota pari a circa il 73% all'Azione 1 al fine di assicurare il completamento delle operazioni ammesse a finanziamento del PON Cultura e Sviluppo e che non potranno concludersi entro la data del 31/12/2023.

La riprogrammazione dell'Asse 1 tiene conto, altresì, di alcuni assestamenti interni che di seguito si illustrano.

Nel 2021 con specifico riferimento alla Linea di azione 1.a dell'Asse 1, è stato emanato il D.M. n. 837 dell'11/10/2021 che ha sancito l'ammissione a finanziamento dell'"Intervento di restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello" per un importo pari a € 454.823,00.

Riguardo alla linea di Azione 1.b, nei limiti della dotazione totale assegnata all'Asse I del Programma è stata attuata una ridistribuzione interna delle risorse.

Nello specifico, ai sensi della delibera n. 73 del 21 novembre 2019 sono stati assegnati € 15.000.000,00 a interventi *Vari – Bando Borghi* per la realizzazione di opere, servizi e attività culturali (cfr. Allegato 3). Il citato importo costituiva una quota parte dell'impegno complessivamente previsto di € 20.000.000,00, di cui i restanti € 5.000.000,00 sarebbero stati assegnati, nell'ambito dello stesso Asse I – Azione 2, a sostegno esclusivo dell'attività di progettazione di interventi, come anche specificato dal decreto interministeriale MiC e del Ministero del Turismo del 15 ottobre 2021 rep. n. 357.
L'*Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia* sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 24 del 28/02/2020 attribuiva la dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00 interamente all'Asse 1.b del Programma (assegnata per un importo di € 19.967.308,78, in seguito ad espletamento delle procedure di selezione, a n. 23 interventi da realizzare nelle regioni interessate). Nei limiti della dotazione totale assegnata all'Asse I del Programma pari a € 138.063.424,48, è stata pertanto attuata una ridistribuzione interna delle risorse tra l'Azione 1 e l'Azione 2 assegnando, nello specifico, alla Linea di Azione 1.b gli ulteriori € 5.000.000,00.

Relativamente all'Azione 2, residuano 3.000.000,00 Euro di cui ad oggi una quota (per l'esattezza € 103.897,69) è impegnata come quota del finanziamento complessivo degli interventi relativi al Parco Archeologico delle Isole Eolie imputata alla progettazione.

Un'ulteriore quota pari a 351.276,43 Euro, incluso IVA ed altri oneri, è destinata alla Progettazione dell'intervento "Cuma – Una nuova fruizione del Parco archeologico – lavori di restauro e valorizzazione" derivante dal definanziamento dell'intervento di importo pari a euro 4.600.464,00 a valere sul PON Cultura e Sviluppo 2014/2020 e ammessa al finanziamento POC, come da Nota Tecnica, del Dirigente Dott. Luigi Scaroina, Servizio VIII del S.G., Rep. 25/05/2023|0017854-P e dal decreto di ammissione al finanziamento del Dirigente Dott. Nicola Macrì, Servizio V del S.G., Rep. 25/05/2023|DECRETO 575.

L'Allegato 4 al presente documento riporta la programmazione di dettaglio dell'Azione 1, aggiornata in coerenza di quanto in precedenza illustrato per un importo complessivo pari a 134.661.175,45 (sub azione 1a + sub azione 1b) cui va aggiunta la linea a sostegno degli interventi di completamento del PON 14-20 di importo pari a 23.714.867,55 euro.

Per quanto attiene alla nuova sub azione denominata 1.c – Completamenti del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, essa è destinata alla salvaguardia degli interventi che saranno rendicontati nel PON ma che alla data del 31.12.2023 non saranno conclusi e dovranno essere completati con risorse nazionali entro il 15 febbraio 2026, così come previsto dagli *Orientamenti per la chiusura dei programmi operativi 2014-2020* definiti dalla Commissione europea.

La sua programmazione sarà dunque definita puntualmente nel corso dei prossimi mesi. Ad oggi si stima che possa sostenere il completamento di circa 12 interventi.

Tab. 3.6 Aggiornamento del quadro finanziario allegato alla delibera CIPE n. 73/2019 dell'Azione 1 dell'Asse I (aggiornato dell'importo aggiuntivo attribuito all'intervento Vari - cd. Bando borghi)

Azione 1.	**Basilicata**	**Calabria**	**Campania**	**Puglia**	**Sicilia**	**Vari**	**Totale**
1.a Interventi già individuati in esito alla Circolare 28/2015 + interventi selezionati nell'ambito della programmazione 2007-2013	-	2.000.000,00	24.752.240,98	15.000.000,00	6.058.290,48	-	47.810.531,46
1.b Interventi inseriti in specifiche strategie di valorizzazione territoriale e/o progetti di sistema	16.932.054,29	5.972.390,0	32.295.679,70	9.650.520,00	2.000.000,00	20.000.000,00	86.850.643,99
Totale sub azioni 1a + 1b							**134.661.175,45**
1.c - Completamenti del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020							**23.714.867,55**
Totale Azione 1							**158.376.046,00**

Le modifiche che complessivamente interessano l'Asse 1, con riferimento ad entrambe le azioni e sotto articolazioni, sono riportate di seguito

Tab. 3.7 Quadro delle modifiche intercorse tra la Delibera CIPE 73/2019 e l'attuale riprogrammazione

Azione 1	**Del. CIPE 73/2019**	**risorse rinvenienti (UE 100%)**	**Assestamenti interni**	**Nuova programmazione**
Sub azione 1.a	47.355.708,46	454.823,00		47.810.531,46
Sub azione 1.b	81.850.643,99		5.000.000,00	86.850.643,99
residui non programmati	857.072,03			23.714.867,55
Sub azione 1.c (nuova azione)	-	22.857.795,52		
Totale Azione 1	130.063.424,48	23.312.618,52		158.376.043,00
Totale Azione 2	8.000.000,00		- 5.000.000	3.000.000,00
Totale Asse 1	**138.063.424,48**	**23.312.618,52**		**161.376.043,00**
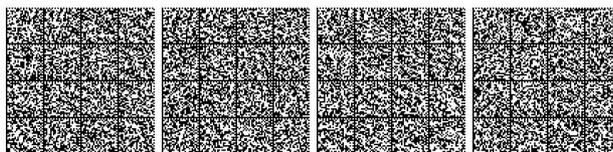
3.1.4 Realizzazioni

Di seguito si presenta un aggiornamento degli indicatori di realizzazione previsti dal POC, riquantificati in coerenza con le modifiche in precedenza descritte.

Tab. 3.8 Quadro degli indicatori di output aggiornato

Azioni	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo al 2026	Fonte dati	Periodicità dell'informazione
Azione 1. Interventi complementari e di rafforzamento della programmazione 2014-2020	Progetti finanziati Superficie oggetto di intervento (6c1a1).	n. Mq.	12 116.640	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2. Interventi a sostegno della qualità progettuale	Interventi che si sono avvalsi del supporto per la progettazione Progetti integrati elaborati	n. n.	16 14	Sistema di monitoraggio	Annuale

3.1.5 Piano finanziario dell'Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6)

A seguito dell'incremento finanziario del POC, derivante dall'assegnazione delle "Risorse ex art. 242 DL n. 34_2020" pari a complessivi € 32.112.618,52, al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Asse I del Programma, si ritiene di incrementare l'attuale dotazione, pari a € 138.063.424,48 di ulteriori € 23.312.618,52, per un ammontare complessivo pari a € 161.376.043,00.

Tab.3.9 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6) - Piano finanziario a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento delle risorse ex art. 242 DL 34/2020

ASSI	Del. CIPE 73/2019	Nuova programmazione
Totale Asse I – Rafforzamento delle dotazioni culturali	138.063.424,48	**161.376.043,00 €**
Az. 1 Interventi complementari e di rafforzamento della programmazione 14-20	130.063.424,48	158.376.043,00 €
Az. 2 Interventi a sostegno della qualità progettuale	8.000.000,00	3.000.000,00 €

Tab.3.10 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6) – Aggiornamento del cronoprogramma di spesa per annualità a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento delle risorse ex art. 242 DL 34/2020

ASSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Asse I												**161.376.043,00 €**
Azione 1					5.201.769,57	669.259,66	3.001.611,10	37.375.850,60	37.375.850,60	37.375.850,60	37.375.850,60	158.376.043,00 €
Azione 2								750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00 €

3.2 Asse II – Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura

3.2.1 Obiettivi Specifici e obiettivi operativi

Il POC fa propria la strategia dell'Asse II del PON Cultura e Sviluppo che, in relazione all'OT 3, persegue in particolare i risultati attesi dell'AdP *3.5. Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie imprese; 3.3. – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali e 3.7- Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale*.

Finalità di entrambi i programmi è sperimentare l'applicazione di una politica nazionale di sostegno alla competitività delle imprese collegabili alla filiera culturale, che possono concorrere ad incrementare l'attrattività delle aree di riferimento degli attrattori culturali e promuovere il loro rafforzamento in termini di innovazione, integrazione interna al settore e con altre componenti del sistema produttivo, e competitività.

L'universo di riferimento è rappresentato dai settori delle cd. *Industrie Culturali e Creative*, ambito che negli ultimi anni è stato ben definito nella letteratura e nella pratica (Cfr. Figura che segue). Si tratta di un comparto che, a partire dalla scala minima delle attività produttive originate in modo diretto dalla cultura, si estende a tutto lo spettro di quelle più latamente collegabili al settore culturale, sino ad una visione più estesa ed articolata del sistema culturale e creativo.

Profilo del settore culturale e creativo

AMBITI	SETTORI	SOTTOSETTORI
Core delle attività culturali	- Arti visive - Spettacolo dal vivo - Patrimonio storico-artistico	- Artigianato, pittura, scultura, fotografia - Prosa, musica classica e sinfonica, musica lirica, danza balletto, circo - Musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, archivi
Industrie culturali	- Film e video - Televisione e radio - Videogiochi e software - Musica - Editoria	- Mercato della musica registrata - Esecuzioni musicali dal vivo - Libri e stampa - Riviste e quotidiani
Industrie creative	- Design - Architettura - Pubblicità - Pubbliche relazioni - Comunicazione	- Design d'interni - graphic design - moda - design di prodotto

Rielaborazione MiBACT da P.A. Valentino "L'arte di produrre arte", 2012 e Rapporto Fondazione Symbola, "Io sono cultura", 2013

In analogia al PON, il Programma complementare si orienta verso tre obiettivi specifici:

- il primo, di natura settoriale, rivolto alle imprese che producono contenuti culturali affinché si innovino, crescano le occasioni di confronto interne al settore e con i mercati (RA 3.5 dell'AdP);
- il secondo, di natura territoriale volto al rafforzamento della competitività delle aree di attrazione culturale, più inclusivo e aperto alle imprese che operano all'interno dei sistemi produttivi più direttamente connessi alla fruizione turistico-culturale degli attrattori, promuovendo le più efficaci integrazioni intersettoriali (cultura, turismo, prodotti tipici, artigianato) - (RA 3.3. dell'AdP);
- Il terzo, anch'esso in una prospettiva di rafforzamento dei contesti locali, sollecita la componente imprenditoriale propria del cosiddetto privato sociale, nella consapevolezza della necessità di rafforzare le integrazioni e le relazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti privati e quindi di sperimentare modelli di collaborazione pubblico-privata. In tale ambito il programma promuove il

rafforzamento ed il consolidamento dei profili detenuti dai soggetti esistenti per indirizzarli verso forme più stabili di attività e di impresa, secondo un approccio territoriale/locale che lega queste azioni direttamente alla fruizione delle aree di attrazione culturale oggetto di intervento (RA 3.7 dell'AdP).

Tenuto conto delle finalità sopra indicate, l'Asse II del Programma complementare - che ha una dimensione finanziaria contenuta e di gran lunga inferiore agli stanziamenti del PON - nello svolgere evidentemente un ruolo di sponda per il programma operativo, sviluppa, tuttavia, una sua specificità importante da un punto di vista strategico. Si orienta infatti anche verso una complementarietà territoriale rispetto al PON, assolutamente necessaria considerati alcuni vincoli del programma comunitario che – con riferimento a due delle tre azioni previste - interviene su aree di dimensioni estremamente contenute e definite secondo criteri di contiguità territoriale agli attrattori oggetto di investimento non necessariamente coerenti con l'effettiva localizzazione delle imprese e con le logiche con cui queste si insediano. Da un punto di vista territoriale, dunque, l'Asse II del programma complementare potrà intervenire sulle medesime aree di attrazione definite nell'ambito del PON con licenza, ove il caso, di ampliamento in altri territori comunali ove le analisi evidenzino una opportuna consistenza dei sistemi produttivi destinatari dell'intervento, nonché su ulteriori aree di attrazione di riferimento per gli attrattori specificatamente oggetto di investimento del PAC.

Il PON è stato modificato nel corso del mese di Luglio del 2020 con l'introduzione, tra le altre cose, del servizio reale di *tutoring* in favore delle iniziative finanziate. Il Decreto di modifica del regime di aiuti del 10 Dicembre del 2020 e la successiva Direttiva Operativa n.237 del 29.03.2021 hanno istituito il servizio di *tutoring*, strutturato in un beneficio in favore delle imprese pari a € 10.000 euro per soggetto beneficiario. Le imprese beneficiano di un supporto individuale relativo alle attività di rendicontazione delle spese ammesse alle agevolazioni e di un servizio di *mentoring* destinato alla definizione dei modelli di business proposti. Il POC, attraverso la presente riprogrammazione, introdurrà le medesime modifiche del PON

Il POC inoltre, sotto il profilo strategico, nel condividere i medesimi ambiti di intervento del PON, intende anche attivare azioni pilota:

- per l'emersione di idee innovative attraverso concorsi di idee che prevedano la partecipazione delle collettività locali;
- per la definizione di progetti promossi e realizzati congiuntamente da più soggetti/imprese per stimolare forme di aggregazione e associazioni anche solo *di scopo*;
- per sperimentare forme di tutoraggio dei progetti attraverso la messa a disposizione delle competenze degli istituti e centri di ricerca del MiBACT (oggi MiC).

Con riferimento alle opportune condivisioni in materia di ambiti territoriali eleggibili, modalità e contenuti operativi delle azioni dell'Asse II, il POC potrà avvalersi delle sedi di confronto istituite nell'ambito del PON Cultura e Sviluppo e in particolare dei Tavoli tecnici MiBACT (oggi, MiC) – Regioni che discendono dagli Accordi Operativi di Attuazione (AOA).

3.2.2 Risultati attesi

Considerando che il programma complementare assume i medesimi obiettivi specifici e risultati attesi del PON, si utilizzano conseguentemente gli stessi indicatori di risultato del PON e riferiti al settore culturale, creativo e turistico.

Con riferimento ai valori obiettivo dei tre indicatori di risultato previsti, si è scelto in questa fase di non effettuare previsioni al 2026 ma riportare le stime effettuate dal PON per il 2023. Ciò in quanto l'ultima annualità statistica rilasciata ad oggi dall'ISTAT per gli indicatori di risultato del PON è riferita al 2019 e pertanto non dà ancora evidenza degli effetti sul sistema delle imprese culturali e creative della crisi conseguente alla pandemia. Si è valutato pertanto non opportuno effettuare stime a più lungo termine che potrebbero risultare poco attendibili per assenza di dati aggiornati.

INDICATORI DI RISULTATO

Tab.3.11 Obiettivo specifico: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (RA 3.5 dell'AdP)

Obiettivo specifico: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (RA 3.5 dell'AdP)					
Indicatore	**Unità di misura**	**Valore di base** (1) (2014)	**Valore obiettivo** (2023)	**Fonte dati**	**Periodicità dell'informazione**
Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio nei settori culturale, creativo e turistico su addetti totali dell'ultimo triennio	%	4,90	5,50	ISTAT	Annuale

(1) L'indicatore adottato corrisponde all'indicatore 3.5 dell'AdP che, in analogia a quanto previsto dal PON Cultura e Sviluppo, viene ricondotto allo specifico del settore culturale, creativo e turistico. L'ISTAT fornisce i valori dell'indicatore 3.5 a livello di tutti i comparti con cadenza annuale.

Tab. 3.12 Obiettivo specifico: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3 dell'AdP)

Obiettivo specifico: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3 dell'AdP)					
Indicatore	**Unità di misura**	**Valore di base** (2014)	**Valore obiettivo** (2023)	**Fonte dati**	**Periodicità dell'informazione**
Valore aggiunto delle imprese nei settori culturale, creativo e turistico sul valore aggiunto totale	%	10,90	12,50	ISTAT	Annuale

Tab. 3.13 Obiettivo specifico: Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale (RA 3.7 dell'AdP)

Obiettivo specifico: Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale (RA 3.7 dell'AdP)					
Indicatore	**Unità di misura**	**Valore di base (2015)**	**Valore obiettivo** (2023)	**Fonte dati**	**Periodicità dell'informazione**
Addetti delle imprese e delle Istituzioni non profit che svolgono attività (a contenuto sociale) nei settori culturale, creativo e turistico	n. addetti x 1000 ab	24,50	25,70	ISTAT	Annuale

3.2.3 Azioni

L'Asse II è articolato nelle azioni di seguito elencate che presentano i medesimi contenuti di quelle previste dal PON:

- Azione 1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.
- Azione 2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
- Azione 3. Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato.

- Azione 4[4]. Costi del Soggetto Gestore e Tutoraggio tecnico-gestionale. (nuova azione introdotta con la presente riprogrammazione)

Per quanto riguarda i criteri di selezione delle operazioni dell'Asse II, il POC prende a riferimento quanto previsto dal PON pur valorizzando, ove il caso, gli elementi di flessibilità che il programma nazionale consente.

Azione 1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

L'Azione si incentra sul rafforzamento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, o loro raggruppamenti, che operano/intendono operare prioritariamente nei settori "core" delle attività culturali (patrimonio storico-artistico, arti visive, spettacolo dal vivo) e delle c.d. industrie culturali (editoria, radio, tv, cinema) promuovendo processi di innovazione produttiva e organizzativa e il trasferimento di competenze e know how anche tecnologici. Il Decreto di modifica del 10 Dicembre 2020 ha previsto l'ampliamento dell'operatività di questo intervento anche ad alcune attività di natura più strettamente connesse alla filiera turistica (codice Ateco 79). E' stato, inoltre, aggiunto il servizio reale di tutoring nella misura di € 10.000 euro per impresa richiedente.

L'azione sostiene iniziative innovative promosse da nuove imprese finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi/nuovi prodotti, anche con carattere sperimentale e prototipale, con riferimento alle attività economiche che compongono la catena del valore collegata alle fasi costitutive i processi di valorizzazione culturale, quali:

- *Economia della Conoscenza*, in tale ambito potrà essere ad esempio sostenuto lo sviluppo e/o l'applicazione di tecnologie innovative o di tecnologie chiave abilitanti – KETs per la creazione e/o l'implementazione di contenuti (dati ed informazioni) culturali e creativi in grado di accrescere, qualificare, innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e gestione ecc. delle conoscenze – dati e metadati nei vari formati - legate al settore culturale;
- *Economia della Conservazione*, in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo e/o l'applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative (restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione, ecc.) in ragione di materiali, tecnologie, tecniche, strumenti, ecc. adottati, ed in particolare riferite a sostegno alle attività di diagnostica di monitoraggio, e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale, ecc.;
- *Economia della Fruizione*, in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo di modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; dispositivi ed applicazioni a

[4] A seguito della rimodulazione senza revisione della strategia o modifiche del piano finanziario, approvata dal Dipartimento per le politiche di coesione con nota prot. n. 426-P del 25.01.2022, in sede di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario è emersa l'esigenza di introdurre una nuova Azione per l'asse in parola. Infatti, sebbene, come noto, tale modifica del programma fosse diretta a imputare, a carico delle risorse dell'Asse II del POC, i Costi di gestione del Soggetto Gestore delle misure di incentivazione ed il Tutoraggio tecnico-gestionale in favore dei beneficiari/destinatari finali delle stesse misure di incentivazione, una nuova Azione è funzionale a verificarne l'avanzamento, tenendola distinta dalle risorse destinate ai beneficiari/destinatari finali delle agevolazioni delle Azioni 1, 2 e 3.
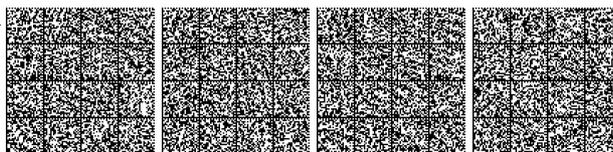
supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; idee di business legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale, come il merchandising, ecc.;
- *Economia della Gestione:* in tale ambito potrà ad es. essere sostenuto lo sviluppo di strumenti/soluzioni applicative in grado di sostenere la capacitazione e l'ingegnerizzazione delle attività di gestione di beni/sistemi di beni, attività culturali privilegiando approcci e strumenti di business management, ecc.

Le operazioni selezionabili fanno riferimento a un'unica principale categoria di operazione, l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/destinatari finali (regimi di aiuto in forma cd. *de minimis*), che può tuttavia essere declinata in forme diverse: finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto (contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi) nell'ambito di programmi d'investimento secondo la nota declaratoria ed in conto gestione (limitatamente alle start up).

Nell'ambito di tale fattispecie le azioni troveranno prevalentemente attuazione secondo la modalità indiretta, ovvero attraverso l'individuazione di un Soggetto Gestore (Ufficio competente per la gestione delle Operazioni - UCOGE) sulla base delle pertinenti norme nazionali di riferimento.

- *Territori interessati:* Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) – intero territorio regionale

- *Beneficiari/Destinatari finali:* Nuove imprese nate nell'ultimo triennio operanti nell'ambito delle attività e dei settori riferiti alle industrie culturali

Sotto il profilo finanziario, con la presente riprogrammazione, l'azione 1 subisce una riduzione e si attesta al valore di 6.958.073,14 euro.

Azione 2. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici

L'azione ha un carattere spiccatamente territoriale volto ad integrare il processo di valorizzazione degli attrattori e delle dotazioni culturali a questi collegate, con altre risorse e settori produttivi presenti nelle aree di intervento, ampliate dal Decreto di modifica del 10 Dicembre del 2020, in recepimento delle modifiche al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 introdotte nel Luglio 2020, a tutti i Comuni delle 5 Regioni obiettivo. In particolare, la connessione tra attrattore culturale ed impresa beneficiaria dell'intervento è stata riportata ad un ambito di natura funzionale rispetto a quello di natura territoriale precedentemente utilizzato. Anche per questa azione è previsto il servizio reale di tutoring nella misura di € 10.000 euro per impresa beneficiaria che ne abbia fatto richiesta.

Si rivolge alle imprese della filiera culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici al fine di valorizzare le opportunità e i vantaggi delle intersezioni settoriali e realizzare prodotti/servizi finalizzati all'arricchimento, diversificazione e qualificazione dell'offerta turistico-culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori, valorizzando la relazione funzionale tra attrattore ed impresa beneficiaria.

L'azione sostiene micro, piccole e medie imprese che operano nei settori sopra indicati, anche in forma aggregata che realizzano prodotti e servizi connotati da carattere di innovatività, complementari alla valorizzazione degli attrattori con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- fruizione turistico-culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori (es. erogazione di servizi e attività culturali, finalizzati a valorizzare sistemi di risorse; servizi collegati all'accoglienza turistica; servizi turistici/ricreativi complementari all'offerta culturale; servizi per favorire l'accessibilità degli attrattori e migliorare la mobilità, ecc.);

- promozione e comunicazione che valorizzi le risorse culturali anche in forma integrata con altre risorse delle aree di riferimento degli attrattori;
- recupero e valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.).

Le operazioni selezionabili fanno riferimento a un'unica principale categoria di operazione, l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari/destinatari finali (regimi di aiuto in forma cd. *de minimis*), che può tuttavia essere declinata in forme diverse: finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto (contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi) nell'ambito di programmi d'investimento secondo la nota declaratoria ed in conto gestione (limitatamente alle start up).

Nell'ambito di tale fattispecie le azioni troveranno prevalentemente attuazione secondo la modalità indiretta, ovvero attraverso l'individuazione di un Soggetto Gestore (Ufficio competente per la gestione delle Operazioni -UCOGE) sulla base delle pertinenti norme nazionali di riferimento.

- *Territori interessati:* Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) – aree di attrazione culturale
- *Beneficiari/Destinatari finali:* Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici.

La presente riprogrammazione attribuisce ulteriori risorse all'azione 2 il cui importo, pertanto, risulta pari a 10.875.000,34 euro.

Azione 3. Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

In analogia con quanto definito nell'ambito del PON Cultura e Sviluppo, l'azione intende favorire la nascita e la qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli attrattori e in generale alla fruizione e alla valorizzazione culturale, realizzate da imprese e altri soggetti del privato sociale, rivolgendosi nello specifico al sistema delle imprese del privato sociale, operanti nello specifico in ambito culturale.

L'azione è rivolta a rafforzarne il carattere imprenditoriale da un lato e, dall'altro, a favorirne l'integrazione con il complesso delle attività e dei servizi a supporto della fruizione e della valorizzazione culturale nei contesti funzionali di riferimento degli Attrattori culturali in coerenza con gli indirizzi del MiBACT (oggi MiC) relativi a strategie e politiche di coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni del Terzo settore nelle attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio culturale. Anche per questa azione il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 è stato modificato prevedendo l'allargamento delle aree di operatività tutti i Comuni delle 5 Regioni obiettivo, introducendo il servizio reale di tutoring per un valore di € 10.000 euro per impresa beneficiaria.

In coerenza con quanto assunto nell'ambito del PON, la presente azione favorirà l'emersione di idee innovative, volte a individuare e selezionare proposte progettuali che riguarderanno indicativamente i seguenti ambiti di intervento:

a. *attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali dell'area*: incentivazione della collaborazione e integrazione delle imprese e altri soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla gestione di beni, servizi e attività culturali anche favorendo forme di gestione integrata, iniziative di *crowfunding, fundraising*, e di promozione del mecenatismo culturale a favore degli attrattori e di altre risorse culturali dell'area, ecc.;
b. *attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali dell'area*: iniziative volte a far conoscere e rendere fruibili patrimoni altrimenti o al momento non accessibili, iniziative che favoriscono la fruizione culturale da parte delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione,
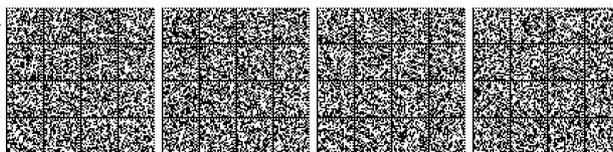
anche con funzione di mediazione ed integrazione culturale rivolte a specifici target della popolazione;

c. *attività di animazione e partecipazione culturale*: iniziative rivolte alla popolazione residente, alle comunità locali, e ai fruitori esterni delle aree di riferimento degli attrattori, finalizzate ad accrescere i livelli della consapevolezza circa il patrimonio e l'eredità culturale, il riconoscimento dei valori ad esso connessi, delle necessità e delle opportunità legate alla sua tutela e conservazione attiva, anche attraverso azioni di scala locale che favoriscano l'integrazione tra i sistemi e forme della produzione culturale ed i circuiti dei consumi culturali.

Il sostegno prevede un contributo a fondo perduto (regimi di aiuto in forma cd. *de minimis*) per investimenti materiali e investimenti immateriali concessi con procedura valutativa, svolte in coerenza con gli obiettivi e le specifiche operative che saranno indicate nei singoli avvisi.

Nell'ambito di tale fattispecie le azioni troveranno prevalentemente attuazione secondo la modalità indiretta, ovvero attraverso l'individuazione di un Soggetto Gestore (Ufficio competente per la gestione delle operazioni – UCOGE) sulla base delle pertinenti norma nazionali di riferimento.

- *Territori interessati:* Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) – aree di attrazione culturale

- *Beneficiari*: Soggetti del terzo settore che operano nel settore culturale e artistico e nelle attività a questo collegabili.

La presente riprogrammazione prevede un modesto decremento dell'azione 3 il cui importo risulta pari a 3.946.926,34 euro.

- **Azione 4. Costi del Soggetto Gestore e Tutoraggio tecnico-gestionale (nuova azione).**

Si tratta di una nuova azione introdotta con la presente riprogrammazione che si avvale delle risorse aggiuntive derivanti dall'assegnazione delle "Risorse ex art. 242 DL n. 34_2020" che destinano all'Asse II 8 milioni euro dei quali circa il 78% sono allocati a favore di questa azione (cfr. paragrafo 3.2.5)

L'azione 4 intende sostenere i costi del Soggetto Gestore connessi alle misure di incentivazione in favore dei beneficiari/destinatari finali delle Azioni 1, 2, 3 del POC, nonché delle corrispettive Azioni 3.a.1.a, 3.b.1.a, 3.c.1.a del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. L'azione sostiene, inoltre, il Tutoraggio tecnico-gestionale, reso nella forma di servizi reali, in favore dei beneficiari/destinatari finali delle suddette agevolazioni.Tale Azione è declinata come segue:

- sub azione 4.a **Costi del Soggetto Gestore.** A riguardo si rappresenta che nell'anno 2022 è stato siglato tra UCOGE-Invitalia e il MiC l'atto integrativo alla Convenzione del 2016 in ordine alla gestione delle misure agevolative, in favore della filiera culturale e creativa, istituite con DM 11 maggio 2016, come da ultimo modificato con DM 10 dicembre 2020. L'atto aggiuntivo recepisce le disposizioni dei suddetti DM che assegnano, alle misure agevolative in favore dell'industria culturale e creativa, una **dotazione finanziaria complessiva** di **€ 134.014.000,00** come di seguito ripartiti:
    - € 114.014.000,00 a valere sull'asse II del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;
    - € 20.000.000,00 a valere sull'asse II del POC al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;

  Il compenso complessivo di UCOGE-Invitalia, rapportato al complesso della dotazione PON e POC sopra descritta, ai sensi dell'art. 5 dell'atto integrativo del 2022 (SG_Contratto rep. n.62 del 26/05/2022) è stabilito in massimo € 7.720.000,18 (IVA 22% Inclusa, se dovuta). A riguardo si rappresenta che nel suddetto atto del 2022, viene stabilito che i costi sostenuti da UCOGE-Invitalia, non ancora rendicontati nell'ambito del PON, siano coperti finanziariamente dall'Asse II del POC. La quantificazione di tali risorse POC ammonta a € 5.420.000,18 (Iva 22% Inclusa, se dovuta).

Con la presente riprogrammazione POC, pertanto, si intende istituire una sub-azione dedicata a finanziare e monitorare i costi sostenuti dal Soggetto Gestore delle misure di incentivazione (Ufficio competente per la gestione delle operazioni – UCOGE) per l'espletamento delle seguenti macro-attività:

1. gestione delle misure agevolative (avvio delle misure agevolative e supporto alla progettazione, istruttoria delle domande presentate, erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle aziende finanziate, gestione dei fondi rotativi, coordinamento e controllo);
2. animazione e promozione.

2) sub azione 4.b **Tutoraggio tecnico-gestionale**, istituito ai sensi del D.M. 10 dicembre 2020, il tutoraggio si configura come un aiuto in *de minimis*, reso nella forma di servizi reali, in favore di ciascun beneficiario/destinatario finale delle agevolazioni di cui alle azioni 1, 2, 3 del POC, nonché delle corrispettive Azioni 3.a.1.a, 3.b.1.a, 3.c.1.a del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, che ne faccia richiesta.

Il fabbisogno di tale servizio è stato stimato in complessivi € 800.000,00 atteso che, come stabilito nel suddetto DM, ciascun beneficiario può usufruire del servizio fino ad un importo massimo di € 10.000,00. Si specifica che il servizio di tutoraggio rappresenta un aiuto in *de minimis* di natura non finanziaria nei confronti del beneficiario. Poiché i costi sostenuti da UCOGE-Invitalia per l’erogazione del servizio hanno natura differente dagli ordinari costi di gestione della misura agevolativa (cfr. sub-azione 4.a), nella presente riprogrammazione si ritiene opportuno istituire una sub-azione dedicata (4.b) anche al fine di conseguire un’efficace azione di monitoraggio.

Di seguito il piano finanziario dell’azione 4 articolato nelle due sub azioni:

Tab. 3.15 Piano finanziario dell’azione 4

AZIONE 4	**Costi del Soggetto Gestore e Tutoraggio tecnico-gestionale**	**€ 6.220.000,18**
di cui sub az. 4.a	Costi del Soggetto Gestore	€ 5.420.000,18
di cui sub az. 4.b	Tutoraggio tecnico-gestionale	€ 800.000,00

3.2.4 Realizzazioni

Di seguito sono descritti gli Indicatori di output comuni e specifici per programma. Data la complementarietà del POC al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, gli indicatori sono aggiornati in analogia con il set degli indicatori associati al PON.

Tab. 3.16 Quadro degli indicatori di output aggiornato dell’Asse II

Azione	**Indicatore**	**Unità di misura**	**Valore obiettivo (2026)**	**Fonte dati**	**Periodicità dell’informazione**
Azione 1	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno (CO05)	n.	91	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 1	Imprese che ricevono un sostegno (CO01)	n.	91	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 1	Imprese che ricevono sovvenzioni (CO02)	n.	91	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 1	Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (CO03)	n.	91	Sistema di monitoraggio	Annuale

Azione 1	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) (CO06)	euro	3.721.890,00	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 1	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (CO08)	ETP*	272	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Imprese che ricevono un sostegno (CO01)	n.	17	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Imprese che ricevono sovvenzioni (CO02)	n.	17	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (CO03)	n.	17	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) (CO06)	euro	690.660,00	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (CO08)	ETP*	51	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato (CO28)	n.	17	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 3	Imprese che ricevono un sostegno (CO01)	n.	48	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 3	Imprese che ricevono sovvenzioni (CO02)	n.	48	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 3	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (CO08)	ETP*	144	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 3	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) (CO06)	euro	1.982.450,00	Sistema di monitoraggio	Annuale

*ETP=Equivalenti a tempo pieno.

Con la Decisione C(2020) 5532 final del 07.08.2020 che modifica il Programma PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente la diffusione del virus Covid 19, il prospetto degli indicatori di output e finanziari è stato opportunamente integrato per l'introduzione di alcune Azioni pro Covid nel PON.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dai Regolamenti (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 relativi alla politica di coesione, nel quadro dell'iniziativa denominata "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) nonché alla nota EGESIF_20-0007-00 del 12/05/2020 sono stati introdotti i seguenti nuovi indicatori di output:

Tab. 3.16. a) Quadro degli indicatori di output *Covid response*

Azione	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2026)	Fonte dati	Periodicità dell'informazione
Azione 1	Numero di PMI con sovvenzioni per capitale circolante (CV22)	n.	19	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 2	Numero di PMI con sovvenzioni per capitale circolante (CV22)	n.	320	Sistema di monitoraggio	Annuale
Azione 3	Numero di PMI con sovvenzioni per capitale circolante (CV22)	n.	38	Sistema di monitoraggio	Annuale

3.2.5 Piano finanziario dell' Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura - Cronoprogramma di spesa

Vista l'attuale dotazione finanziaria derivante dall'assegnazione delle "Risorse ex art. 242 DL n. 34_2020" pari a complessivi € 32.112.618,52, al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Asse II del POC, si ritiene di incrementare l'attuale dotazione, pari a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di ulteriori € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), per un ammontare complessivo pari a € 28.000.000,00 (ventottomilioni/00)

Visto il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31/12/2023 fissato dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. a valere sulle risorse comunitarie PON 2014-2020 e la complementarietà del POC al PON, l'incremento della dotazione finanziaria a valere sull'Asse II POC consente di garantire il sostegno delle operazioni ammissibili/ammesse a finanziamento e che non potranno concludersi entro la data del 31/12/2023 nonché di coprire i costi della nuova azione 4

La dotazione finanziaria è pertanto aggiornata come segue:

Tab. 3.17 Asse II - Rafforzamento dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura (OT 3) – Aggiornamento del Piano finanziario a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento delle risorse ex art. 242 DL 34/2020

Asse II	Delibera CIPE 73/2019	Riprogrammazione
Azione 1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	8.000.000,00	€ 6.958.073,14
Azione 2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	8.000.000,00	€ 10.875.000,34
Azione 3 - Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato	4.000.000,00	€ 3.946.926,34
Azione 4 - Costi del Soggetto Gestore e Tutoraggio tecnico-gestionale	-	€ 6.220.000,18
TOATALE ASSE II	**20.000.000,00**	**28.000.000,00**
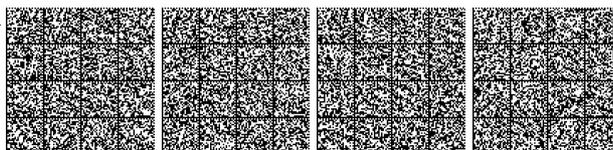
Tab. 3.18 Asse II - Rafforzamento dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura (OT 3) – Aggiornamento del cronoprogramma di spesa per annualità a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento delle risorse ex art. 242 DL 34/2020 ASSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Asse II			233.456,74	619.440,56	535.851,83	1.873.261,58	1.757.989,47	11.489.999,91	6.044.999,97	3.266.999,97	2.177.999,97	€ 28.000.000,00
Azione 1								3.479.036,57	1.739.518,29	1.043.710,97	695.807,31	€ 6.958.073,14
Azione 2								5.437.500,17	2.718.750,09	1.631.250,05	1.087.500,03	€ 10.875.000,34
Azione 3								1.973.463,17	986.731,59	592.038,95	394.692,63	€ 3.946.926,34
Sub azione 4.a			233.456,74	619.440,56	535.851,83	1.873.261,58	1.757.989,47	200.000,00	200.000,00			€ 5.420.000,18
Sub azione 4.b								400.000,00	400.000,00			€ 800.000,00

3.3 Asse III – Assistenza tecnica

3.3.1 Obiettivi Specifici e obiettivi operativi

L'Asse III di Assistenza tecnica (AT) risponde alle esigenze di una efficiente ed efficace attuazione del Programma complementare, tenuto conto delle sue implicazioni retrospettive per quanto attiene alla sua funzione di salvaguardia della programmazione 2007-2013 (POIn *"Attrattori culturali naturali e turismo"* e Piano di Azione Coesione *"Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale"* PAC - Delibera 113/2012), nonché di complementarietà e rafforzamento della PO 2014-2020 (PON Cultura e Sviluppo).
Complessivamente l'Asse III-AT concorre all'efficace attuazione del Programma allineandosi con le parallele misure di AT che accompagnamento l'attuazione del PON Cultura e Sviluppo ed avendo a riferimento gli obiettivi di miglioramento definiti nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014-2020 (PRA-MIBACT, oggi MiC).
L'obiettivo specifico dell'Asse AT è quindi volto ad assicurare le più adeguate condizioni per lo svolgimento delle attività di programmazione, gestione, attuazione del Programma complementare, declinandosi in particolare nei seguenti obiettivi operativi:

1. supportare la capacità della Struttura responsabile del Programma e degli altri soggetti coinvolti nelle funzioni di programmazione, gestione finanziaria, monitoraggio e controllo, nonché dei beneficiari più in generale interessati dai processi attuativi del programma;
2. favorire l'efficienza e la qualità dell'attuazione delle Azioni degli Assi I e II attraverso attività di supporto specialistico e tecnico-operative funzionali alla buona implementazione dei processi, dei meccanismi procedurali, e delle specifiche necessità connesse all'attuazione delle Azioni e dei singoli interventi; a complemento di quanto previsto nell'Asse I, un focus specifico sarà dedicato al rafforzamento della qualità progettuale, anche alla luce delle criticità attuative degli interventi programmati nel PON 14-20;
3. assicurare le opportune attività di informazione e di comunicazione sulle attività e sui risultati del Programma nei confronti dei beneficiari, dei destinatari e degli altri stakeholder interessati dal Programma, anche al fine di promuoverne la più ampia partecipazione, in coerenza ed in sinergia con quanto previsto nella *Strategia di Comunicazione* del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;
4. incrementare la conoscenza e la consapevolezza circa i processi di implementazione del programma ed il conseguimento dei suoi risultati attraverso la realizzazione di analisi, studi e ricerche, anche a carattere valutativo, in coerenza ed in sinergia con quanto previsto nel *Piano delle Valutazioni* del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

Nello specifico l'Asse AT si attua in coerenza con lo schema organizzativo che il MiBACT (oggi MiC) ha definito e adottato in attuazione del PON Cultura e Sviluppo in funzione del relativo Sistema di Gestione e Controllo (Decreto AdG PON Rep. 1/2016 del 7 gennaio 2016), che rappresenta il modello di riferimento per l'AT del Programma complementare ed il suo Sistema di Gestione e Controllo, cui si rinvia per i pertinenti aspetti di dettaglio (vd. Allegato 1).
In analogia con il Programma comunitario Cultura e Sviluppo, la struttura responsabile del presente Programma complementare coincide con quella ove si attesta l'AdG del PON, individuata nel Segretariato generale del MiBACT (oggi, MiC),Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi.
Per quanto riguarda la puntuale articolazione e l'organizzazione specifica delle diverse UO attraverso cui opera la Struttura tecnica responsabile del Programma complementare, si rinvia all'Allegato I – *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*.

3.3.2 Azioni

L'Asse III - AT esplica la propria funzione di supporto all'efficace attuazione del Programma complementare attraverso le seguenti azioni:

Azione1. Assistenza, supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo alla struttura responsabile e agli altri attori coinvolti nella programmazione, gestione, attuazione, sorveglianza e controllo del Programma

Questa tipologia di azione interessa in modo diretto e mirato tutta la filiera attuativa sino ai livelli dei beneficiari e rafforza altresì la cooperazione istituzionale, per la migliore attuazione di tutti gli adempimenti previsti. L'azione potrà esplicitarsi prevalentemente in due ambiti di intervento:

- acquisizione di competenze specialistiche attraverso forme strutturate e continuative di supporto e assistenza calibrate sugli specifici fabbisogni (come rilevati anche in sede di Piano di Rafforzamento Amministrativo – PRA e prese in conto dal PON Cultura e Sviluppo), oppure "on demand" da attivare per specifiche esigenze. Il supporto interesserà le strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, sia a livello centrale (Struttura responsabile) che a livello territoriale, coinvolgendo quindi le strutture periferiche del MIBACT, oggi MiC (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), gli uffici interessati della Regione Siciliana, nonché gli altri soggetti beneficiari eventualmente coinvolti dal Programma.
- acquisizione di beni strumentali (hardware e software) anche al fine di rafforzare gli strumenti informatici e telematici già in essere (es. community-web, piattaforma di e-procurement, ecc.) anche al fine di assicurare opportuni raccordi e forme di interoperabilità con i sistemi e le banche dati in uso a livello nazionale per il monitoraggio unitario degli interventi realizzati attraverso i programmi comunitari e complementari.

L'attività di supporto svolta nell'ambito della presente azione sarà dedicata prevalentemente:

- alla gestione totale o parziale delle procedure a evidenza pubblica (che in parte potranno anche essere assicurate facendo ricorso alla centrale unica di committenza di recente attivazione da parte del MiBACT, oggi MiC), attraverso la predisposizione della documentazione di gara (definizione di bandi, avvisi, capitolati, disciplinari di gara, ecc.) e di linee guida/vademecum per una corretta applicazione delle innovazioni introdotte nella disciplina degli appalti pubblici;
- alla predisposizione di procedure e strumenti per assicurare supporto alla struttura responsabile e ai beneficiari per il corretto espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi dell'Asse I del Programma complementare (parallelamente all'Asse I del PON) con riferimento alla loro inclusione nel campo di intervento della disciplina degli Aiuti di Stato alle infrastrutture culturali (Regolamento UE 651/2014, Art.53);
- alle attività di raccolta e di elaborazione dei dati di monitoraggio (procedurale, finanziario, fisico) ed alla implementazione dei sistemi di gestione di tali dati;
- alle attività per i controlli di primo livello nell'ambito delle attività rendicontazione e certificazione della spesa anche attraverso la predisposizione di documenti metodologici e strumenti operativi (manuali, linee guida, check list, procedure ecc.);
- alle attività di rendicontazione e certificazione della spesa.

Le ulteriori risorse allocate a favore dell'Asse III attraverso la presente riprogrammazione saranno destinate ad un'azione sperimentale che anticipa una linea di intervento del PRIGA 2021-2027 e può sostenere al contempo sia il completamento della programmazione 2014-2020, sia favorire il corretto avvio della programmazione 2021-2027, essendo destinata

- a potenziare la capacità di progettazione delle strutture del MiC, ancora diffusamente sotto organico, ove anche l'inserimento in ruolo di nuovo personale richiede tempo per la sua formazione, nonché la capacità di indirizzo e controllo da parte delle stesse strutture nel caso in cui le progettazioni sia affidate all'esterno. L'azione consisterà nella creazione di un gruppo di lavoro sulla qualità progettuale presso l'AdG - il quale utilizzerà competenze già presenti nell'AdG e alcuni esperti esterni - e accompagnerà i soggetti applicati alle diverse fasi progettuali, ferma restando la responsabilità finale del beneficiario, verificando la qualità progettuale sia negli aspetti di merito sia per gli aspetti di processo così da prevenire eventuali

difficoltà successive. L'azione produrrà effetti positivi sulle capacità del personale, diffonderà principi di qualità nella gestione dei programmi e, riducendo possibili errori di progettazione, favorirà la diminuzione dei tempi dei procedimenti.

- ad introdurre un approccio di gestione per "pipeline", favorendo una gestione unitaria del parco progetti presente nelle diverse programmazioni di responsabilità del MiC che condividono obiettivi e approcci. Una gestione attenta all'intera "pipeline" dei progetti favorisce la conoscenza puntuale dei progetti finanziabili in relazione alle loro tempistiche attuative, garantendo la possibilità di utilizzare tutte le forme di finanziamento disponibili. Tale azione comporta un rafforzamento del gruppo di esperti dedicati al monitoraggio e un ampliamento delle loro attività.

Azione 2. Supporto all'Autorità responsabile del programma per migliorare e diffondere la conoscenza circa la qualità, l'efficacia e coerenza degli interventi realizzati, attraverso la valutazione e l'informazione sui risultati conseguiti

Attraverso questa azione si realizzano attività volte ad incrementare le conoscenze collegate agli ambiti di intervento del Programma (analisi, studio, ricerca, anche con finalità valutativa), nonché attività volte a comunicazione e informazione. L'azione potrà esplicitarsi prevalentemente in due ambiti di intervento:

- acquisizione di competenze specialistiche "on demand" da attivare per le specifiche esigenze di conoscenza e valutazione;
- acquisizione di beni, servizi, forniture, prevalentemente connesse alle attività di informazione e comunicazione.

In questo ambito, le attività sono così articolate:

- studi e ricerche di carattere statistico, territoriale, metodologico, analisi di fattibilità economico-finanziaria, finalizzati ad accompagnare le fasi selettive ed attuative degli interventi;
- ricerche ed analisi valutative sull'implementazione e sui risultati conseguiti attraverso gli interventi del Programma in continuità/coerenza con quanto realizzato nell'ambito delle valutazioni elaborate con riferimento alla programmazione 2007-2013 (POIn Attrattori) e sulla base di quanto previsto dal *Piano delle Valutazioni* del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;
- azioni di animazione, informazione e comunicazione (seminari, convegni, ecc.) collegate all'attuazione del Programma ed ai suoi risultati, da svolgere sia a livello centrale sia territoriale, in coerenza ed in sinergia con quanto previsto nella *Strategia di Comunicazione* del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

Per la realizzazione delle due azioni sopra descritte la Struttura Responsabile provvede all'attivazione dei supporti specialistici con le seguenti modalità:

- acquisizione di servizi di assistenza tecnica, eventualmente anche per il tramite di Consip Spa;
- acquisizione di servizi mediante stipula di convenzioni, disciplinari ecc. con soggetti/enti in house rispetto alla P.A ovvero con enti/organismi di ricerca;
- acquisizione di esperti esterni di alta qualificazione, selezionati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, anche attraverso l'utilizzo di banche dati gestite dalle Pubbliche Amministrazioni.

La struttura responsabile provvede altresì all'acquisizione di forniture e di servizi per il supporto tecnologico, per la realizzazione di eventi, stampa e pubblicazioni ecc. mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.
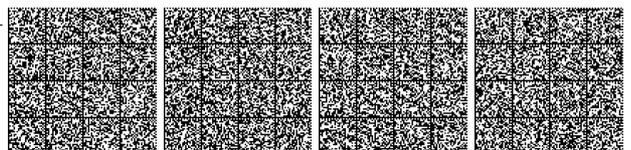
3.3.3 Realizzazioni

Tab. 3.19 Quadro degli indicatori di output aggiornato

Azione	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	Fonte dati	Periodicità dell'informazione
1.Assistenza, supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo	Giornate di AT (personale esterno)	n.	13.400	Sistema di monitoraggio	Annuale
2.Supporto all'Autorità responsabile del programma per migliorare e diffondere la conoscenza	Prodotti/Attività di valutazione, informazione e pubblicità, disseminazione	n.	15	Sistema di monitoraggio	Annuale

3.3.4 Piano finanziario

Vista l'attuale dotazione finanziaria derivante dall'assegnazione delle "risorse ex Art. 242 DL 34/2020" pari a complessivi Euro 32.112.618,52, si ritiene di programmare Euro 800.000,00 sull'Asse III per la realizzazione delle azioni integrative descritte nel precedente paragrafo. La dotazione complessiva dell'Asse III risulta pertanto pari a Euro 6.144.916,00.

A livello delle due azioni previste, in considerazione dello stato di attuazione complessivo del Programma, si rimodula il suddetto piano finanziario trasferendo Euro 1.103.476,00 dalla Azione 2 "Supporto all'Autorità responsabile del programma per migliorare e diffondere la conoscenza" alla Azione 1 "Assistenza, supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo", a favore della quale si destinano anche le risorse integrative (ex Art. 242 DL 34/2020), pari a euro 800.000.

In esito alla riprogrammazione effettuata, la dotazione relativa all'Azione 1 ammonta ora ad Euro 5.644.916,00, mentre la dotazione relativa all'Azione 2 ammonta ora ad Euro 500.000,00. Tali somme, in parte già utilizzate, potranno essere spese fino alla fine del Programma.

Tab. 3.20 Asse III – Assistenza Tecnica – Aggiornamento del Piano finanziario a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento di risorse ex art. 242 DL 34/2020

ASSI	TOTALE
Totale Asse III - Assistenza Tecnica	**6.144.916,00**
A "Assistenza, supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo"	5.644.916,00
B "Supporto all'Autorità responsabile del programma per migliorare e diffondere la conoscenza"	500.000,00

3.21 Asse III – Assistenza Tecnica – Aggiornamento del cronoprogramma di spesa per annualità a seguito della riprogrammazione conseguente all'incremento di risorse ex art. 242 DL 34/2020

ASSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Asse III												**6.144.916,00**
Azione 1							2.288.115,30	839.200,18	839.200,175	839.200,175	839.200,175	5.644.916,00
Azione 2							57.590,82	110.602,30	110.602,295	110.602,295	110.602,295	500.000,00
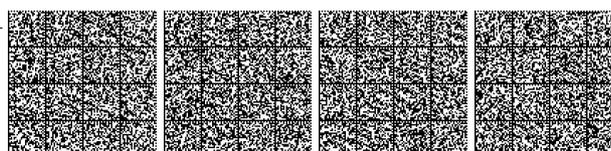
4. PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA

Tab. 4.1 Programma Complementare 2014-2020 – Piano finanziario e cronoprogramma di spesa conseguente alla riprogrammazione risorse ex art. 242 DL 34/2020

ASSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Asse I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.769,57	669.259,66	3.001.611,10	38.125.850,60	38.125.850,60	38.125.850,60	38.125.850,60	**161.376.042,73**
Asse II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.749,13	23.611.250,87	0,00	0,00	0,00	**28.000.000,00**
Asse III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.706,12	949.802,47	949.802,47	949.802,47	949.802,47	**6.144.916,00**
TOTALE POC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.201.769,57**	**669.259,66**	**9.736.066,35**	**62.686.903,94**	**39.075.653,07**	**39.075.653,07**	**39.075.653,07**	**195.520.958,73**
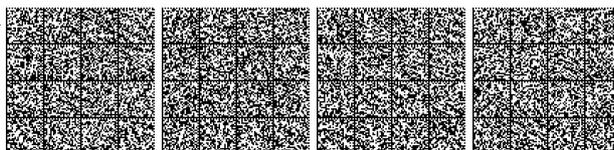
ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento illustra il Sistema di Gestione e Controllo relativo al Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, la quale al punto 2 dispone che:

- l'attuazione dei programmi di azione e coesione di basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate;
- le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

L'elaborazione del documento ha tenuto conto di tali indicazioni, nonché, per quanto applicabili, delle disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1011/2014 in materia di intervento sui fondi SIE, delle procedure attuative previste nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, degli orientamenti forniti dalla Commissione europea in tema di gestione e controllo (note EGESIF 14-0012_02 final del 17/09/2014, 14-0013 final del 18/12/2014 e 14-0010-final del 18/12/2014) e infine delle disposizioni emanate a livello nazionale in merito agli elementi cui prestare attenzione per il buon funzionamento delle strutture responsabili della gestione, certificazione e controllo dei programmi operativi 2014-2020 (nota MEF-RGS 56513 del 3/07/2014 e manuale MEF-RGS del 18/09/2015 per la valutazione della designazione delle Autorità).

Il quadro scaturente dalle fonti sopra richiamate, delinea un modello di gestione sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia per l'attuale periodo di programmazione, tale da assicurare la corretta attuazione del Programma, basata su un'efficace esecuzione delle azioni previste e sul raggiungimento dei relativi risultati, sul costante monitoraggio delle singole operazioni, sulla corretta verifica di legittimità e regolarità della spesa.

Le misure previste di funzionamento, gestione e controllo per il presente Programma sono, ove pertinenti, mutuate dal PON (FESR) Cultura e Sviluppo a titolarità del MiBACT (oggi MiC), in particolare per quanto attiene l'assetto organizzativo ed i sistemi gestionali previsti.

Nei paragrafi a seguire, pertanto, vengono descritti:

- l'assetto organizzativo della struttura responsabile e le principali funzioni;
- l'articolazione del sistema di monitoraggio;
- le principali procedure e disposizioni applicabili ai beneficiari per l'attuazione del Programma;
- le principali modalità e procedure di gestione finanziaria adottate nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

Ulteriori modalità e procedure di attuazione e gestione potranno essere recepite e definite in esito all'emanazione di orientamenti, indirizzi e manuali specifici per i Programmi di azione e coesione da parte delle Amministrazioni competenti (MEF-IGRUE; Agenzia per la Coesione Territoriale, ecc.).

1. La struttura organizzativa

Atteso il carattere di complementarietà del presente Programma rispetto alla programmazione dei fondi SIE, l'assetto organizzativo individuato mutua il modello organizzativo adottato per il PON Cultura e Sviluppo, a titolarità del MiBACT (oggi MiC). Tale scelta è dettata dall'esigenza di semplificazione e
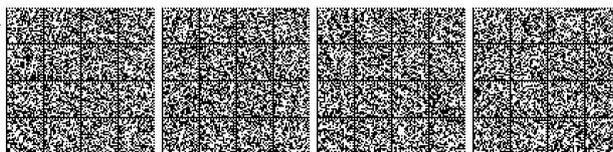
accelerazione dei processi, non solo di tipo organizzativo, ma anche gestionali e di controllo, potendo contare su un assetto di conoscenze, metodi e tecniche già sperimentato.

La Struttura responsabile del Programma è individuata nel Servizio V Contratti e Attuazione programmi del Segretariato generale.

L'assetto organizzativo del MiBACT (oggi MiC), di recente interessato da una complessiva e articolata riforma che ha introdotto una serie di modifiche ed innovazioni in seno alle proprie strutture[5], assegna al Servizio V competenze in merito alle attività di rilevanza europea, incluse quelle collegate alla programmazione dei fondi comunitari ed alle funzioni proprie dell'Autorità di gestione dei programmi operativi, nonché alle attività di programmazione da realizzarsi con fondi aggiuntivi nazionali per la definizione e attuazione di piani e programmi annuali e pluriennali di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione, anche a fini turistici, del patrimonio culturale. A tal fine il Servizio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dei processi, delle attività e delle procedure di programmazione, attuazione e gestione di tutte le attività nell'ambito dei suddetti programmi.

La Struttura responsabile del Programma: è il vertice della struttura di gestione, in quanto responsabile della programmazione, attuazione e gestione del Programma. La funzione di Struttura Responsabile è di competenza del Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazione programmi. La Struttura Responsabile fungerà da struttura di coordinamento del Programma, seguendo tutti i rapporti e le relazioni interistituzionali tra i diversi livelli di governo ed operando una generale sorveglianza del Programma.

La Struttura Responsabile provvede in particolare a:

- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- assicurare la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;
- accertarsi, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali attraverso un sistema di controllo basato sulle verifiche di gestione, in analogia a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera a) e del paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
- assicurare il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE;
- garantire il funzionamento del circuito finanziario e l'efficienza delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;

[5] L'attuale organizzazione del MiBACT (oggi MiC)è definita in base alle seguenti disposizioni normative: DPCM n. 171/2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", da ultimo modificato con DM 23 gennaio 2016; DM 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero"; DM 23 dicembre 2014, modificato dal DM 23 gennaio 2016, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali".

- assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

Per adempiere ai suindicati compiti la Struttura Responsabile si dota di una struttura organizzativa, che individua specifiche competenze e funzioni in rapporto a macro-processi e attività. A tal fine l'assetto della struttura responsabile è articolato in quattro aree di responsabilità denominate Unità Operative (di seguito anche U.O) che garantiscono lo svolgimento delle diverse funzioni previste nel processo di gestione e attuazione (cfr. figura 1):

- programmazione e selezione degli interventi;
- attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio;
- controlli;
- comunicazione.

Le funzioni di controllo sono svolte da due distinti soggetti, da un lato, l'Unità di controllo che svolge attività di controllo di I livello per gli interventi a regia, collocata all'interno della struttura responsabile ma funzionalmente indipendente rispetto all'Unità preposta alla gestione. I controlli di I livello delle operazioni di cui la Struttura responsabile è beneficiario (interventi a titolarità) sono effettuati dal Servizio I - Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa della Direzione generale Organizzazione, struttura esterna e autonoma rispetto a quella responsabile del programma.

Le funzioni di controllo così organizzate garantiscono l'osservanza del principio di separazione delle funzioni di gestione delle operazioni da quelle di controllo.

Fig. 1 - Assetto organizzativo della struttura responsabile del Programma*
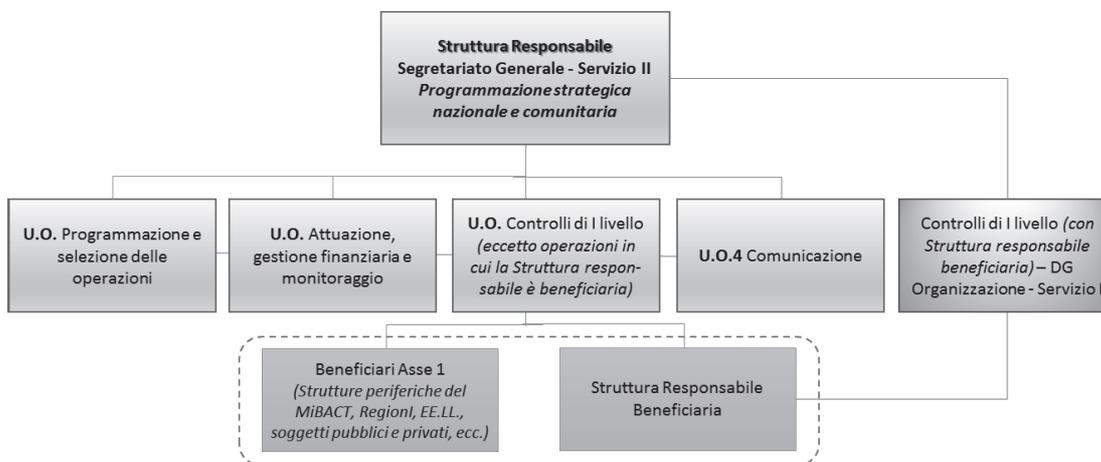
*La Struttura Responsabile del Programma è Segretariato Generale – Servizio V Contratti e Attuazioni Programmi.

Per ciascuna delle quattro aree di responsabilità individuate sono state definite le specifiche funzioni, in particolare:

1. L'*Unità operativa - Programmazione e selezione degli interventi*, ha la primaria responsabilità della pianificazione delle azioni e degli interventi, e a tal fine provvede a:
   - elaborare e aggiornare i documenti di programmazione ed a redigere la reportistica di attuazione (relazione annuale di attuazione, ecc.);
   - definisce le modalità per l'individuazione e/o la selezione degli interventi/operazioni;
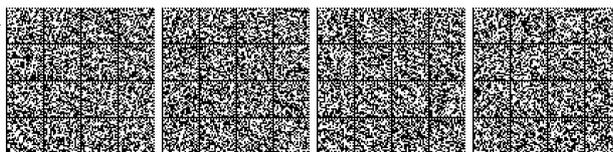
- svolge attività di indirizzo e di coordinamento dei beneficiari;
  - supporta la Struttura responsabile nello svolgimento di rapporti e relazioni interistituzionali (riunioni, tavoli tecnici, ecc.) e nella sorveglianza del crono programma di attuazione del programma.

2. L'*Unità operativa - Attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio* è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, garantisce la regolarità e la tempestività dell'attuazione (procedurale, finanziaria e fisica) nelle diverse linee di intervento del Programma, attraverso:
   - registrazione e conservazione informatizzata dei dati e delle informazioni amministrativo-procedurali e di quelli finanziari relativi a ciascuna operazione (fascicolo di progetto), anche attraverso il popolamento della piattaforma "Community Mibac", applicativo informatico efficacemente sperimentato nell'ultima fase di gestione del POIn Attrattori 2007-2013 e opportunamente adeguato per l'utilizzo nell'ambito del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 come piattaforma di *repository* per l'archiviazione e la gestione documentale, al fine di garantire un'efficiente gestione dei flussi informativi, l'accesso e la condivisione delle informazioni e dei documenti tra i vari soggetti coinvolti nell'attuazione, gestione e controllo del Programma;
   - erogazione di informazioni e indicazioni ai beneficiari sulle procedure di attuazione, le modalità di monitoraggio degli interventi/operazioni e di rendicontazione delle spese, anche attraverso la definizione di appositi manuali/linee guida tecniche ed operative;
   - verifica sulla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei beneficiari, raccordandosi direttamente con gli Uffici competenti (IGRUE e Agenzia per la Coesione Territoriale) e con i beneficiari;
   - alimentazione del sistema di monitoraggio per le operazioni a titolarità;
   - esecuzione dei pagamenti maturati dai beneficiari/soggetti attuatori garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità del sistema informatico IGRUE;
   - predisposizione delle domande di pagamento (intermedio e finale) ai fini dell'attivazione dei trasferimenti di risorse a valere sul Programma e raccordo con la struttura preposta ai controlli per la ricezione dell'attestazione delle verifiche di competenza con annesse check-list di controllo;
   - recupero delle somme indebitamente erogate a carico del Programma, anche mediante procedure di compensazione, assicurando la tracciabilità e la contabilizzazione degli importi recuperati.
3. L'*Unità operativa - Controlli*, in posizione funzionalmente indipendente rispetto alla struttura preposta alla gestione, assicura nel corso dell'attuazione del Programma, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi, attraverso:
   - elaborazione della metodologia e degli strumenti (check-list) per condurre le verifiche di I livello;
   - esecuzione delle verifiche di I livello, articolate in: verifiche amministrative su tutte le operazioni incluse nelle domande di pagamento e verifiche in loco delle operazioni su base campionaria. Gli esiti di ciascuna verifica sono conservati in un archivio predisposto ad hoc e conservato presso la Struttura responsabile;
   - verifica della conformità delle spese dichiarate alle norme nazionali e comunitarie applicabili in materia ammissibilità della spesa.

   Le verifiche sulle operazioni sono svolte in via propedeutica all'erogazione del contributo richiesto/maturato e si espletano sul rendiconto di spesa prodotto dai soggetti beneficiari/attuatori delle operazioni.
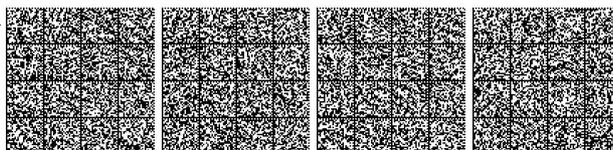
Tale Unità non partecipa allo svolgimento delle attività gestionali, affidate alle Unità Operative per la programmazione e per la gestione, assicurando il rispetto del principio della separazione delle funzioni di gestione da quelle del controllo.

4. L'*Unità operativa – Comunicazione* svolge tutte le attività connesse agli adempimenti di informazione e di comunicazione, interna ed esterna, del Programma anche attraverso la pianificazione e organizzazione di eventi, partecipazione a convegni, seminari, ecc.

Il personale interno delle Unità operative è individuato nel personale assegnato al Servizio V del Segretariato generale ovvero nell'ambito dell'organico di altre Amministrazioni, mediante le procedure previste dalla normativa vigente e applicabile.

La Struttura Responsabile e le Unità operative saranno affiancate da risorse di personale esterno di assistenza tecnica che saranno attivate, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, avvalendosi dei fondi specificamente previsti dal Programma (Asse III – Assistenza tecnica).

La Struttura Responsabile provvede all'attivazione dei supporti specialistici con le seguenti modalità: *i)* mediante l'attivazione di servizi di assistenza tecnica, anche per il tramite di Consip Spa; *ii)* la stipula di convenzioni, disciplinari ecc. con soggetti/enti *in house* rispetto alla P.A; *iii)* la contrattualizzazione di esperti esterni di alta qualificazione, selezionati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, anche attraverso l'utilizzo di banche dati gestite dalle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il sistema di monitoraggio

Il sistema di sorveglianza sull'attuazione del Programma è strutturato per alimentare il Sistema Unico di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in coerenza con le disposizioni dell'art.1, c.245 della Legge 147/2013.

Ciò avviene attraverso i medesimi strumenti usati per la gestione dei Programmi Operativi cofinanziati con i fondi SIE 2014-2020 identificando puntualmente gli interventi e le operazioni afferenti il PAC, le varie categorie di dati da rilevare (finanziari, fisici e procedurali) secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e le codifiche definite nel "Protocollo Unico di Colloquio" per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati dai Fondi Comunitari, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre fonti nazionali afferenti la Politica di coesione, di cui alla circolare MEF-RGS n. 18 del 30/04/2015 e alla nota MEF-RGS Prot. 62881 del 05/08/2015.

La trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale avverrà con la stessa periodicità prevista per i programmi operativi finanziati dai fondi SIE 2014-2020.

Per le esigenze di controllo dell'avanzamento dei progetti, di verifica di affidabilità ed esaustività dei dati e di riscontro sulla correttezza delle informazioni inseriti nel sistema, l'Unità operativa per l'attuazione, gestione e monitoraggio stabilirà le modalità e le procedure per la rilevazione dei dati tali da poter effettuare le opportune operazioni di controllo, verifica e validazione dei dati inseriti nel Sistema anche da parte dei beneficiari, a livello di singola operazione (progetto/intervento), nonché dell'invio dei dati relativi all'attuazione procedurale, finanziaria e fisica dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PAC al sistema di monitoraggio unico presso il MEF-IGRUE.

L'inserimento dei progetti nel sistema unico di monitoraggio è condizione necessaria per l'erogazione delle risorse oggetto di rimborso di cui alle domande di pagamento ed i dati ivi immessi costituirà, altresì, la base informativa per:

- verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate, sia in termini finanziari che procedurali e fisici, sulla base degli indicatori opportunamente definiti nell'ambito del Programma;
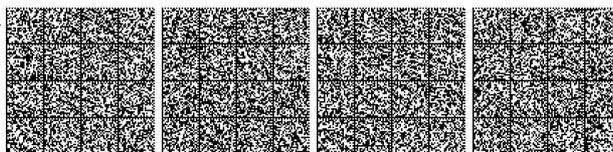
- disporre di un quadro aggiornato sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sull'eventuale necessità di rimodulazione e riprogrammazione in itinere delle attività e delle risorse finanziarie.

3. I Beneficiari

I beneficiari individuati per le diverse azioni previste nel Programma hanno l'obbligo di realizzare gli interventi/progetti finanziati nel rispetto delle disposizioni normative e procedurali applicabili al Programma, in particolare in capo ai beneficiari sono individuati i seguenti compiti e responsabilità:

- presentazione di domande di finanziamento redatte secondo la modulistica prevista dalla normativa vigente o da avvisi/inviti specifici;
- elaborazione e trasmissione alla Struttura responsabile delle dichiarazioni certificate delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/progetti finanziati dal Programma e le conseguenti domande di pagamento, sulla base delle procedure di attuazione e delle modalità tecniche e operative definite dall'U.O per l'attuazione, la gestione finanziaria e il monitoraggio;
- utilizzazione di un'appropriata codificazione contabile per le spese realizzate e rendicontate nell'ambito del Programma, che ne assicuri la tracciabilità;
- trasmissione dei dati finanziari (rendicontazioni di spesa, domande di rimborso, ecc.) corredati dei documenti giustificativi verificabili e attestanti la conformità degli stessi alle norme comunitarie e nazionali applicabili;
- conservazione della documentazione originale giustificativa delle spese e disponibilità della stessa per ogni esigenza di verifica e controllo previsti dalla normativa vigente;
- alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio con i dati di gestione finanziaria, fisica e procedurale e della Community Mibac in riferimento agli interventi/progetti di competenza;
- predisposizione e aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi e informazione tempestiva alla Struttura responsabile su eventuali modifiche e/o criticità attuative;
- compilazione delle check list di autocontrollo sulla base dei format predisposti dalla struttura responsabile del Programma.

4. La gestione finanziaria

Alla gestione degli adempimenti e delle procedure finanziarie provvede l'Unità operativa per l'attuazione, la gestione finanziaria e il monitoraggio, oltre che gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma, sulla base delle rispettive competenze e delle disposizioni normative vigenti e applicabili al Programma.

Il MiBACT (oggi MiC), anche per gli aspetti legati alla gestione finanziaria, ha scelto di procedere, laddove pertinente, mutuando le medesime procedure previste dal PON Cultura e Sviluppo.

La Struttura responsabile garantisce la sana e corretta gestione finanziaria del Programma attraverso la predisposizione e l’implementazione del sistema informativo contabile Sistema Gestione Progetti (SGP), che consente di avere, in qualsiasi momento, la tracciabilità finanziaria del Programma medesimo. Le registrazioni contabili dei flussi finanziari delle operazioni vengono infatti gestite tramite il sistema informatizzato SGP che registra anche tutte le informazioni connesse ai pagamenti a ciascun beneficiario.

Inoltre, con riferimento ai singoli flussi finanziari è previsto che la medesima Unità operativa responsabile, tra l'altro, dell'erogazione dei pagamenti, garantisca la tracciabilità delle somme accreditate e addebitate sul Programma. Stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono inoltre definiti anche per i beneficiari (cfr. paragrafo 1.3).

La scelta di utilizzare il sistema SGP, risiede nell'esigenza del MiBACT (oggi MiC) di omogeneizzare il corredo informativo relativo ai Programmi di cui è titolare (sia di quelli finanziati dai fondi SIE sia di altri programmi rinvenienti da risorse aggiuntive nazionali della politica di coesione), attraverso un'unica piattaforma per l'aggregazione, controllo, verifica, validazione dei dati e trasferimento verso altri soggetti istituzionali. Tale sistema, in corso di reingegnerizzazione da parte dei competenti uffici dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini di un adeguamento al nuovo assetto della programmazione 2014-2020, è in grado inoltre di colloquiare con il sistema unico di monitoraggio presso il MEF-IGRUE.

L'Unità responsabile per l'attuazione e la gestione finanziaria dispone anche di propri autonomi sistemi contabili in cui si registrano tutti i dati relativi alle transazioni finanziarie (pagamenti, recuperi) effettuate nei confronti dei beneficiari/soggetti attuatori.

All'impegno di spesa si provvede mediante decreto della Struttura responsabile in esito all'espletamento delle procedure di selezione e/o individuazione degli interventi. Al riguardo il MiBACT (oggi MiC) definisce le modalità di selezione/individuazione degli interventi, mediante: procedure di evidenza pubblica, procedure negoziali, ecc. e laddove ricorre predispone avvisi/inviti/circolari e ogni altro atto necessario alla selezione degli interventi; elabora schemi tipo di allegati tecnici (modulistica, dichiarazioni, ecc.); fissa le modalità di presentazione delle proposte, definisce la procedura di selezione per l'elaborazione delle graduatorie e predispone i format per gli atti di concessione dei finanziamenti.

Le fasi di selezione ed approvazione delle operazioni sono individuate in ciascun avviso/invito/circolare e gli esiti vengono approvati contestualmente all'individuazione degli interventi/progetti ammissibili a finanziamento mediante decreto di impegno della struttura responsabile, sulla base del piano finanziario del Programma.

Con riferimento alle erogazioni ai beneficiari degli interventi selezionati, la Struttura responsabile procederà, di norma, attraverso:

- un prefinanziamento iniziale, fino al limite del 20% delle risorse assegnate all'intervento, volta ad assicurare il tempestivo avvio dell'intervento stesso;
- pagamenti intermedi per stati di avanzamento, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, ivi incluso il prefinanziamento iniziale, sulla base di apposita domanda di pagamento prestata dal beneficiario, attestante il regolare stato di avanzamento dell'intervento;
- saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo presentata dal beneficiario, attestante la positiva conclusione dell'intervento.

L'unità operativa per l'attuazione e gestione finanziaria, per quanto di competenza, assicura che i beneficiari ricevano tempestivamente le erogazioni loro spettanti.

Ai fini del trattamento delle domande di pagamento, la Struttura responsabile richiede i pagamenti a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e pagamento finale, tramite l'invio delle stesse al MEF-IGRUE mediante il sistema informativo RGS-IGRUE.

La Struttura responsabile richiede l'erogazione dell'anticipazione nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del DPR 29/12/1988 n. 568 e successive modificazioni attraverso una richiesta specifica. L'anticipazione viene riassorbita al più tardi, nella domanda di pagamento finale.

A seguito dei controlli e accertata l'effettiva erogazione del contributo ai singoli beneficiari/attuatori, l'Unità operativa per l'attuazione e gestione finanziaria elabora l'elenco delle spese da inserire a corredo delle domande di rimborso, previa verifica che:

- le spese da inserire siano reali ed effettivamente sostenute, siano state accertate dalle Unità di controllo di I livello i cui esiti siano tracciabili;
- le spese siano riconducibili agli importi risultanti dal sistema SGP.
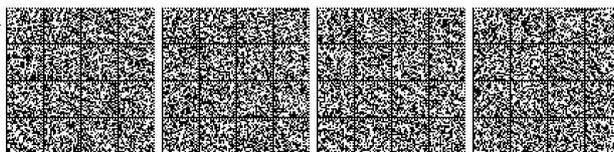
La struttura responsabile predispone la certificazione di spesa e la relativa domanda di pagamento, da inviare al MEF-IGRUE.

Le domande di pagamento intermedio avvengono fino a concorrenza, dell'importo certificato, del 90% della dotazione del Programma.

La Struttura responsabile redige e trasmette altresì la domanda di pagamento di saldo finale e una dichiarazione di spesa, corredata dalla relazione finale di esecuzione, e dall'elenco delle spese controllate e certificate.

Tutte le domande di pagamento sono corredate dalle seguenti informazioni:

- indicazioni degli importi impegnati e delle spese sostenute cumulativamente alla data di riferimento della domanda;
- indicazione dell'importo richiesto a carico delle risorse assegnate all'intervento nei limiti delle risorse assegnate e tenuto conto delle precedenti richieste di pagamento già presentate.

Inoltre la struttura responsabile attesta che:

- la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili;
- le spese hanno superato con esito positivo i controlli previsti, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativo contabile.

Al fine di garantire tempestività ed efficacia di intervento in tutti i casi in cui dovesse sorgere un'irregolarità o fosse necessario procedere attraverso il recupero di contributi già erogati, la Struttura responsabile procede come segue:

- *Rilievo di irregolarità:* se a seguito di controlli dovessero emergere dei casi di irregolarità, la Struttura responsabile si riserva di valutare la fattispecie e adottare specifiche misure correttive e/o sanzionatorie che possono arrivare alla revoca del contributo e all'ingiunzione di restituzione al beneficiario delle somme fino a quel momento ricevute a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- *Recupero:* nel caso emergesse la necessità di procedere ad un recupero di somme indebitamente versate, la Struttura responsabile può procedere in prima battuta attraverso una richiesta di restituzione specifica al beneficiario. In caso di insolvenza o di inadempienza dello stesso la Struttura responsabile da mandato procede attraverso l'escussione della polizza fideiussoria o di ogni altra forma di garanzia rilasciata dal beneficiario.

Relativamente alle spese ammissibili il periodo di ammissibilità decorre dal 1 gennaio 2016.

Le spese finanziabili nell'ambito del programma sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità adottata per i fondi SIE 2014-2020.

ALLEGATO 2. GLI INTERVENTI GIA' INDIVIDUATI E DI IMMEDIATA REALIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA N.45/2016

(a valere sull'Azione 1.1)

A - Interventi già individuati nell'ambito della programmazione 2007-2013

N.	Attrattore culturale interessato	Titolo Intervento	CUP	Importo
		SICILIA		**€ 12.641.736,23**
1	Area Archeologica di Cava d'Ispica,	Modica (Ragusa) - Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale	G26G13001150005	€ 6.058.290,48
2	Area Archeologica della Neapolis e dell'Orecchio Dionisio	Siracusa - II stralcio funzionale - Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico	G36G13001940005	€ 6.583.445,75
		CALABRIA		**€ 2.000.000,00**
3	Castello di Palizzi	Palizzi (Reggio Calabria) Intervento di recupero del Castello (2° Lotto)	I55C14000010006	€ 2.000.000,00
		PUGLIA		**€ 8.000.585,02**
4	Aree archeologiche di Taranto	Taranto - Progettazione esecutiva e lavori di valorizzazione	F52C14000210006	€ 2.000.585,02
5	Complesso architettonico dell'ex Ospedale dello Spirito Santo	Lecce - Restauro e valorizzazione con istituzione della Galleria del Patrimonio culturale Salentino	F82C14000330007	€ 6.000.000,00
TOTALE				**€ 22.642.321,25**

B - Interventi individuati in esito Circolare 28/2015 (emanata nell'abito del PON Cultura e Sviluppo)

N.	Attrattore culturale interessato	Titolo Intervento	Importo
		CAMPANIA	**€ 29.297.417,98**
1	Museo Archeologico Nazionale - MANN	MANN – Opere di efficientamento energetico	€ 3.297.417,98
2	Reggia di Caserta	Caserta, Reggia: Risanamento e valorizzazione delle facciate, coperture e del sottotetto	€ 10.000.000,00
3	Reggia di Caserta	Caserta, Reggia: Miglioramento dell'offerta museale	€ 10.000.000,00
4	Palazzo Reale di Napoli	Napoli - Palazzo Reale: restauro coperture e recupero fruizione sottotetti	€ 6.000.000,00
		PUGLIA	**€ 15.000.000,00**
5	Parco Archeologico e Santa Maria di Siponto	Manfredonia - Completamento lavori di restauro e valorizzazione dell'Area Archeologica di Siponto	€ 5.000.000,00
6	Museo archeologico Santa Scolastica	Bari - Lavori di valorizzazione del Museo Archeologico di S. Scolastica e dell'area archeologica	€ 5.000.000,00
7	Castello Svevo e Complesso Santa Chiara	Progetto di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari e Complesso di S. Chiara	€ 5.000.000,00
TOTALE			**€ 44.297.417,98**

TOTALE AZIONE 1.a (A + B)	**€ 66.939.739,23**

ALLEGATO 3 PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE I - AZIONE 1 AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE 73/2019

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Cultura e sviluppo" FESR 2014 - 2020			
Linea di azione 1a - Interventi già programmati			
Regione	**Comune**	**Intervento**	**Importo**
Calabria	Palizzi	Palizzi (Reggio Calabria) Intervento di recupero del Castello (2° Lotto)	€ 2.000.000,00
Campania	Napoli	Napoli - MANN – Opere di efficientamento energetico	€ 3.297.417,98
Campania	Napoli	Napoli - Palazzo Reale: restauro coperture e recupero fruizione sottotetti	€ 6.000.000,00
Campania	Caserta	Caserta - Reggia di Caserta: Risanamento e valorizzazione delle facciate, coperture e del sottotetto	€ 10.000.000,00
Campania	Caserta	Caserta - Reggia di Caserta: Miglioramento dell'offerta museale	€ 5.000.000,00
Puglia	Bari	Bari - Progetto di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari e Complesso di S. Chiara	€ 5.000.000,00
Puglia	Bari	Bari - Lavori di valorizzazione del Museo Archeologico di S. Scolastica e dell'area archeologica	€ 5.000.000,00
Puglia	Foggia	Manfredonia - Completamento lavori di restauro e valorizzazione dell'Area Archeologica di Siponto	€ 5.000.000,00
Sicilia	Cava d'Ispica	Modica (Ragusa) - Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale	€ 6.058.290,48
		SUB TOTALE	**€ 47.355.708,46**
Linea di azione 1b - Interventi già programmati			
Basilicata	Matera	Archivio di Stato - Mostra "Quando l'Italia non era unita. Storia e personaggi dagli Archivi di Stato"	€ 255.000,00
Basilicata	Brienza	Completamento e restauro del Borgo medievale di Brienza antica: restauro, consolidamento, valorizzazione efruizione	€ 4.992.812,20
Basilicata	Matera	Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche	€ 5.000.000,00
Campania	Ercolano	Villa Favorita - Completamento del restauro del corpo di frabbrica settecentesco "Edifico del Fuga"	€ 2.000.000,00
Campania	Napoli	Completamento e restauro del Teatro San Carlo di Napoli	€ 10.000.000,00
Puglia	Brindisi	Teatro Verdi - Riqualificazione	€ 2.050.520,00
Sicilia	Palermo	Villino Basile al Papireto - Intervento di consolidamento, resaturo e allestimento	€ 2.000.000,00
Varie	Vari	Bando Borghi	€ 15.000.000,00
		SUB TOTALE	**€ 41.298.332,20**
Linea di azione 1b - Interventi di nuova programmazione			
Basilicata	Savoia di Lucania	Castello Savoia di Lucania. Consolidamento e adeguamento	€ 1.684.242,09
Basilicata	Venosa	Catacombe ebraiche di Venosa. Recupero e restauro	€ 2.500.000,00
Basilicata	Grumento Nova	Parco Archeologico di Grumentum	€ 2.500.000,00
Calabria	San Martino di Finita	Patrimonio culturale di San Martino di Finita. Tutela, valorizzazione	€ 872.390,00
Calabria	Tortora	Blanda tra Enotri, Lucani, Romani e Longobardi. Valorizzazione territorio di Tortora	€ 2.000.000,00
Calabria	Reggio Calabria	Lido comunale di Reggio Calabria. Restauro e riqualificazione	€ 2.000.000,00
Calabria	Lametia Terme	Ex carcere di San Francesco di Paola. Valorizzazione	€ 1.100.000,00
Campania	Nola	Complesso Santa Maria La Nova. Restauro per ospitare laboratorio degli oggetti in cartapesta	€ 840.284,19
Campania	Santa Maria Capua Vetere	Museo Archeologico dell'Antica Capua. Adeguamento normativo e valorizzazione	€ 2.600.000,00
Campania	Ercolano	Villa Ruggiero. Recupero e adeguamento	€ 6.444.083,40
Campania	Torre del Greco	Villa delle Ginestre. Risanamento, recupero, adeguamento	€ 2.111.312,11
Campania	Capua	Torri di Federico II	€ 500.000,00
Campania	Minori	Villa marittima e antiquarium di Minori. Restauro, recupero	€ 4.950.000,00
Campania	Salerno	Sede Soprintendenza. Sistemazione	€ 600.000,00
Campania	Sessa Aurunca	Suessa. Area archeologica. Valorizzazione	€ 1.250.000,00
Campania	Sant'Antonio Abate	Recupero e valorizzazione della villa romana di via Casa Salese cd "Villa Cuomo"	€ 1.000.000,00
Puglia	Lecce	Teatro romano. Restauro	€ 600.000,00
Puglia	Ginosa	Castello di Ginosa. Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione	€ 4.000.000,00
Puglia	Lucera	Fortezza svevo-angioina. Restauro e valorizzazione	€ 3.000.000,00
		SUB TOTALE	**€ 40.552.311,79**
		TOTALE POC	**€ 129.206.352,45**
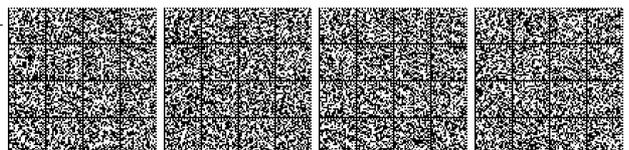
ALLEGATO 4. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE I – AZIONE 1 AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERA CIPE N. 73/2019 AGGIORNATA DELL'IMPORTO AGGIUNTIVO ATTRIBUITO ALL'INTERVENTO BANDO BORGHI E DEL D.M. N. 837/2021

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020			
Linea di azione 1a - Interventi già programmati			
Regione	**Comune**	**Intervento**	**Importo**
Calabria	Palizzi	Palizzi (Reggio Calabria) Intervento di recupero del Castello (II lotto)	2.000.000,00 €
Campania	Napoli	Napoli – MANN – Opere di efficientamento energetico	3.297.417,98 €
Campania	Napoli	Napoli – Palazzo Reale: restauro coperture e recupero fruizione sottotetti	6.000.000,00 €
Campania	Caserta	Caserta – Reggia di Caserta: Risanamento e valorizzazione delle facciate, coperture e del sottotetto	10.000.000,00 €
Campania	Caserta	Caserta – Reggia di Caserta: Miglioramento dell'offerta museale	5.000.000,00 €
Puglia	Bari	Bari – Progetto di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari e Complesso di S. Chiara	5.000.000,00 €
Puglia	Bari	Bari – Lavori di valorizzazione del Museo Archeologico di S. Scolastica e dell'Area archeologica	5.000.000,00 €
Puglia	Foggia	Manfredonia – Completamento lavori di restauro e valorizzazione dell'Area Archeologica di Siponto	5.000.000,00 €
Sicilia	Cava d'Ispica	Modica (Ragusa) – Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale	6.058.290,48 €
Campania	San Tammaro	Intervento di restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello	454.823,00 €
		SUB TOTALE	**47.810.531,46 €**
Linea di azione 1b - Interventi già programmati			
Basilicata	Matera	Archivio di Stato – Mostra "Quando l'Italia non era unita. Storia e personaggi dagli Archivi di Stato"	255.000,00 €
Basilicata	Brienza	Completamento e restauro del Borgo medievale di Brienza antica: restauro, consolidamento, valorizzazione e fruizione	4.992.812,20 €
Basilicata	Matera	Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche	5.000.000,00 €
Campania	Ercolano	Villa Favorita – Completamento del restauro del corpo di fabbrica settecentesco "Edifico del Fuga"	2.000.000,00 €
Campania	Napoli	Completamento e restauro del Teatro San Carlo di Napoli	10.000.000,00 €
Puglia	Brindisi	Teatro verdi - Riqualificazione	2.050.520,00 €
Sicilia	Lipari	Restauro, riqualificazione e adeguamento funzionale dell'ex dimora di L. Bernabò Brea e sue aree limitrofe	2.000.000,00 €
		Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica	
		Ascensore per l'Acropoli di Lipari – recupero della struttura e dei macchinari, valorizzazione della galleria d'accesso	
Varie	Vari	Bando Borghi	20.000.000,00 €
		SUB TOTALE	**46.298.332,20 €**
Linea di azione 1b – Interventi di nuova programmazione			
Basilicata	Savoia di Lucania	Castello Savoia di Lucania: consolidamento e adeguamento	1.684.242,09 €
Basilicata	Venosa	Catacombe ebraiche di Venosa. Recupero e restauro	2.500.000,00 €
Basilicata	Grumento Nova	Parco archeologico di Grumentum	2.500.000,00 €
Calabria	San Martino di Finita	Patrimonio culturale di san Martino di Finita. Tutela, valorizzazione	872.390,00 €

Calabria	Tortora	Blanda tra Enotri, Lucani, Romani e Longobardi. Valorizzazione territorio di Tortora	2.000.000,00 €
Calabria	Reggio Calabria	Lido comunale di Reggio Calabria. Restauro e riqualificazione	2.000.000,00 €
Calabria	Lametia Terme	Ex carcere di San Francesco di Paola. Valorizzazione	1.100.000,00 €
Campania	Nola	Complesso Santa Maria La Nova. Restauro per ospitare laboratorio degli oggetti in cartapesta.	840.284,19 €
Campania	Santa Maria Capua Vetere	Museo Archeologico dell'Antica Capua. Adeguamento normativo e valorizzazione	2.600.000,00 €
Campania	Ercolano	Villa Ruggiero. Recupero e adeguamento	6.444.083,40 €
Campania	Torre del Greco	Villa delle Ginestre. Risanamento, recupero, adeguamento	2.111.312,11 €
Campania	Capua	Torri di Federico II	500.000,00 €
Campania	Minori	Villa marittima e antiquarium di Minori. Restauro, recupero	4.950.000,00 €
Campania	Salerno	Sede Soprintendenza. Sistemazione	600.000,00 €
Campania	Sessa Aurunca	Suessa. Area archeologica. Valorizzazione	1.250.000,00 €
Campania	Samt'Antonio Abate	Recupero e valorizzazione della villa romana via Casa Salese cd "Villa Cuomo"	1.000.000,00 €
Puglia	Lecce	Teatro romano. restauro	600.000,00 €
Puglia	Ginosa	Castello di Ginosa. Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione	4.000.000,00 €
Puglia	Lucera	Fortezza svevo-angioina. Restauro e valorizzazione	3.000.000,00 €
		SUB TOTALE	**40.552.311,79 €**
		TOTALE POC	**134.661.175,45 €**

24A01462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone emisuccinato, «Urbason Solubile».

Estratto determina AAM/PPA n. 177/2024 dell'8 marzo 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2399.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: URBASON SOLUBILE.

Confezioni:

«20 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 018259022;

«40 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 018259034;

«250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 018259059,

alla società Fidia Farmaceutici S.p.a. con sede legale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (PD), codice fiscale 00204260285.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

medicinale: URBASON SOLUBILE;

confezione: «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 018259022;

lotti n.: 2J055 - 2J194 - 2J195 - 2J197 - 2J198 - 2J199 - 2J200 - 2J201 - 2J202 - 2J203 - 2J204 - 2J205 - 2J206 - 2J207 - 2J208 - 2J209 - 2J210 - 2J211 - 2J212 - 2J213 - 2J214 - 2J230 - 2J231 - 2J232 - 2J233

- 2J234 - 3J099 - 3J100 - 3J101 - 3J102 - 3J123 - 3J124 - 3J125 - 3J126 - 3J127 - 3J128.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01419

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terlipressina, «Glipressina».

Estratto determina AAM/PPA n. 178/2024 dell'8 marzo 2024

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II - C.I.4 Sono modificati i paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale GLIPRESSINA nella confezione:

A.I.C. n. 026346039 - «1 mg/8,5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 8,5 ml.

Codice pratica: VN2/2023/271.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Imbonati n. 18 - 20159 Milano, codice fiscale 07676940153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01420

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determina IP n. 115 del 4 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX 10 mg Potahované Tablety 56 Tablety dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/276/02-C, intestato alla società H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, Danimarca e prodotto da H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051062014 (in base 10) 1JQ97Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di escitalopram (come ossalato);

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, sodio croscarmellosio e magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051062014.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051062014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
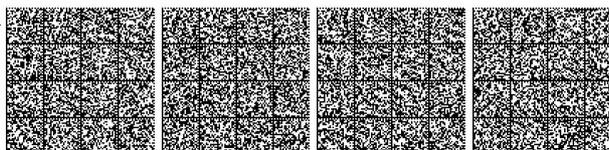
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01424

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eukinoft»

Con la determina n. aRM - 36/2024 - 902 del 7 marzo 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Visufarma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EUKINOFT;

confezione: 039435019;

descrizione: «3 mg/ml collirio, soluzione» - 10 contenitori monodose da 0,5 ml;

confezione: 039435021;

descrizione: «3 mg/ml collirio, soluzione» - flacone da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01467

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Lux»

Con la determina n. aRM - 37/2024 - 3732 dell'11 marzo 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Abbvie S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ATROPINA LUX.

Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 000307037 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307052 - «10 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01468

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Gold Diamond di Bendinelli Stefano» n. REA LI/149578 con sede in Livorno - via del Giglio n. 17, già assegnataria del marchio 90 LI, ha cessato l'attività artigianale orafa in data 13 novembre 2023.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 99 del 13 marzo 2024 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Il punzone orafo in dotazione all'impresa è stato dichiarato smarrito, come risulta da denuncia resa alla Legione Carabinieri Toscana Stazione di Ardenza (LI) in data 11 marzo 2024, depositata in atti di questa Camera di commercio.

24A01465

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2023, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara con il seguente provvedimento:

determinazione dirigenziale: n. 38 del 29 gennaio 2024;

numero marchio: 25 CH;

impresa: Arte Orafa L.P. di Iezzi Pierluigi;

sede: Chieti.

24A01425

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Padova; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

denominazione impresa	sede legale (Provincia di Padova)	numero marchio	totale dei punzoni smarriti o non restituiti
Demel Peter	Via dell'Artigianato vic.2, Montegrotto Terme (PD)	234	1
Staingold di Falcinelli Alessandro	Via Tiziano Minio 3, Padova	457	0

24A01466

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Lorenzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2017, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di San Lorenzo (RC), nella persona del dott. Salvatore Gulli, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2018, è stato nominato organo straordinario di liquidazione della suddetta commissione, il dott. Antonio Corvo, in sostituzione del dimissionario dott. Salvatore Gulli.

Considerato che il suddetto dott. Antonio Corvo ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2024, è stata nominata nuovo organo straordinario di liquidazione del Comune di San Lorenzo (RC), la dott.ssa Marialuisa Tripodi, in sostituzione del suddetto dott. Antonio Corvo.

24A01463

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pietradefusi.

Il Comune di Pietradefusi (AV), con deliberazione n. 25 del l° agosto 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Pietradefusi (AV), nella persona del dott. Vittorio Martino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A01464

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-067) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C